

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 4 maggio 2019

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2018, n. 29.

Istituzione del Comune di Valdilana mediante fusione dei comuni di Mosso, Soprana, Trivero e Valle Mosso in Provincia di Biella. (19R00066). Pag. 1

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2018, n. 30.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2019-2021 e disposizioni finanziarie. (19R00067). Pag. 3

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2018, n. 31.

Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana). (19R00068). Pag. 3

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2018, n. 27.

Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale. (19R00069). Pag. 5

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2018, n. 28.

Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021. (19R00070) Pag. 11

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2018, n. 29.

Legge di stabilità 2019. (19R00071) Pag. 30

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2018, n. 30.

Bilancio di previsione per gli anni 2019-2021. (19R00072) Pag. 73

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2018, n. 73.

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019. (19R00100) Pag. 73

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2018, n. 74.


Legge di stabilità per l'anno 2019. (19R00101) Pag. 82

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2018, n. 75.

Bilancio di previsione finanziario 2019-2021. (19R00102) Pag. 88

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2018, n. 76.

Revisione degli interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Modifiche alla l.r. 55/2006. (19R00103). Pag. 91



REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 20 agosto 2018, n. 20.

Sistema di elezione del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali. (18R00473) *Pag.* 92

LEGGE REGIONALE 19 settembre 2018, n. 21.

Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020 dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (A.R.D.S.U.). (18R00474) *Pag.* 100

LEGGE REGIONALE 19 settembre 2018, n. 22.

Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020 dell'Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.). (18R00475) *Pag.* 101

LEGGE REGIONALE 19 settembre 2018, n. 23.

Istituzione del Fondo Unico Autonomie Locali (F.U.A.L.). (18R00476). *Pag.* 101

RETTIFICHE*AVVISI DI RETTIFICA*

Avviso di rettifica alla legge regionale 5 dicembre 2018, n. 68, concernente «Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2018-2020.» Avviso tecnico di errore materiale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 59 del 21 dicembre 2018. (19R00041) *Pag.* 104



REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2018, n. 29.

Istituzione del Comune di Valdilana mediante fusione dei comuni di Mosso, Soprana, Trivero e Valle Mosso in Provincia di Biella.

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51 del 21 dicembre 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del Comune di Valdilana

1. È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2019 ed a seguito di *referendum* consultivo popolare ai sensi dell'art. 133, comma secondo, della Costituzione, il Comune di Valdilana mediante fusione dei Comuni di Mosso, Soprana, Trivero e Valle Mosso, in Provincia di Biella.

2. Il territorio del Comune di Valdilana è costituito dai territori già appartenenti ai comuni originari di Mosso, Soprana, Trivero e Valle Mosso, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato A).

Art. 2.

Decadenza organi e nomina commissario

1. Alla data di istituzione del Comune di Valdilana i comuni originari sono estinti. I rispettivi organi, sindaci, giunte e consigli comunali, decadono.

2. Dalla data di istituzione del Comune di Valdilana e fino all'insediamento, a seguito delle elezioni amministrative, degli organi del nuovo comune, le relative funzioni di governo sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione statale.

3. Il commissario è coadiuvato, fino all'elezione del sindaco e dei nuovi organi, da un comitato consultivo formato dai sindaci dei comuni originari sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 120, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

Art. 3.

Eventi successivi alla fusione

1. Alla data di istituzione del Comune di Valdilana gli organi di revisione contabile in carica nei comuni oggetto di fusione decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione del Comune di Valdilana le funzioni di revisione contabile sono svolte dall'organo di revisione in carica al momento dell'estinzione nell'originario Comune di Valle Mosso.

2. I consiglieri comunali cessati per effetto della fusione continuano ad esercitare gli incarichi esterni fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune.

3. I soggetti nominati in enti, aziende, istituzioni o altri organismi dai comuni estinti per fusione continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

Art. 4.

Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici

1. Il Comune di Valdilana subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni originari.

2. Il personale dei comuni originari è trasferito al Comune di Valdilana.

3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in essere all'atto del trasferimento.

4. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale, previste dal contratto collettivo di lavoro del comparto regioni ed autonomie locali vigente, a decorrere dall'anno di istituzione, confluiscono nel bilancio del Comune di Valdilana, per l'intero importo, in un unico fondo avente la medesima destinazione.

Art. 5.

Sede del comune


1. Se non diversamente disposto dallo statuto provvisorio di cui all'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come modificato dalla l. 56/2014, e fino alla data di entrata in vigore dello Statuto del nuovo comune, la sede legale provvisoria del Comune di Valdilana è situata presso la sede dell'estinto Comune di Valle Mosso.

Art. 6.

Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale

1. Gli organi del Comune di Valdilana, entro sei mesi dalla loro elezione approvano lo statuto comunale ed il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

2. Lo statuto del Comune di Valdilana prevede, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi ai favore degli abitanti dei comuni oggetto di fusione.



3. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale, in assenza di statuto provvisorio, al nuovo comune si applicano le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale, dell'originario Comune di Valle Mosso vigenti alla data del 31 dicembre 2018.

Art. 7.

Vigenza degli atti

1. Gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione, vigenti alla data del 31 dicembre 2018 restano in vigore con riferimento agli ambiti territoriali ed alla popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Valdilana.

2. Le determinazioni assunte dal commissario, restano in vigore fino all'approvazione di analoghe e successive disposizioni da parte degli organi del Comune di Valdilana.

Art. 8.

Delega alla Provincia di Biella

1. I rapporti conseguenti all'istituzione del Comune di Valdilana sono definiti dalla Provincia di Biella nell'ambito dei criteri di cui all'art. 5 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali unione, incorporazione e fusione di comuni, circoscrizioni provinciali).

Art. 9.

Contributi regionali

1. La Regione eroga incentivi finanziari al comune istituito a seguito di fusione, nella misura e per la durata stabiliti sulla base dei criteri approvati dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali).

Art. 10.

Disposizioni contabili

1. Il Comune di Valdilana:

a) approva il bilancio di previsione entro novanta giorni dall'istituzione, fatto salvo l'eventuale diverso termine di proroga disposto con decreto del Ministero dell'interno ai sensi della normativa statale vigente;

b) ai fini dell'applicazione dell'art. 163 del decreto legislativo n. 267/2000 per stanziamenti dell'anno precedente, assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci approvati dai comuni estinti;

c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.

2. Il Comune di Valdilana può utilizzare i margini di indebitamento eventualmente consentiti ad uno solo dei comuni originari e nei limiti degli stessi anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino spazi di indebitamento per il nuovo comune.

Art. 11.

Disposizioni finanziarie

1. Per il contributo *una tantum* al Comune di Valdilana quantificato a partire dall'esercizio finanziario 2019 in euro 145.000,00, in termini di competenza, iscritto nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 si fa fronte con le dotazioni finanziarie della medesima missione e programma.

2. Per il contributo annuale al Comune di Valdilana, a partire dall'esercizio finanziario 2019 e fino all'esercizio finanziario 2023, quantificato per ciascun anno delle cinque annualità in euro 29.000,00 in termini di competenza, iscritto nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 si fa fronte con le risorse della medesima missione e del medesimo programma e, per gli anni successivi, si fa fronte con le risorse che saranno iscritte nei successivi bilanci e nell'ambito della medesima missione e del medesimo programma.

Art. 12.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 21 dicembre 2018

p. Il Presidente: RESCHIGNA

(Omissis).

19R00066



LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2018, n. 30.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2019-2021 e disposizioni finanziarie.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte BU51S4 del 21 dicembre 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Esercizio provvisorio

1. Ai sensi dell'art. 66 dello Statuto della Regione e dell'art. 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), dal 1° gennaio 2019 fino al momento dell'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio, comunque per un periodo non superiore a tre mesi, è autorizzato l'esercizio provvisorio nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti nel disegno di legge regionale n. 342 (Bilancio di previsione finanziario 2019-2021), approvato dalla giunta regionale in data 18 dicembre 2018.

2. Nel corso dell'esercizio provvisorio le spese possono essere impegnate mensilmente per dodicesimi, secondo quanto previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui al punto 8 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011.

3. Non sono soggetti alle limitazioni previste al comma 2 gli stanziamenti relativi alle spese obbligatorie e d'ordine, alle spese finanziate con la reinscrizione di residui perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori, alle spese per garantire la continuità del servizio fitosanitario regionale, alle spese per interventi collegati alle calamità naturali, alle spese per la tutela dell'incolumità pubblica, alle spese relative alla copertura di contratti già stipulati e di bandi regionali di natura pluriennale, alle spese derivanti da subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi di enti soppressi, alle spese e trasferimenti necessari al settore della sanità, ai trasferimenti finanziari al Consiglio regionale, alle spese per il finanziamento di accordi di programma, alle spese riportate nell'allegato A per investimenti collegati all'Accordo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed

autonomie locali), tra Governo e regioni in materia di concorso regionale alla finanza pubblica, ed alle spese relative ai programmi cofinanziati dall'Unione europea la cui mancata, tempestiva attuazione determinerebbe il mancato rispetto degli impegni assunti nei rispettivi Comitati di sorveglianza.

4. Nell'ambito dell'esercizio provvisorio la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni del bilancio con provvedimento amministrativo previste dall'art. 51 del decreto legislativo n. 118/2011 e dall'art. 10 della legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2016-2018).

Art. 2.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 21 dicembre 2018

p. *Chiamparino*
Il vice Presidente
RESCHIGNA

(Omissis).

19R00067

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2018, n. 31.

Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte BU51S4 del 21 dicembre 2018)

La competente Commissione consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto ha approvato;


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 1 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana), sono



aggiunte le parole: «, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e del piano paesaggistico regionale (PPR)».

Art. 2.

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 16/2018

1. Il comma 9 dell'art. 4 della legge regionale n. 16/2018 è sostituito dal seguente:

«9. In applicazione dell'art. 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 le distanze per la ricostruzione dei fabbricati integralmente demoliti per la parte ricostruita fedelmente, qualora inferiori a quelle ammesse dall'art. 9 del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444/1968, non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra le sagome edificate preesistenti; per gli eventuali incrementi volumetrici fuori sagoma si applicano le distanze minime di cui all'art. 9 del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444/1968.»

Art. 3.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 16/2018

1. Il comma 8 dell'art. 5 della legge regionale n. 16/2018 è abrogato.

2. Al comma 13 dell'art. 5 della legge regionale n. 16/2018, le parole: «non sono cumulabili con gli adempimenti» sono sostituite dalle seguenti: «non sono cumulabili con gli ampliamenti».

Art. 4.

Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 16/2018

1. Il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 16/2018 è sostituito dal seguente:

«3. La media delle altezze lorde, definite all'art. 26 del regolamento edilizio tipo regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 novembre 2017, n. 247 - 45856 (Recepimento dell'intesa tra il Governo, le regioni e i comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio tipo ai sensi dell'art. 4, comma 1-sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e approvazione del nuovo regolamento edilizio tipo regionale), dei locali abitabili, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), numero 1), è fissata in non meno di 2,40 metri; per gli spazi accessori e di servizio, indicati all'art. 2, comma 1, lettera c), numero 2), la media è riducibile a 2,20 metri; nei comuni montani e nei territori montani dei comuni parzialmente montani è ammessa una riduzione della media sino a 2,20 metri per i locali abitabili e a 2,00 metri per gli spazi accessori e di servizio; in caso di soffitto non orizzontale, ferme restando le predette altezze medie,

l'altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,60 metri per i locali abitabili e a 1,40 metri per gli spazi accessori e di servizio, riducibili rispettivamente a 1,40 metri e a 1,20 metri per gli edifici siti nei comuni montani e nei territori montani dei comuni parzialmente montani.»

Art. 5.

Modifica all'art. 10 della legge regionale n. 16/2018

1. Al comma 5 dell'art. 10 della legge regionale n. 16/2018, dopo le parole: «dalla presente legge,» sono inserite le seguenti: «con esclusione degli interventi di cui all'art. 6,».

Art. 6.

Modifica all'art. 11 della legge regionale n. 16/2018

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 16/2018, le parole: «quanto previsto dal PPR» sono sostituite dalle seguenti: «quanto previsto da indirizzi, direttive e prescrizioni del PPR».

Art. 7.

Modifica all'art. 12 della legge regionale n. 16/2018

1. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 16/2018, le parole: «o obsolete» sono soppresse.

Art. 8.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. L'attuazione delle disposizioni della presente legge avviene tramite le risorse umane, strumentali e finanziarie reperibili nell'ordinamento regionale.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 21 dicembre 2018

p. Chiamparino
Il vice Presidente
RESCHIGNA

(Omissis).

19R00068



REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2018, n. 27.

Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia - SO 46 del 19 dicembre 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

TITOLO I

NORME FONDAMENTALI SUI SISTEMI SANITARIO E SOCIOSANITARIO REGIONALI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Ai sensi dell' art. 5, primo comma, n. 16, dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, la presente legge ridefinisce l'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale (SSR), nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell' art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419), di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell' art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3), e di cui al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all' art. 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria), nonché nel perseguire l'attuazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all' art. 1, comma 7, del decreto legislativo n. 502/1992.

Art. 2.

Finalità

1. La ridefinizione dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale è finalizzata a:

a) migliorare la capacità di presa in carico del cittadino per il suo bisogno di salute e la continuità dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali;

b) perseguire l'integrazione tra l'assistenza sanitaria e l'assistenza sociale;

c) migliorare il coordinamento dell'assistenza sul territorio regionale e garantire l'omogeneità dei servizi offerti;

d) migliorare la qualità dell'assistenza ospedaliera e la sicurezza dei percorsi di cura, attraverso standard strutturali e qualitativi e attraverso l'individuazione di misure che ne rendano effettivo il monitoraggio;

e) valorizzare il ruolo del distretto sanitario, anche con un corretto dimensionamento delle articolazioni territoriali;

f) perseguire l'appropriatezza organizzativa attraverso rapporti strutturati tra gli ospedali e la costruzione di reti cliniche;

g) perseguire l'innovazione clinico-professionale e organizzativo-gestionale valorizzando le professionalità del sistema e la collaborazione con le altre istituzioni di ricerca;

h) riqualificare l'offerta sanitaria per rendere più efficace la spesa sanitaria e sociosanitaria e assicurare la sostenibilità del Servizio sanitario regionale;

i) valorizzare la partecipazione delle università alla pianificazione e programmazione del settore sanitario;

j) valorizzare la partecipazione delle autonomie locali alla pianificazione e programmazione del settore sociosanitario;

k) valorizzare gli organismi di volontariato e del privato sociale non a scopo di lucro, anche attraverso l'individuazione di adeguate sedi di consultazione.

Capo II

ASSETTO ISTITUZIONALE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Art. 3.

Enti del Servizio sanitario regionale

1. Il Servizio sanitario regionale è composto dai seguenti enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico:

a) l'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);

b) l'Azienda sanitaria Friuli occidentale (AS FO);

c) l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI);

d) l'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale (ASU FC).



2. Il Servizio sanitario regionale è composto, oltre che dagli enti di cui al comma 1, da:

a) l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Burlo Garofolo» di Trieste (IRCCS Burlo);

b) l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Centro di riferimento oncologico» di Aviano (IRCCS CRO).

3. Per gli enti di cui al comma 1 trovano applicazione le leggi concernenti la disciplina delle aziende unità sanitarie locali di cui al decreto legislativo n. 502/1992 e delle aziende di cui al decreto legislativo n. 517/1999.

4. Gli enti istituiti ai sensi del comma 1, lettere a), c) e d), sono costituiti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale

Art. 4.

Livelli di Governo del Servizio sanitario regionale

1. La Regione, per il tramite della Direzione centrale competente in materia di salute, politiche sociali e disabilità, assicura la realizzazione dei piani, dei programmi e degli obiettivi definiti dagli organi di indirizzo politico svolgendo, a tal fine, le funzioni attribuite alla Direzione con la deliberazione della Giunta regionale approvata ai sensi dell'art. 7, comma 10, del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali di cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421).

2. La Direzione centrale di cui al comma 1 svolge compiti di indirizzo e di vigilanza sull'Azienda regionale di coordinamento per la salute di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) e, per il tramite della stessa, sugli altri enti del Servizio sanitario regionale.

3. L'Azienda regionale di coordinamento per la salute, in favore della Direzione centrale di cui al comma 1, assicura compiti di carattere tecnico specialistico, per la definizione e la realizzazione degli obiettivi di Governo in materia sanitaria e sociosanitaria e, a tal fine, fornisce supporto alla stessa per l'individuazione, da parte della Giunta regionale, del sistema di valutazione e degli obiettivi degli organi di vertice degli enti del Servizio sanitario regionale.

4. L'Azienda regionale di coordinamento per la salute:

a) fornisce il supporto per acquisti centralizzati di beni e servizi per il Servizio sanitario regionale e acquisti di beni e servizi per conto della Direzione centrale di cui al comma 1, nell'ambito di quanto previsto, in merito alla Centrale unica di committenza regionale, dall'art. 44 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative);

b) svolge le attività tecnico specialistiche afferenti a:

1) gestione accentrata di funzioni amministrative e logistiche;

2) gestione del rischio clinico e valutazione della qualità;

3) misurazione degli esiti;

4) valutazione di impatto delle innovazioni e delle tecnologie sanitarie;

5) valutazione degli investimenti;

c) cura il coordinamento e il controllo:

1) delle reti cliniche di cui all'art. 9, delle quali ne cura altresì l'attivazione;

2) del Governo clinico regionale di cui all'art. 10;

3) delle iniziative di formazione e di valorizzazione delle molteplici figure professionali, anche tecnico-amministrative, operanti nei settori sanitario e sociosanitario;

4) delle azioni di prevenzione collettiva e sanità pubblica;

5) delle azioni di sanità veterinaria;

6) della gestione delle tecnologie sanitarie;

7) del sistema informatico del SSR, anche ai fini del suo sviluppo;

8) del sistema informativo, anche ai fini del suo sviluppo, ivi compresi i flussi ministeriali; tutte le informazioni sono condivise con la Direzione centrale di cui al comma 1, che può chiedere ulteriori estensioni e approfondimenti;

d) svolge compiti di struttura di valutazione di health technology assessment, ai sensi dell'art. 1, comma 551, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016);

e) per la Direzione centrale di cui al comma 1, svolge compiti di struttura di osservazione epidemiologica a supporto della pianificazione regionale, di struttura di programmazione attuativa e di struttura di controllo di gestione;


f) svolge attività di monitoraggio e vigilanza sugli enti di cui all'art. 3, fornendo costantemente i dati rilevati alla Direzione centrale di cui al comma 1.

5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), all'Azienda regionale di coordinamento per la salute sono delegate le funzioni di gestione sanitaria accentrata, di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 118/2011, sulla base di determinazioni e tempistiche stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

6. Fermi restando i compiti di cui ai commi 4 e 5, nell'ambito di quanto disposto al comma 1 e al comma 3, con deliberazione della Giunta regionale, previa informazione alla commissione consiliare competente, sono attribuiti all'Azienda regionale di coordinamento per la salute ulteriori compiti, anche al fine di assicurare:

a) attività di analisi e di valutazione a supporto delle funzioni di pianificazione e programmazione regionali di settore;

b) specifiche attività di supporto per esigenze del Servizio sanitario regionale anche a beneficio di uno o più enti del SSR;



c) specifiche funzioni sanitarie accentrate di supporto alla erogazione diretta delle prestazioni al cittadino;

d) ogni ulteriore attività di interesse per i sistemi sanitario e sociosanitario.

7. L'Azienda regionale di coordinamento per la salute svolge i compiti di cui ai commi precedenti sia attraverso le proprie strutture, sia avvalendosi di strutture degli enti di cui all'art. 3, sia mediante l'acquisizione di personale da altre pubbliche amministrazioni attraverso l'istituto del comando e l'istituto del distacco.

Art. 5.

Collaborazione tra Servizio sanitario regionale e Università degli studi di Trieste e di Udine

1. I rapporti tra il Servizio sanitario regionale e le Università degli studi di Trieste e di Udine per garantire l'integrazione tra le attività assistenziali, di didattica e di ricerca sono svolti per concorrere al miglioramento del servizio pubblico di tutela della salute, per la crescita qualitativa della formazione e per lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica, ai sensi del decreto legislativo n. 517/1999.

2. Per realizzare il coordinamento delle relative funzioni istituzionali tra la Regione e le università, attraverso le aziende sanitarie universitarie di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) e d), è stipulato il protocollo d'intesa ai sensi del decreto legislativo n. 517/1999.

3. Nell'ambito di quanto disposto al comma 2, le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e ricerca dell'Università sono assicurate prioritariamente nei presidi hub di Trieste e Udine, come specificato all'art. 9. Qualora in detti presidi non siano disponibili adeguate strutture, la regione e l'università concordano con appositi atti l'utilizzazione di altre strutture pubbliche, tenuto conto di quanto stabilito in attuazione dell'art. 20, comma 3-bis, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE).

4. Sino alla stipulazione di un nuovo protocollo d'intesa continua a trovare applicazione il protocollo in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo III

ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Art. 6.

Articolazione delle aziende sanitarie regionali

1. Le Aziende sanitarie regionali di cui all'art. 3, attraverso le relative strutture, erogano le prestazioni per assicurare i seguenti livelli di assistenza:

- a) prevenzione collettiva e sanità pubblica;
- b) assistenza distrettuale;
- c) assistenza ospedaliera.

2. Le Aziende di cui all'art. 3, comma 1, lettere b), c) e d), ai sensi dell'art. 3-*quater* del decreto legislativo n. 502/1992, articolano i relativi ambiti territoriali in distretti individuati dal relativo organo di vertice, previo parere obbligatorio dei comuni coinvolti da rendersi nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta, garantendo una popolazione minima di almeno cinquantamila abitanti. Sono concesse deroghe al limite minimo per i distretti delle zone montane, dei comuni turistici e delle zone a bassa densità della popolazione residente.

3. Il territorio di competenza del distretto coincide con il territorio dell'ambito del Servizio sociale dei comuni, o ne è multiplo; qualora detto ambito abbia una popolazione superiore a 200.000 abitanti, il territorio di competenza del distretto potrà costituirne frazione.

Art. 7.

Conferenze dei sindaci

1. I comuni rientranti nel territorio di competenza di ciascuna azienda di cui all'art. 3, comma 1, attraverso la Conferenza dei sindaci, ai sensi dell'art. 3, comma 14, del decreto legislativo n. 502/1992, esprimono i bisogni di salute della popolazione delle comunità locali alla Regione e al Consiglio delle autonomie locali che esercita le funzioni di Conferenza permanente di cui all'art. 2, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 502/1992, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli-Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali).

2. Ciascuna conferenza dei sindaci di cui al comma 1 può agire tramite rappresentanze di sindaci costituite su due livelli:

- a) competenza territoriale dell'azienda, denominata area vasta;
- b) competenza territoriale di distretto.

3. La composizione delle rappresentanze viene definita da ciascuna conferenza dei sindaci che determina anche le modalità di esercizio delle relative funzioni, con regolamento approvato a maggioranza assoluta dei sindaci.


4. Le conferenze dei sindaci di cui al comma 1:

a) esercitano le funzioni di cui all'art. 3, comma 14, del decreto legislativo n. 502/1992;

b) esercitano le funzioni di cui agli articoli 16 e 20 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria);

c) esercitano le funzioni di cui all'art. 2, comma 5, del decreto legislativo n. 171/2016;

d) esprimono il parere sulla nomina del direttore dei servizi sociosanitari, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta.



Art. 8.

Direzione strategica aziendale

1. La direzione strategica degli enti di cui all'art. 3 è costituita come di seguito:

a) per l'Azienda regionale di coordinamento per la salute, dal direttore generale, dal direttore amministrativo e dai direttori di struttura individuati nel relativo atto aziendale. In relazione all'attribuzione di funzioni sanitarie accentrate, la direzione strategica è costituita anche dal direttore sanitario e dal direttore dei servizi sociosanitari;

b) per l'Azienda sanitaria Friuli occidentale e per le Aziende sanitarie universitarie, dal direttore generale, dal direttore amministrativo, dal direttore sanitario e dal direttore dei servizi sociosanitari;

c) per gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dal direttore generale, dal direttore amministrativo, dal direttore sanitario e dal direttore scientifico.

2. Al direttore dei servizi sociosanitari si applicano, con riferimento al trattamento giuridico, economico e previdenziale, le norme previste per il direttore amministrativo o per il direttore sanitario in quanto compatibili.

3. Il direttore dei servizi sociosanitari tiene costantemente i rapporti con la Conferenza dei sindaci.

4. Il direttore dei servizi sociosanitari, nominato previo parere della Conferenza dei sindaci di cui all'art. 7:

a) coadiuva il direttore generale nell'esercizio del proprio mandato in relazione alle funzioni e alle attività di carattere sociosanitario;

b) partecipa, unitamente al direttore amministrativo, al direttore sanitario e al direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'azienda sanitaria, e assume diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla sua competenza concorrendo, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale;

c) assicura funzioni di direzione delle attività e dei servizi socio-assistenziali qualora l'azienda sanitaria ne assuma la gestione su delega dei comuni, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992;

d) assicura funzioni di vigilanza e coordinamento delle funzioni garantite dai distretti.

5. Gli incarichi di direttore generale, amministrativo, sanitario e dei servizi sociosanitari sono conferiti ai sensi del decreto legislativo n. 171/2016.

Art. 9.

Strutture aziendali

1. Il modello ordinario di gestione operativa delle attività degli enti del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'art. 17-bis del decreto legislativo N. 502/1992, è l'organizzazione dipartimentale delle strutture aziendali.

2. Le strutture aziendali, qualificate in strutture complesse, semplici e piattaforme assistenziali, sono articolazioni organizzative individuate in relazione alla omogeneità della disciplina di riferimento, alle relative funzioni e alle dimensioni del bacino di utenti, e ad esse sono

attribuite, attraverso l'atto aziendale, responsabilità professionali e responsabilità gestionali. Più strutture aziendali costituiscono un Dipartimento clinico, gestionale o funzionale.

3. Le strutture di cui al comma 2 concorrono al perseguimento degli obiettivi di salute anche per assicurare unitarietà negli interventi e nella continuità assistenziale.

4. L'assistenza è organizzata secondo il modello «hub and spoke» e secondo il principio delle reti cliniche. L'attività dei presidi ospedalieri hub è integrata e coordinata con l'attività dei presidi ospedalieri spoke. I presidi, sia hub che spoke, sono dotati di autonomia organizzativa, gestionale e contabile, con proprio dirigente amministrativo di presidio e dirigente medico di presidio, ai sensi dell'art. 4, comma 9, del decreto legislativo 502/1992, e sono organizzati in centri di costo e di responsabilità, nell'ambito di quanto definito nell'atto aziendale. Le sedi ospedaliere, articolazioni dei presidi, sono dotate di autonomia organizzativa, gestionale e contabile, con proprio dirigente medico di sede ospedaliera, e sono organizzate in centri di costo e di responsabilità, nell'ambito di quanto stabilito nell'atto aziendale. Nel caso di presidio ospedaliero con più sedi ospedaliere, il dirigente medico di presidio svolge anche le funzioni e i compiti di dirigente medico di una sede ospedaliera.

5. Le strutture di cui al comma 2 contribuiscono alla realizzazione delle reti cliniche che costituiscono il modello organizzativo per assicurare la presa in carico del paziente e la continuità assistenziale attraverso relazioni, anche di coordinamento, tra professionisti, strutture e servizi che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie di tipologia e livelli diversi nel rispetto dell'appropriatezza clinica e organizzativa. Le reti cliniche articolano e integrano l'assistenza ospedaliera e quella territoriale.

6. L'organizzazione dell'assistenza persegue i seguenti livelli di integrazione:

a) tra i presidi dell'azienda;

b) tra i presidi dell'azienda e l'area territoriale;

c) tra le reti cliniche regionali.

7. Alla organizzazione e conduzione delle reti cliniche partecipano anche gli IRCCS «Burlo Garofolo» di Trieste e «Centro di riferimento oncologico» di Aviano.

Art. 10.

Meccanismi operativi


1. Il Governo clinico dei percorsi di cura è assicurato attraverso i seguenti strumenti:

a) percorsi diagnostico terapeutici assistenziali strutturati e standardizzati;

b) gestione del rischio clinico e valutazione della qualità;

c) misurazione degli esiti;

d) valutazione di impatto delle innovazioni e delle tecnologie sanitarie.



2. Il Governo clinico dei percorsi di cura è orientato ad assicurare ai pazienti, indipendentemente dalla sede di accesso e di residenza:

a) prestazioni esplicitate nei percorsi diagnostico terapeutici e assistenziali;

b) la permanenza nella sede assistenziale più vicina al luogo di residenza del paziente quando possibile, anche attraverso la mobilità dei professionisti tra le sedi;

c) un orientamento guidato verso la sede del presidio hub, quando ciò sia necessario, con rientro presso la sede del presidio spoke a completamento del percorso di cura.

3. Il Governo clinico dei percorsi di cura è orientato alla valorizzazione delle competenze e al migliore utilizzo delle risorse professionali e logistiche dell'azienda.

Art. 11.

Assetto degli enti del Servizio sanitario regionale

1. L'Azienda regionale di coordinamento per la salute, con sede legale a Udine, dal 1° gennaio 2019, data della sua costituzione, succede nel patrimonio e nelle funzioni dell'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi di cui all'art. 7 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria).

2. All'Azienda regionale di coordinamento per la salute sono trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo all'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi.

3. L'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 «Friuli Occidentale», con sede legale a Pordenone, con la medesima decorrenza di cui ai commi 4 e 6, viene denominata «Azienda sanitaria Friuli-Occidentale».

4. L'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, con sede legale a Trieste, dalla data della sua costituzione, che interverrà entro il 1° gennaio 2020, succede:

a) nel patrimonio dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste;

b) in parte del patrimonio dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 «Bassa Friulana-Isontina» determinata, relativamente al livello assistenza ospedaliera, dalle sedi ospedaliere di Gorizia e Monfalcone e, relativamente al livello prevenzione collettiva e sanità pubblica nonché al livello assistenza distrettuale, dalle strutture operanti nell'ambito del distretto alto isontino e del distretto basso isontino.

5. All'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina sono trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo all'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste e all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 «Bassa Friulana-Isontina», in relazione alle funzioni connesse ai livelli di assistenza come individuati al comma 4.

6. L'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, con sede legale a Udine, dalla data della sua costituzione, che interverrà entro il 1° gennaio 2020, succede:

a) nel patrimonio dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine;

b) in parte del patrimonio dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 «Bassa Friulana-Isontina» determinata, relativamente al livello assistenza ospedaliera, dalle sedi ospedaliere di Latisana e Palmanova e, relativamente al livello prevenzione collettiva e sanità pubblica nonché al livello assistenza distrettuale, dalle strutture operanti nell'ambito del distretto est e del distretto ovest;

c) nel patrimonio dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 «Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli».

7. All'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale sono trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo all'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine, all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 «Bassa Friulana-Isontina», all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 «Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli» in relazione alle funzioni connesse ai livelli di assistenza come individuati al comma 6.

8. Dalla data di costituzione dei nuovi enti di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)*, *c)* e *d)*, sono contestualmente soppressi:

a) l'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi di cui all'art. 7 della legge regionale n. 17/2014;

b) l'Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Bassa Friulana-Isontina» di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b)*, della legge regionale n. 17/2014;

c) l'Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli» di cui all'art. 5, comma 1, lettera *c)*, della legge regionale n. 17/2014;

d) l'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 17/2014;

e) l'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 17/2014.

TITOLO II


DISPOSIZIONI ATTUATIVE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 12.

Commissari degli enti del Servizio sanitario regionale

1. Per effetto dell'avvio del processo di ridefinizione dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale dal 1° gennaio 2019 decadono, con stessa decorrenza, gli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo, di direttore sanitario e di direttore dei servizi sociosanitari in essere al 31 dicembre 2018, presso i seguenti enti:

a) ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi;



b) Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 «Bassa Friulana-Isontina»;

c) Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 «Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli»;

d) Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste;

e) Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine.

2. Nelle more della nomina dei direttori generali sono nominati, con decorrenza 1° gennaio 2019, i seguenti commissari straordinari:

a) il commissario dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute;

b) il commissario unico dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste e dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 «Bassa Friulana-Isontina»;

c) il commissario unico dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine e dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 «Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli».

3. I commissari straordinari di cui al comma 2 sono nominati per un periodo di dodici mesi, eventualmente prorogabile di ulteriori sei mesi. Ai commissari straordinari si applica la disciplina giuridica, economica e previdenziale prevista per i direttori generali degli enti del Servizio sanitario regionale. Per l'individuazione dei commissari di cui al comma 2, lettere b) e c), è acquisita l'intesa da parte dell'Università entro otto giorni dalla proposta regionale e, decorso tale termine senza formale e motivato diniego da parte del Rettore, l'intesa s'intende acquisita e l'Amministrazione regionale procede comunque alla nomina del commissario.

4. I commissari straordinari di cui al comma 2, oltre a esercitare tutti i poteri di gestione degli enti cui sono preposti, devono predisporre tutti gli atti necessari alla definizione del nuovo assetto del Servizio sanitario regionale, coordinando le relative attività in relazione a quanto disposto all'art. 11. In funzione del nuovo assetto del Servizio sanitario regionale, dal 1° gennaio 2019 il presidio ospedaliero di Udine costituisce funzionalmente hub di riferimento per le sedi ospedaliere di Latisana e di Palmanova. I commissari di cui al comma 2, lettere b) e c), in particolare, regolano con intesa quanto disposto all'art. 11, comma 4, lettera b), e comma 6, lettera b), assicurando la continuità dell'assistenza attraverso il mantenimento delle prestazioni e lo sviluppo dei servizi resi nei presidi spoke.

5. Il commissario straordinario dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute, entro sei mesi dalla nomina, definisce l'organizzazione e il funzionamento dell'ente cui è preposto mediante l'adozione dell'atto aziendale di cui all'art. 3, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502/1992.

6. I commissari straordinari, entro il 31 dicembre 2019, elaborano per la parte di competenza un atto di organizzazione e di funzionamento per i nuovi costituendi enti del Servizio sanitario regionale, affinché entro sei mesi dalle nomine dei nuovi direttori generali questi ultimi adottino l'atto aziendale di cui all'art. 3, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502/1992.

7. Fino all'adozione di ogni nuovo atto aziendale continua a trovare applicazione l'atto aziendale esistente.

8. I commissari straordinari provvedono, mediante reciproche intese, a definire i rapporti di debito e di credito inerenti alle spese di manutenzione, alla regolazione dei rapporti giuridici in corso alla data del trasferimento dei beni e all'eventuale assegnazione in uso di immobili, o parte di essi, a titolo oneroso o non oneroso.

9. I commissari straordinari, nell'esercizio delle relative funzioni, sono coadiuvati, per ciascuna azienda cui sono preposti e per la durata del commissariamento, da due vicecommissari straordinari cui sono attribuiti rispettivamente i poteri e le funzioni del direttore amministrativo e del direttore sanitario, e da un ulteriore vicecommissario straordinario cui sono attribuiti i poteri e le funzioni del direttore dei servizi sociosanitari ove previsto. Il commissario straordinario dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute è coadiuvato da due vicecommissari straordinari, cui sono attribuiti rispettivamente i poteri e le funzioni di direttore amministrativo e i poteri e le funzioni di coordinamento per l'attuazione del nuovo assetto del Servizio sanitario regionale, nonché, in relazione a quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lettera a), da un ulteriore vicecommissario straordinario cui sono attribuiti i poteri e le funzioni del direttore sanitario. I vicecommissari sono nominati dal commissario che li individua tra soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 502/1992. Ai vicecommissari, ivi compreso il vicecommissario con funzioni di coordinamento, si applica la disciplina giuridica, economica e previdenziale prevista per i direttori amministrativo, sanitario o sociosanitario degli enti del Servizio sanitario regionale.

10. Gli organi di vertice degli enti del Servizio sanitario regionale sono nominati con deliberazione della Giunta regionale.


Art. 13.

Trasferimento dei beni mobili e immobili

1. I commissari straordinari di cui all'art. 12, in relazione all'assetto di tutti gli enti del Servizio sanitario regionale, come disposto dall'art. 11, previo parere del commissario straordinario dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute, adottano l'atto ricognitivo dei beni e dei rapporti oggetto di trasferimento e lo trasmettono alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità.

2. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili, nonché di ogni altro rapporto giuridico attivo e passivo, in relazione all'assetto di cui all'art. 11, avviene a titolo gratuito.

3. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992, costituisce titolo per la trascrizione nei pubblici registri mobiliari e immobiliari il decreto del Presidente della Regione, da adottarsi previa deliberazione della Giunta regionale, recante la presa d'atto della ricognizione di cui al comma 1.



Art. 14.

Norma transitoria

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 20 della legge regionale n. 49/1996, il termine del 31 dicembre in relazione all'adozione del programma annuale e del bilancio preventivo degli enti del Servizio sanitario regionale per l'anno 2019 è prorogato al 31 marzo 2019.

2. Nelle more della costituzione delle Conferenze dei sindaci di cui all'art. 7, il parere sulla nomina del direttore dei servizi sociosanitari è assunto a maggioranza di voti espressi dai Comuni, rientranti nel territorio di competenza di ciascuna azienda, e viene reso dal sindaco più anziano d'età.

Art. 15.

Norma finanziaria

1. All'attuazione della presente legge si provvede con il fondo sanitario regionale.

Art. 16.

Modifiche e abrogazioni

1. I riferimenti contenuti nella vigente normativa relativi all'elenco regionale dei direttori generali si intendono fatti all'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale di cui al decreto legislativo n. 171/2016.

2. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) l'art. 8, comma 7, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (legge finanziaria 2010);

b) gli articoli 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, l'art. 14, comma 1, l'art. 32, l'art. 35, commi 1 e 2, e l'art. 36 della legge regionale n. 17/2014;

c) dal 1° gennaio 2019, l'art. 7 della legge regionale n. 17/2014;

d) dal 1° gennaio 2020, gli articoli 4, 6, 13 e l'art. 19, commi 9 e 10, della legge regionale n. 17/2014;

e) dal 1° gennaio 2020, l'art. 5, fatta eccezione per il comma 1, lettera e), e il comma 9, della legge regionale n. 17/2014.

3. Al comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), le parole «di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria),» sono soppresse.

4. Tutti i riferimenti normativi e regolamentari alle disposizioni abrogate dal presente articolo devono intendersi come richiami alle norme corrispondenti della presente legge.

Art. 17.

Norma di rinvio

1. Per quanto non disposto dalla presente legge, si applicano il decreto legislativo n. 502/1992, il decreto legislativo n. 517/1999 e le altre norme statali e regionali vigenti.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 17 novembre 2018

FEDRIGA

(*Omissis*).

19R00069

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2018, n. 28.

Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 1, Supplemento Ordinario n. 1 del 4 gennaio 2019*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE


PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Attività produttive

1. Al comma 1 dell'art. 85 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), le parole «è comunicata dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, su richiesta della Direzione centrale competente in materia di commercio» sono sostituite dalle seguenti: «è dichiarata entro il 31 marzo di ogni anno alla Direzione centrale competente in materia di commercio.».



2. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 99 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), è sostituita dalla seguente:

«*b*) una relazione triennale, entro il 30 giugno dell'anno successivo al triennio di riferimento, che illustra lo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge e, in particolare:

1) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione;

2) il numero di domande presentate, di quelle accolte, l'ammontare degli incentivi concessi, l'ammontare degli incentivi erogati in relazione ai diversi interventi previsti;

3) le tempistiche dei procedimenti contributivi;

4) i livelli occupazionali delle imprese insediate nell'ambito degli agglomerati industriali di competenza dei consorzi.».

3. All'art. 34 della legge regionale n. 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I periodi in cui possono essere effettuate le vendite di fine stagione invernale ed estiva, con riferimento ai prodotti di carattere stagionale o di moda, che non vengono venduti entro un certo periodo di tempo, sono così stabiliti in via generale:

a) vendite di fine stagione invernale: dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania e fino al 31 marzo; quando il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincide con il lunedì, l'inizio dei saldi è anticipato al sabato;

b) vendite di fine stagione estiva: dal primo sabato di luglio al 30 settembre.»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di commercio, i periodi di cui al comma 2 possono essere modificati per specifiche esigenze correlate al periodo stagionale.».

4. Alla lettera *d*) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 16 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti), le parole «da ciascuna delle» sono sostituite dalle seguenti: «designato congiuntamente dalle».

5. La rubrica dell'art. 87 della legge regionale n. 29/2005 è sostituita dalla seguente: «(Salvaguardia e valorizzazione dei locali storici e delle attività storiche del Friuli-Venezia Giulia)».

6. All'art. 87 della legge regionale n. 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo la parola «valorizza» sono aggiunte le seguenti: «, come locali storici,», dopo la parola «artistico» è aggiunta la seguente: «e» e dopo la parola «culturale» è aggiunta la seguente: «e»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. La regione valorizza e salvaguarda, come attività storica, i pubblici esercizi e gli esercizi commerciali che risultino essere in esercizio da almeno sessanta anni.

1-*ter*. Per i locali storici e le attività storiche, l'attività e la merceologia offerte devono essere specificatamente ed inequivocabilmente legate alla tradizione, al territorio e all'economia locale.»;

c) al comma 2 dopo la parola «storici» sono aggiunte le seguenti: «e delle attività storiche», le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1 bis» e dopo la parola «locali» sono aggiunte le seguenti: «e attività»;

d) al comma 4 le parole «e alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio,» sono soppresse;

e) al comma 5 dopo la parola «locali» sono aggiunte le seguenti: «o le attività»;

f) al comma 6 dopo le parole «Locale storico del Friuli Venezia Giulia» sono inserite le seguenti: «o di "Attività storica del Friuli-Venezia Giulia"»;

g) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-*bis*. La regione, con deliberazione della propria Giunta pubblicata sul BUR, può disporre la revoca del riconoscimento qualora:

a) vi sia da parte dell'impresa titolare una alterazione strutturale delle caratteristiche sulla base delle quali è stato assegnato il riconoscimento;

b) venga meno, per cessazione dell'attività o per sua trasformazione, o per modifica di destinazione d'uso o di altra caratteristica fondamentale del punto vendita o del luogo storico riconosciuto, uno o più dei requisiti su cui si fonda la motivazione del riconoscimento attribuito.»;

h) al comma 9 le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-*bis*».


7. Alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell'art. 42 è inserito il seguente:

«1-*bis*. È fatto obbligo agli esercenti strutture ricettive turistiche e a coloro che intendono locare per finalità turistiche ai sensi dell'art. 47-*bis*, di rappresentare chiaramente in ogni forma di pubblicità e comunicazione rivolta all'utente finale, comprensive degli annunci on-line e della distribuzione mediante cataloghi, il numero di stelle, il tipo o la categoria cui la struttura o l'alloggio appartengono, in conformità alle disposizioni contenute negli allegati alla presente legge e senza citazione dei punteggi in base ai quali la classificazione, per stelle, tipo o categoria, è attribuita.»;

b) al comma 4 dell'art. 46 le parole «250» e «1.000» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1.000» e «4.000».

8. Fatta salva la priorità per le imprese di cui all'art. 2, comma 81, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), le risorse di cui al medesimo art. 2, comma 81, della legge regionale n. 14/2016 e di cui all'art. 1, comma 15, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), possono essere



destinate al rilascio di garanzie a favore di altre imprese aventi sede legale o operativa in Friuli-Venezia Giulia.

9. Al comma 91 dell'art. 2 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), le parole «di cui alla deliberazione della giunta regionale 19 gennaio 2007, n. 59 (Legge regionale n. 27/1999, art. 2, come sostituito dall'art. 14 della legge regionale n. 4/2005. Individuazione del «distretto industriale della sedia»), e il distretto industriale del mobile di cui alla deliberazione della giunta regionale 2 marzo 2007, n. 411 (Legge regionale n. 27/1999, art. 2, come sostituito dall'art. 14 della legge regionale n. 4/2005. Individuazione del distretto industriale del mobile)» sono sostituite dalle seguenti: «e il distretto industriale del mobile come definiti con deliberazioni della giunta regionale».

10. Fatta salva la priorità per le imprese che formano i distretti della sedia e del mobile, le risorse relative al finanziamento straordinario di cui all'art. 2, comma 91, della legge regionale n. 11/2011, possono essere destinate al rilascio di garanzie a favore delle altre imprese che formano la filiera produttiva regionale della casa, come individuata con deliberazione della giunta regionale in armonia con la Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

11. Al comma 18 dell'art. 2 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), le parole «all'ufficio vigilante per la presa d'atto mediante deliberazione della giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «alla Direzione vigilante competente».

12. All'art. 5 della legge regionale 9 giugno 2017, n. 23 (Norme in materia di Birra Artigianale del Friuli-Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alla fine, le parole «secondo le modalità organizzative e i criteri stabiliti dalla giunta regionale con il regolamento di cui all'art. 6, anche stipulando apposite convenzioni, con enti qualificati» sono soppresse;

b) al comma 2 le parole «dall'art. 3 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente)».

13. L'art. 6 della legge regionale n. 23/2017 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. — 1. Per le finalità di cui all'art. 2, comma 1, la giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, di concerto con l'Assessore competente in materia di agricoltura, adotta un regolamento attuativo della presente legge che, in particolare, individua:

a) i criteri e le modalità per l'iscrizione dei birrifici artigianali del Friuli-Venezia Giulia al Registro di cui all'art. 2, comma 2, lettera h), e le modalità di tenuta del Registro medesimo;

b) i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai birrifici artigianali per progetti finalizzati alla qualità del prodotto e all'innovazione del processo produttivo.».

14. L'art. 7 della legge regionale n. 23/2017 è abrogato.


15. Il Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) è autorizzato a impiegare le risorse di cui all'art. 2, commi 58 e 59, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), non utilizzate nell'anno 2017, per il finanziamento delle domande di contributo di cui all'art. 100 della legge regionale n. 29/2005 presentate nell'esercizio 2019.

16. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), è sostituito dal seguente:

«2. Le dotazioni del Fondo per lo sviluppo sono destinate all'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate, della durata massima di venticinque anni, a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e delle imprese dei servizi, nonché di liberi professionisti, aventi sede operativa nel territorio regionale, per la realizzazione di iniziative di investimento e sviluppo aziendale, con priorità per i progetti di imprenditoria giovanile e femminile.».

17. Alle domande presentate ai sensi dell'art. 62, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), sui bandi emanati entro il 31 luglio 2018 non trova applicazione quanto disposto dall'art. 17, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2017, n. 27 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per l'attività promozionale, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)).

18. In considerazione dell'esigenza di provvedere alla conservazione degli impianti e di migliorare la fruibilità dell'area sciabile esistente, prioritaria rispetto alle precedenti progettualità volte alla realizzazione di nuove piste per l'estensione del polo sciistico di Sella Nevea verso l'area del Montasio, il finanziamento di cui all'art. 2, comma 27, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), a favore dell'Agenzia regionale Promotur, concesso con il decreto del direttore del servizio del turismo di data 4 dicembre 2015, n. 4751, e successivamente confermato con decreto del direttore del servizio del turismo 28 febbraio 2018, n. 498, a PromoTurismoFVG, è devoluto per la realizzazione di opere strutturali e infrastrutturali nella località di Sella Nevea, destinate al potenziamento e all'integrazione del sistema d'innervamento artificiale, nonché di interventi di sistemazione del polo sciistico, necessari per la fruizione in piena sicurezza del demanio sciabile esistente, e di miglioramento della logistica del polo stesso funzionale anche alla gestione tecnica degli impianti esistenti e all'utilizzo dei servizi turistici da parte dell'utenza.



19. Per le finalità di cui al comma 18, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, PromoTurismoFVG presenta alla direzione centrale competente in materia di attività produttive un'istanza di conferma del finanziamento complessivamente assegnato corredata di relazione tecnica, preventivo di spesa e cronoprogramma riferiti al quadro aggiornato degli interventi da realizzare, con evidenza di quelli nuovi.

20. Con il decreto di conferma del finanziamento a favore degli interventi, anche oggetto di precedenti concessioni di contributo a valere su medesimo finanziamento, ritenuti conformi alle priorità di cui al comma 18, sono fissati i termini di avvio, conclusione e rendicontazione della spesa relativamente ad interventi modificati o nuovi da finanziare.

21. L'ente pubblico economico PromoTurismoFVG è autorizzato a utilizzare le somme concesse nell'anno 2017, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), per la complessiva attività di manutenzione e gestione delle piste di fondo, per la parte non utilizzata nel corso dell'anno 2017, a copertura delle analoghe spese da sostenersi nell'anno 2019.

22. Dopo la lettera *o*) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), è aggiunta la seguente: «*o bis*) gestori dei punti informativi di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).».

23. La lettera *c*) del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), è sostituita dalla seguente:

«*c*) possono istituire punti informativi con lo scopo di fornire informazioni turistiche e offrire tutela e accoglienza al turista, distinti dagli Uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) di cui all'art. 8, o istituire IAT ai sensi dell'art. 8, comma 2; la gestione dei predetti punti informativi può venir affidata alle Pro Loco mediante apposite convenzioni;».

24. È fissato al 31 dicembre 2020 il nuovo termine di conclusione, da parte delle Unioni territoriali intercomunali delle Valli e delle Dolomiti Friulane e del Natisone, degli interventi rispettivamente inclusi nei Piani di azione locale 2009-2011 delle Comunità montane del Friuli Occidentale e del Torre, Natisone e Collio, finanziati ai sensi della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 (Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano), e oggetto dei provvedimenti di deroga adottati ai sensi dell'art. 2, comma 99, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017).

25. La rendicontazione delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 24 coincide con la rendicontazione del piano di azione locale in cui sono inclusi, secondo quanto previsto dall'art. 10 della legge regionale n. 4/2008.

26. È fissato al 31 dicembre 2019 il nuovo termine di conclusione, da parte dell'Unione territoriale intercomunale del Natisone, degli interventi inclusi nel Programma straordinario per l'anno 2008 della Comunità montana del Torre, Natisone e Collio, finanziati ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 4/2008 e oggetto dei provvedimenti di deroga adottati ai sensi dell'art. 2, comma 96, della legge regionale n. 20/2015.

27. Ai fini della erogazione del saldo del finanziamento del Programma di cui al comma 26, la rendicontazione della spesa prevista dall'art. 11, comma 5, della legge regionale n. 4/2008 è presentata dall'Unione territoriale intercomunale del Natisone entro sei mesi dal termine di cui al comma 26.

28. Al comma 83 dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), la parola «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque».

29. La proroga prevista dall'art. 2, comma 83, della legge regionale n. 27/2014 è autorizzata in sanatoria per la rendicontazione, da parte dell'Unione territoriale intercomunale del Natisone, dell'intervento «B3 Sviluppo rurale - Viabilità minore di collegamento transfrontaliero. Interventi sulla viabilità comunale collegante i valichi minori della Comunità montana» finanziato alla Comunità montana del Torre, Natisone e Collio con decreto n. 25/SPM del 29 giugno 2010, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge regionale n. 4/2008.

30. Al comma 69-*bis* dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), dopo le parole «nonché nell'Accordo per il credito 2015 siglato il 31 marzo 2015» sono aggiunte le seguenti: «e nel Nuovo accordo per il credito 2019 siglato il 15 novembre 2018».


31. Sono prorogati al 31 dicembre 2019 i termini fissati per la rendicontazione delle spese in relazione ai contributi concessi con i decreti di cui all'art. 2, comma 135, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016).

Art. 2.

Risorse agroalimentari, forestali e ittiche

1. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), le parole «. Sono indennizzabili, altresì, i danni arrecati dalla specie Orso bruno ad altri beni o attività» sono sostituite dalle seguenti: «, nonché i danni arrecati ad altri beni o attività.».

2. Nelle more dell'adeguamento del regolamento di cui all'art. 39, comma 1, lettera *b*), della legge regionale n. 6/2008, all'art. 11 della medesima legge regionale, come modificato dal comma 1, possono essere presentate domande di indennizzo per i danni arrecati, anche nell'anno 2018, dalle specie Sciacallo dorato (*Canis au-*



reus), Lince (*Lynx lynx*) e Lupo (*Canis lupus*) ai beni e alle attività estranee all'attività agricola o di allevamento e la relativa istruttoria è sospesa fino all'entrata in vigore del regolamento di modifica.

3. In via di interpretazione autentica dell'art. 6, comma 67, della legge regionale n. 15/2005 il finanziamento agevolato e il contributo in conto capitale si considerano concessi in alternativa tra loro secondo le modalità e i criteri stabiliti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 25 (Regolamento recante criteri e modalità applicabili per la concessione di aiuti a piccole e medie imprese in difficoltà che producono, trasformano e commercializzano prodotti agricoli, per la realizzazione di piani di ristrutturazione ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 18/2004 e dell'art. 6, comma 67, della legge regionale n. 15/2005), in attuazione dell'art. 16, comma 2, della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), che costituisce il regime di aiuto approvato dalla Commissione europea ed è il riferimento giuridico che detta le regole per il sostegno agli interventi per la ristrutturazione delle imprese in difficoltà che producono, trasformano e commercializzano prodotti agricoli.

4. All'art. 16 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: «e a seguito di attivazione di una delle procedure stabilite dall'art. 23, comma 43, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dal comma 2-*bis* dell'art. 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento)»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1.1 Il piano di ristrutturazione di cui al comma 1 è sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa ed è corredato della attestazione di fattibilità e attuabilità del piano, nonché di veridicità dei dati aziendali, rilasciata da un professionista iscritto al Registro dei revisori legali.»;

c) dopo il comma 1-*ter* sono inseriti i seguenti:

«1-*quater*. Presso la direzione competente in materia di agricoltura è istituita la Commissione per la valutazione dei piani di ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà, di seguito Commissione di valutazione, preposta a esprimere parere vincolante in merito alla concessione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1, alla riduzione dell'esposizione debitoria di cui al comma 1-*bis* e alla concessione del contributo in conto capitale di cui all'art. 6, comma 67, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005).

1-*quinqües*. La Commissione di valutazione è nominata con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, rimane in carica tre anni con possibilità di rinnovo dei suoi componenti ed è formata da:

a) il direttore della direzione centrale competente in materia di agricoltura o suo delegato, con funzione di Presidente;

b) un dirigente della direzione centrale competente in materia di agricoltura;

c) un dirigente della direzione centrale competente in materia di finanze;

d) un dipendente della regione, esperto nel settore agronomico;

e) due esperti dei settori economico, finanziario e creditizio esterni all'amministrazione regionale.

1-*sexies*. Ai componenti esterni della Commissione di valutazione è riconosciuto un gettone di presenza la cui entità è stabilita nella deliberazione di nomina.

1-*septies*. Le riunioni della Commissione di valutazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. La Commissione di valutazione si avvale del supporto tecnico-operativo e di segreteria della direzione centrale competente in materia di agricoltura.».

5. La Commissione tecnica prevista dall'art. 18 del decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 25 (Regolamento recante criteri e modalità applicabili per la concessione di aiuti a piccole e medie imprese in difficoltà che producono, trasformano e commercializzano prodotti agricoli, per la realizzazione di piani di ristrutturazione ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 18/2004 e dell'art. 6, comma 67, della legge regionale n. 15/2005), in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, cessa le proprie funzioni il giorno della deliberazione di nomina della Commissione di valutazione di cui all'art. 16 della legge regionale n. 18/2004, come modificato dal comma 4. La Commissione di valutazione si esprime in merito ai procedimenti in corso al momento della nomina.


6. I piani di ristrutturazione in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge sono esaminati dalla Commissione di valutazione, in applicazione di quanto previsto dal comma 5: a tal fine, entro il 31 marzo 2019, a pena di inammissibilità, i piani di ristrutturazione sono adeguati e le domande di aiuti sono integrate con la documentazione comprovante l'avvenuta attivazione delle procedure di cui all'art. 16, comma 1, della legge regionale n. 18/2004, come modificato dal comma 4, lettera *a)*, e con l'attestazione prevista dal medesimo art. 16, comma 1.1, come inserito dal comma 4, lettera *b)*. I termini di conclusione dei procedimenti iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione della documentazione.

7. All'art. 1-*bis* della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2-*bis* dopo le parole «degli indennizzi» sono inserite le seguenti: «e degli aiuti per l'attivazione degli interventi» e le parole «con regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «con appositi regolamenti»;

b) il comma 2-*ter* è sostituito dal seguente:

2-*ter*. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.».



8. A fronte della situazione di emergenza determinata dalla calamità che ha colpito vaste aree della regione nei giorni 28-30 ottobre 2018, l'amministrazione regionale attua misure di semplificazione per agevolare il recupero del legname nelle aree colpite e il celere ripristino della funzionalità del bosco, garantendo la continuità dell'attività delle imprese forestali che già operano in regione, estendendo la possibilità di operare ad altre imprese e snellendo per i proprietari forestali pubblici le modalità di vendita del legname.

9. Per le finalità di cui al comma 8 è prorogata di dodici mesi la validità dell'iscrizione delle imprese forestali nell'elenco di cui all'art. 25 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), e la validità dei patentini forestali di cui all'art. 40 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)).

10. La proroga di cui al comma 9 ha effetto per le iscrizioni e i patentini scaduti o in scadenza nel periodo intercorrente fra l'1 settembre 2018 e il 31 dicembre 2019, fatti salvi i procedimenti di rinnovo in corso o già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Per le finalità di cui al comma 8, le utilizzazioni forestali possono essere realizzate nelle zone interessate dalla calamità e fino al 31 dicembre 2019, anche dalle imprese non iscritte nell'elenco delle imprese forestali di cui all'art. 25 della legge regionale n. 9/2007, previa presentazione all'Ispettorato forestale competente per territorio di una comunicazione contenente:

a) l'elenco delle attrezzature e delle macchine che comprovano che l'impresa è in possesso dei requisiti di idoneità tecnica stabiliti dal decreto del direttore del servizio foreste e corpo forestale 27 aprile 2018, n. 1852 (decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274, art. 39, comma 3, lettera a) - Elementi minimi necessari a conseguire l'idoneità tecnica ai fini dell'iscrizione nell'elenco delle imprese forestali);

b) la copia degli attestati di partecipazione degli operatori forestali di cui l'impresa si avvale per le attività di cui al presente comma, a corsi di formazione sull'uso di macchine e attrezzature per lavori in bosco, organizzati da centri di formazione e aggiornamento professionale o da associazioni di categoria della regione, di altre regioni o di stati esteri.

12. In caso di realizzazione delle utilizzazioni forestali consentite ai sensi del comma 11, senza il possesso dei requisiti previsti dal medesimo comma 11, lettere a) e b), senza presentazione della comunicazione o al di fuori dei limiti di tempo e di luogo di cui ai commi 11 e 14 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 92, comma 4, della legge regionale n. 9/2007.

13. Per le finalità di cui al comma 8, nelle zone interessate dalla calamità e fino al 31 dicembre 2019, in deroga alle procedure di cui all'art. 21, comma 3, lettere a) e b), della legge regionale n. 9/2007, è consentita la vendita diretta per importi non superiori a 75.000 euro, I.V.A. esclusa.

14. Il termine del 31 dicembre 2019, previsto dal comma 11 e dal comma 13, può essere prorogato con deliberazione della giunta regionale, tenendo conto dell'avanzamento delle attività di recupero del legname e dello stato di ripristino della funzionalità del bosco raggiunti in ciascuna area colpita.»

15. Per l'anno 2019, sono sospesi i termini di presentazione delle domande di contributo per l'assegnazione di premi annuali ai proprietari di boschi, di cui all'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della regione del 13 aprile 2015, n. 74 (Regolamento recante modalità e criteri per l'assegnazione dei premi annuali ai proprietari pubblici o privati di boschi situati in regione, gestiti in forza di uno degli strumenti di pianificazione di cui all'art. 11, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)), in attuazione dell'art. 41-ter, comma 1 della stessa), in attuazione dell'art. 41-ter, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9.

16. Per l'anno 2019, sono sospesi i termini di presentazione delle domande di contributo per la realizzazione di impianti a biomassa legnosa, di cui all'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Regione del 22 dicembre 2016, n. 254 (Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di impianti energetici a biomassa legnosa, in attuazione dell'art. 41-ter, commi 10 e 14, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)), in attuazione dell'art. 41-ter, comma 10, della legge regionale n. 9/2007.

17. Per l'anno 2019, sono sospesi i termini di presentazione delle domande di assegnazione di risorse, di cui all'art. 12, comma 1, del decreto del Presidente della regione del 27 ottobre 2011, n. 259 (Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi in favore dei terreni incolti o abbandonati ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani)), in attuazione dell'art. 11 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10.

18. Alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 81 le parole «struttura regionale competente in materia di biodiversità» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale infrastrutture e territorio, di seguito direzione centrale competente,»;

b) il comma 2 dell'art. 81 è sostituito dal seguente:

«2. L'elenco regionale degli alberi monumentali è redatto e aggiornato annualmente sulla base dei dati risultanti dal loro censimento coordinato dalla Direzione centrale competente ed effettuato dai comuni i quali redigono propri elenchi comunali. In caso di inadempienza dei comuni provvede la direzione centrale competente.»;

c) l'art. 82 è sostituito dal seguente:

«Art. 82 (Disposizioni per la tutela, la gestione il controllo e la vigilanza degli alberi monumentali). — 1. La regione coordina le attività inerenti la tutela, la gestione,



il controllo e la vigilanza degli alberi monumentali inclusi nell'elenco di cui all'art. 81.

2. Gli interventi per le modifiche della chioma e dell'apparato radicale degli alberi monumentali, nonché per il loro eventuale abbattimento per casi motivati e improcrastinabili, sono autorizzati dalla Direzione centrale competente che può avvalersi della consulenza della struttura regionale competente in materia fitosanitaria. Sono comunicati alla Direzione centrale competente gli interventi di massima urgenza e, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, gli interventi di lieve modifica degli apparati degli alberi monumentali.

3. Con deliberazione della giunta regionale sono approvate linee guida per definire le metodologie degli interventi di cura e salvaguardia degli alberi monumentali e per individuare gli interventi soggetti a comunicazione ai sensi del comma 2 in conformità ai principi della disciplina statale in materia di tutela e gestione degli alberi monumentali.».

19. Alla fine del comma 11 dell'art. 11 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), sono aggiunte le seguenti parole: «, fatto salvo il rimborso delle spese che avviene con le modalità di cui all'art. 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale)».

20. La disposizione di cui all'art. 11, comma 11, della legge regionale n. 42/2017, come modificata dal comma 19, trova applicazione anche con riferimento alle sedute del Comitato ittico che si sono svolte prima dell'entrata in vigore della presente legge.

21. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 19 sono a carico del bilancio dell'ente tutela patrimonio ittico.

22. Alla legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5 (Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

«2. Con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di risorse agroalimentari, è approvato ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, il SISSAR che ha durata triennale ed è aggiornato annualmente.»;

b) al comma 3 dell'art. 2 le parole: «dello sviluppo dell'attività promossa dal centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura di cui all'art. 18 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), e» sono soppresse;

c) al comma 4 dell'art. 2 le parole: «e con il centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura» sono soppresse;

d) alla fine del comma 3 dell'art. 3 dopo le parole «all'attuazione» sono aggiunte le seguenti:

«, nonché attraverso l'attività di consulenza svolta dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA).»;

e) le lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 10 sono abrogate;

f) dopo il comma 1 dell'art. 10 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Costituiscono altresì servizi per la promozione delle conoscenze le seguenti attività svolte da ERSa, nell'ambito della propria attività istituzionale, in conformità alla programmazione di cui all'art. 2:

a) consulenza per la gestione aziendale e interaziendale, compresa l'organizzazione e la programmazione dell'offerta;

b) consulenza e assistenza specialistica altamente qualificata per specifici settori produttivi compresa la lotta guidata e integrata in ambito fitosanitario.»;

g) al comma 1 dell'art. 11 e al comma 1 dell'art. 12 dopo le parole:

«art. 10» sono aggiunte le seguenti: «, comma 1»;

h) al comma 2 dell'art. 12 le parole «da c) a f)» sono sostituite dalle seguenti: «da d) a f)»;

i) al comma 1 dell'art. 13 le parole: «95 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento»;

j) al comma 1 dell'art. 15 dopo le parole «promozione delle conoscenze» sono aggiunte le seguenti: «di cui all'art. 10, comma 1»;

k) alla lettera a) del comma 1 dell'art. 15 le parole «lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a)»;

l) alla lettera b) del comma 1 dell'art. 15 le parole «, lettere c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera d)»;

m) al comma 3 dell'art. 15 le parole «la maggior parte del personale» sono sostituite dalle seguenti: «il personale»;

n) ai commi 5 e 6 dell'art. 15 e al comma 1 dell'art. 18 le parole: «lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a)».


23. Al comma 72 dell'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), le parole «entro il 31 luglio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2019».

24. All'art. 11 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 16 le parole «, da rendicontarsi secondo le indicazioni della giunta regionale» sono soppresse;

b) dopo il comma 16-bis sono aggiunti i seguenti:

«16-ter. Compatibilmente con la normativa statale e regionale in materia di spesa pubblica inerente il personale, al personale operaio dipendente si applicano il Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti, il Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Udine, sede dell'ente, e il contratto integrativo aziendale sottoscritto dal direttore generale dell'ente medesimo con i soggetti aventi rappresentatività sindacale.



16-*quater*. La procedura per l'integrazione contrattuale di cui al comma 16-*ter* ha luogo secondo le modalità previste dall'art. 88, comma 4-*bis*, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), per il personale operaio assunto con contratto di diritto privato presso la direzione centrale competente in materia di risorse forestali, fatta salva l'osservanza delle seguenti disposizioni:

a) la partecipazione alle trattative con la controparte, quale rappresentante dell'amministrazione regionale, e la sottoscrizione del contratto è attuata dal direttore generale dell'ETPI;

b) l'ipotesi di integrazione contrattuale è inviata all'Avvocatura della regione e alla direzione centrale competente in materia di bilancio, per il parere e il controllo di competenza, attraverso la direzione centrale vigilante.

16-*quinqües*. Fino alla conclusione della procedura di cui al comma 16-*quater* continua a trovare applicazione il contratto integrativo di ente degli operai dell'ente tutela pesca vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021).».

25. Alla lettera a) del comma 4-*bis* dell'art. 88 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000), le parole «Direzione generale» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale competente in materia di personale».

26. Al comma 14 dell'art. 2 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali), le parole «per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2018 e 2019».

Art. 3.

Ambiente ed energia

1. All'art. 3 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno dell'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8 le parole «1 gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1 gennaio 2021»;

b) al comma 9 le parole «1 gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1 gennaio 2021».

2. Dopo il comma 8 dell'art. 35 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione carburanti), è inserito il seguente:

«8-*bis*. Nel caso di nuova realizzazione o di ristrutturazione totale degli impianti di cui all'art. 34, comma 1, lettere f) e g), l'autorizzazione unica prevede, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di infrastrutture per combustibili alternativi), l'obbligo di installazione di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 257/2016, nonché di rifornimento di GNC o di GNL anche in sola modalità self service, con esclusione degli impianti di distribuzione dei carburanti situati nelle aree svantaggiate e fatta salva la sussistenza di una delle impossibilità tecniche indicate dall'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 257/2016. Nel caso in cui le citate impossibilità tecniche sussistano contemporaneamente, l'autorizzazione unica prevede l'obbligo di installazione di impianti di distribuzione di GPL.».

3. All'art. 47-*bis* della legge regionale n. 19/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque»;


b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. In deroga a quanto previsto dall'art. 35, la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 27 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).».

4. Al comma 41-*quater* dell'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), le parole «Fino alla devoluzione del patrimonio di EZIT in liquidazione ai sensi dell'art. 10, comma 5 duodecies, della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 25 (Disciplina dell'Ente Zona Industriale di Trieste),» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2019».

5. Dopo la lettera f-*ter*) del comma 4 dell'art. 8 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici), è aggiunta la seguente:

«f-*quater*) gli impianti di illuminazione inseriti in ambiti di elevato pregio storico, culturale e architettonico e realizzati con apparecchi artistici, limitatamente alle disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2, lettera a), fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dalle specifiche tecniche (criteri di base) 4.2.3.9 "Flusso luminoso emesso direttamente dall'apparecchio di illuminazione verso l'emisfero superiore" di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica).».



Art. 4.

Assetto del territorio e edilizia

1. Alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4-*bis* dell'art. 11 è sostituito dal seguente:

«4-*bis*. Il regolamento di cui al comma 3 produce i suoi effetti dal 19 aprile 2016 per gli incarichi conferiti da quella data. Per gli incarichi attribuiti anteriormente a tale data continua ad applicarsi la disciplina regolamentare previgente, in quanto compatibile con le norme nel tempo succedutesi.»;

b) dopo la lettera *h*) del comma 1 dell'art. 40 è aggiunta la seguente:

«*h-bis*) indicazione dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di gara svolte dalla rete di stazioni appaltanti.»;

c) dopo il comma 1 dell'art. 44 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Le unità specializzate di cui al comma 1 sono composte da personale appartenente al comparto unico regionale, anche in quiescenza, nonché da professionisti regolarmente iscritti agli ordini professionali, ritenuti idonei in base alla propria competenza professionale.

1-*ter*. Presso la struttura regionale competente in materia di lavori pubblici è istituito l'elenco dei soggetti idonei di cui al comma 1-*bis*. L'inclusione nell'elenco avviene tramite domanda dei soggetti interessati con allegata la documentazione idonea a dimostrare la propria competenza professionale.»;

d) al comma 3 dell'art. 44-*bis* dopo le parole «convenzioni o accordi tra gli enti» sono aggiunte le seguenti: «, anche per lo svolgimento delle funzioni di commissario nelle commissioni giudicatrici»;

e) all'art. 56 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'ente pubblico beneficiario è autorizzato a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, rispetto al quadro economico iniziale, per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli finanziati, di cui sia riconosciuta la necessità in un quadro economico approvato dall'ente.»;

2) dopo il comma 4-*bis* la numerazione del successivo comma «4 bis» è sostituita dalla seguente: «4-*ter*».

2. All'art. 4 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 56 le parole «entro l'1 marzo di ogni anno con le modalità e secondo quanto stabilito dai commi 56.1, 56-*bis*, 56-*bis* 1., 56-*bis* 2., 56 *ter*, 56-*ter* 1. e 56-*quater*» sono soppresse;

b) al comma 56.1 le parole: « anche più di» sono soppresse;

c) al comma 56-*bis* 2. il periodo: «Il venir meno di condizioni che modificano la posizione in graduatoria comporta la revoca del finanziamento.» è sostituito dal seguente: «Il venir meno di condizioni che hanno de-

terminato la posizione in graduatoria e il finanziamento dell'intervento, comporta l'archiviazione della domanda o la revoca del finanziamento qualora già concesso.»;

d) il comma 56-*ter* è sostituito dal seguente:

«56-*ter*. Le modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti sono determinate in base alle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di lavori pubblici, fino al 100 per cento della spesa prevista e ritenuta ammissibile e, comunque, nel limite stabilito dalla giunta regionale.»;

e) al comma 56-*quater* dopo le parole «possono essere autorizzate modifiche» sono inserite le seguenti: «al termine per la presentazione delle domande.».

3. Al comma 1-*quater* dell'art. 1 della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 (Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), il periodo: «Gli effetti dello strumento di pianificazione intercomunale sono recepiti a livello comunale da parte di ciascun comune partecipante alla UTI, ai fini dell'adeguamento del rispettivo PRGC, secondo la procedura di cui all'art. 8 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo), a eccezione di quanto previsto al comma 9, lettera *b*), del medesimo articolo.» è soppresso.

4. Al comma 14-*ter* dell'art. 1 della legge regionale 3 dicembre 2009, n. 22 (Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della regione), le parole «il dodicesimo mese a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Piano paesaggistico regionale» sono sostituite dalle seguenti: «due anni dopo l'approvazione del Piano paesaggistico regionale, avvenuta con decreto del Presidente della Regione 24 aprile 2018, n. 0111/Pres. (Decreto legislativo 42/2004. legge regionale 5/2007, art. 57, comma 10. Approvazione del Piano paesaggistico regionale)».

5. All'art. 48 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;


b) al comma 2 le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»; c) al comma 3 le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

6. All'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (legge finanziaria 2011), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 42 le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

b) al comma 43 le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

7. Al comma 16 dell'art. 5 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), le parole: «per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2018-2019».



8. Al comma 8 dell'art. 6 della legge regionale n. 20/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «finalizzati all'estensione» sono sostituite dalle seguenti: «, nonché per l'estensione»;

b) dopo le parole «innovazione digitale» sono aggiunte le seguenti: «in ottica Smart City»;

c) le parole «in materia di sviluppo di reti» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di ICT e sviluppo di reti».

9. Il comma 2 dell'art. 16 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), è sostituito dal seguente: «2. In caso di trasferimento della residenza avvenuto a causa di divorzio o separazione legale, ovvero di scioglimento della convivenza more uxorio, i contributi e le anticipazioni si trasferiscono al coniuge o convivente che continua a risiedere nell'alloggio e che ne acquista la proprietà, purché in possesso dei requisiti soggettivi al momento dell'istanza di subentro nel contributo. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi già verificati nei confronti del subentrante già cobeneficiario del contributo.».

10. Il disposto di cui al comma 9 si applica ai procedimenti in corso e ai procedimenti per i quali non è ancora intervenuta la restituzione della quota di contributo percepito e dei correlati interessi di legge.

11. All'art. 9 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'ultimo periodo del comma 26 è soppresso;

b) al comma 27 le parole « che posseggano, ad altro titolo, l'immobile nei limiti in cui è loro riconosciuto il diritto a eseguire le opere» sono sostituite dalle seguenti: «titolari di diritti reali»;

c) al comma 29 le parole: «con l'atto di prenotazione» sono sopresse;

d) dopo il comma 29 è inserito il seguente:

«29-bis. Il regolamento di cui al comma 29 stabilisce il livello di approfondimento richiesto alla documentazione tecnica da porre a fondamento del provvedimento di concessione.»;

e) al comma 30 le parole «, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università» sono sostituite dalle seguenti: «e territorio»;

f) il comma 31 è sostituito dal seguente:

«31. Le domande di contributo sono presentate alla direzione centrale infrastrutture e territorio, Servizio edilizia, che provvede alla concessione dei contributi sulla base della documentazione prevista dall'art. 59 della legge regionale n. 14/2002, così come precisata dal regolamento, e all'erogazione anche in via d'anticipazione previa fideiussione; sono ammissibili a contributo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda.».

12. Dopo il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 29 (Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità), è inserito il seguente: «1-bis. Gli interventi previsti dal presente arti-

colo non rientrano tra quelli che normativamente rivestono valenza sotto l'aspetto urbanistico-edilizio e conseguentemente per l'attuazione degli stessi non è richiesto alcun titolo abilitativo o qualsivoglia comunicazione ai sensi della legge regionale n. 19/2009, né è disposta l'osservanza di eventuali previsioni dettate dagli strumenti urbanistici.».

13. Il comma 6-bis dell'art. 18 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), è sostituito dal seguente:

«6-bis. Gli standard di cui al comma 1 possono essere ridotti fino a un massimo del 60 per cento per gli esercizi commerciali in Zona O1 - Silos per il recupero e il riuso del complesso "Magazzino Silos", oggetto dell'accordo di programma tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, il Comune di Trieste, la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali del Friuli Venezia Giulia, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, la SILOS S.p.A. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.».

14. Dopo il comma 9-quater dell'art. 33 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni), è inserito il seguente:

«9-quinquies. Per contribuire a soddisfare esigenze istituzionali degli organismi, anche statali o sovranazionali purché articolati localmente con funzione di presidio del territorio regionale, preposti ad attività di pubblica sicurezza, soccorso pubblico, sicurezza stradale e dei trasporti, prevenzione e contrasto di eventi calamitosi, la regione, anche avvalendosi dell'ausilio tecnico della società strumentale di cui al comma 1, è autorizzata a concedere l'utilizzo di quote di capacità trasmissiva della rete pubblica regionale. Tale messa a disposizione di risorse è regolata ai sensi del comma 9-ter.».


Art. 5.

Trasporti e diritto alla mobilità

1. Dopo il comma 2 dell'art. 68 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo n. 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), è aggiunto il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire un miglior efficientamento e razionalizzazione delle spese della società Friuli-Venezia Giulia Strade S.p.A., nonché per favorire una proficua mobilità del personale nell'ambito degli enti che esercitano le funzioni in materia di viabilità, a far data dall'1 gennaio 2019, al personale dirigente e non dirigente di nuova assunzione si applica il contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico. Ai dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2018, fino a nuove determinazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 2. Le disposizioni precedenti non si applicano al direttore generale della società.».

2. L'amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere un'intesa con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale per finire le modalità attuative dell'inserimento del porto di Monfalcone nel Sistema



Portuale del Mare Adriatico Orientale e il subentro nella gestione delle attività del porto di Monfalcone, ai sensi dell'art. 9, lettere *a*) e *b*), della legge regionale 31 maggio 2012, n. 12 (Disciplina della portualità di competenza regionale), con riguardo alle funzioni previste dall'art. 2, comma 3, lettere *e*), *g*) e *h*), attinenti alle autorizzazioni allo svolgimento delle attività commerciali e industriali, delle operazioni e dei servizi portuali, nonché alla temporanea sosta di merci e materiali, al rilascio delle concessioni per l'utilizzo dei beni demaniali nell'ambito portuale, ai servizi di interesse generale, alle manutenzioni ordinarie delle infrastrutture portuali e alle altre attività ordinarie afferenti al funzionamento del porto di Monfalcone.

3. L'amministrazione regionale è autorizzata a confermare il finanziamento assegnato con decreto n. 3294/2012 al Comune di Trieste a copertura dei costi, fino alla concorrenza massima del 60 per cento, del completamento degli interventi per la messa in sicurezza delle utenze deboli su via Giulia nel tratto tra piazza Volontari Giuliani e la Rotonda del Boschetto.

4. Ai fini di quanto previsto al comma 3 il comune invia alla direzione centrale competente la documentazione prevista dall'art. 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il comma 11 dell'art. 6 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), è sostituito dal seguente: «11. Il contributo di cui al comma 10 è assegnato annualmente sulla base di specifica istanza da presentarsi alla direzione centrale infrastrutture e territorio da parte dell'ente locale beneficiario entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di assegnazione delle risorse finanziarie.».

Art. 6.

Beni e attività culturali, sport e tempo libero

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo ventennale costante di 35.000 euro annui concesso, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 8 maggio 2000, n. 10 (Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli-Venezia Giulia), al Comune di Sacile con decreto n. 3962/CULT del 8 novembre 2007, per la realizzazione dell'intervento concernente il «Restauro del Torrione del Duomo», ancorché il Comune di Sacile non abbia rispettato i termini perentori di inizio e fine dei lavori.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Sacile presenta al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata di un nuovo cronoprogramma aggiornato dell'intervento.

3. Ai sensi del comma 1 il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza, provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di inizio e di

ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.

4. L'erogazione del contributo di cui al comma 1, già sospesa per un anno con decreto n. 4561/CULT del 4 dicembre 2013 e ulteriormente sospesa con decreti n. 2102/CULT del 4 giugno 2015 e n. 1.3519/CULT dell'11 settembre 2017, permane sospesa, in deroga al disposto dell'art. 47, comma 5, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sino alla comunicazione, da parte del suddetto Comune al Servizio competente in materia di beni culturali, dell'avvenuto inizio dei lavori entro il termine perentorio fissato con il provvedimento di conferma adottato ai sensi del comma 3.

5. I finanziamenti concessi ai sensi dell'art. 27, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), non sono cumulabili con altri finanziamenti previsti dalla normativa regionale per le medesime attività.

6. I commi da 1 a 10 e da 88 a 97-bis dell'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), sono abrogati.

7. Per le finalità di cui all'art. 7, commi 16 e 17, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (legge di stabilità 2018), l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere una proroga delle attività previste per l'annualità 2018 fino al 31 marzo 2019.

8. Il comma 5 dell'art. 23 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), è sostituito dal seguente:


«5. Possono fare parte di un sistema bibliotecario le biblioteche pubbliche e private situate nel territorio di una o più Unioni territoriali intercomunali anche non contigue, purché ricadenti in uno stesso ambito territoriale omogeneo di area vasta individuato dagli strumenti di pianificazione o programmazione regionali.».

9. Il comma 6 dell'art. 23 della legge regionale 23/2015 è abrogato.

10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 entrano in vigore l'1 gennaio 2020.

11. Ai fini della rendicontazione dei contributi concessi nell'esercizio 2018 per la realizzazione dei programmi annuali di attività degli Ecomusei riconosciuti di interesse regionale, in deroga a quanto disposto dall'art. 15, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 10 aprile 2018, n. 105 (Regolamento recante la definizione dei criteri e dei requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale ed i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia)), sono ammissibili le spese generate tra l'1 gennaio 2018 e il 30 aprile 2019, che risultano pertinenti allo svolgimento delle attività ecomuseali e chiaramente riferibili a tale periodo, e che sono pagate dal beneficiario entro il termine di presentazione del rendiconto.

12. L'amministrazione regionale è autorizzata a riconfermare il contributo decennale costante di 18.000 euro annui e il contributo decennale costante di 27.000 euro



annui concessi al Comune di Tavagnacco per investimenti nel settore dell'edilizia teatrale ai sensi dell'art. 7, comma 70, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006), a valere rispettivamente su risorse stanziare per l'anno 2007 e per l'anno 2008, per i lavori di miglioramento funzionale conclusivo dell'Auditorium di Feletto Umberto, a fronte di apposita istanza presentata al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di un nuovo cronoprogramma aggiornato.

13. Ai sensi del comma 12 il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza, conferma i contributi e fissa il nuovo termine perentorio di ultimazione dei lavori e di rendicontazione dei contributi stessi.

14. Al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 16/2014 la parola «triennali» è sostituita dalla seguente: «annuali».

15. Per la finalità di cui all'art. 3 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), il bando per l'anno 2019 è destinato alle associazioni e società sportive senza fini di lucro aventi sede operativa in Friuli Venezia Giulia, proprietarie di impianti sportivi o munite di idoneo titolo autorizzatorio dell'ente pubblico proprietario, purché, in tale ultimo caso, l'intervento non sia già finanziato nell'ambito della Concertazione delle politiche per lo sviluppo del sistema integrato, di cui all'art. 7 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali nn. 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), per gli anni 2019-2021.

16. L'amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso al Comune di Sequals con decreto n. 3962/CULT del 9 ottobre 2017, per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti sportivi comunali, nonché sino alla concorrenza dell'importo di 25.000 euro per il completamento e miglioramento del campo sportivo di Lestans a integrazione di quanto previsto nell'ambito della Concertazione delle politiche per lo sviluppo del sistema integrato per gli anni 2019/2021, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 18/2015.

17. Per le finalità di cui al comma 16 il Comune di Sequals presenta l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo concesso, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, unitamente a una relazione descrittiva e al relativo quadro economico di dettaglio dei nuovi interventi.

18. Con apposito decreto il servizio competente provvede a convertire il contributo per i nuovi interventi e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine di rendicontazione del contributo.

19. L'amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo ventennale costante di 24.976 euro annui concesso ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e ri-finanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei

beni ambientali e culturali. Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale), al Comune di Paularo con decreto n. 4573/CULT del 5 dicembre 2008 per l'intervento «Edificio Palucjan e Fontana Villafuori: acquisizione e restauro» e confermato con decreto n. 1152/CULT del 3 giugno 2011, ancorché il comune non abbia rispettato i termini di inizio, fine e rendicontazione dei lavori.

20. Per le finalità di cui al comma 19 il Comune di Paularo presenta al servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata di un nuovo cronoprogramma aggiornato dell'intervento.

21. Ai sensi del comma 19 il servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza, provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.

Art. 7.

Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia

1. Alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'art. 10 è sostituito dal seguente:

«2. La regione garantisce il servizio di formazione tramite i soggetti presenti sul territorio regionale accreditati ai sensi dell'art. 22.»;

b) dopo l'art. 22 è inserito il seguente:


«Art. 22-bis (*Soggetti utilizzatori di fondi paritetici interprofessionali*). — 1. Oltre ai soggetti pubblici non territoriali e privati di cui all'art. 22, comma 1, possono essere accreditati dall'amministrazione regionale per la realizzazione degli interventi di formazione di cui ai Fondi Paritetici Interprofessionali, istituiti con la legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, i soggetti, con sede legale o almeno una sede operativa nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, che possiedano i seguenti requisiti:

a) disponibilità di sedi formative, nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, idonee rispetto alle norme in materia di accessibilità, sicurezza e igiene, e adeguate rispetto alle esigenze formative e didattiche in termini di risorse infrastrutturali e logistiche;

b) dotazione di risorse professionali in possesso di adeguate credenziali e capacità gestionali, idonee a garantire, in un contesto organizzativo trasparente, il presidio funzionale dei processi di lavoro necessari per l'erogazione degli interventi formativi;

c) adeguatezza degli strumenti di relazione stabile con il territorio regionale e con gli attori del contesto istituzionale, produttivo ed economico locale;

d) rispetto delle disposizioni delle leggi vigenti in materia lavoristica, fiscale, tributaria, previdenziale e di regolarità contributiva;



e) non essere soggetto a procedure fallimentari o ad altre procedure concorsuali;

f) presenza di numero minimo di personale assunto con contratto di lavoro di tipo subordinato;

g) idonea copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile del personale e degli utenti;

h) affidabilità patrimoniale, economica e finanziaria;

i) pubblicità del bilancio annuale dell'ente;

j) presenza di un sistema di gestione della qualità finalizzato anche a verificare i livelli di efficacia, efficienza e gradimento maturati con riferimento alle attività formative realizzate;

k) affidabilità morale dei legali rappresentanti, dei componenti l'organo esecutivo e dei soggetti, anche non componenti l'organo esecutivo, dotati di poteri di firma.

2. I soggetti di cui al comma 1 non accedono ai contributi pubblici gestiti dall'amministrazione regionale finalizzati agli interventi formativi e non formativi di cui al titolo III, capo I e capo II.»;

c) dopo il comma 1 dell'art. 23 è inserito il seguente:

«1-bis. Con regolamento regionale sono disciplinate le disposizioni attuative relative ai requisiti di cui all'art. 22 bis, le modalità di presentazione alla Regione della domanda di accreditamento e di aggiornamento dello stesso da parte dei soggetti di cui all'art. 22-bis, la documentazione necessaria, la procedura di accertamento del possesso dei requisiti e di rilascio dell'accREDITAMENTO da parte del responsabile della struttura competente, nonché le fattispecie di sospensione e revoca dell'accREDITAMENTO di cui all'art. 25 bis.»;

d) dopo il comma 2 dell'art. 24 è aggiunto il seguente:

«2-bis. I soggetti accreditati ai sensi dell'art. 22 sono iscritti nella sezione Prima dell'elenco di cui al comma 1, i soggetti accreditati ai sensi dell'art. 22-bis sono inseriti nella sezione Seconda del medesimo elenco.»;

e) dopo l'art. 25 è inserito il seguente:

«Art. 25-bis (Sospensione e revoca dell'accREDITAMENTO per i soggetti di cui all'art. 22-bis). — 1. I soggetti di cui all'art. 22-bis sono tenuti al rispetto del principio di leale collaborazione, correttezza e trasparenza nei confronti dell'amministrazione regionale e degli obblighi stabiliti con il regolamento di cui all'art. 23, comma 1-bis, inerente il mantenimento dei requisiti di accREDITAMENTO.

2. La sospensione dell'accREDITAMENTO concesso ai soggetti di cui all'art. 22-bis è prevista per un periodo di tre mesi in caso di ripetuti comportamenti dilatori o non collaborativi dei soggetti accreditati.

3. La revoca dell'accREDITAMENTO è prevista nelle ipotesi di:

a) perdita di uno o più requisiti di accREDITAMENTO;

b) accertamento di un'infrazione sanzionabile con la sospensione, qualora sia già stata irrogata la sanzione della sospensione per tre volte nel corso dei trentasei mesi precedenti.

4. La revoca dell'accREDITAMENTO comporta la cancellazione dell'ente dall'elenco di cui all'art. 24, comma 2-bis.

5. La sospensione e la revoca dell'accREDITAMENTO sono disposte con decreto del responsabile della struttura regionale competente.»;

f) il comma 5 dell'art. 34 è sostituito dal seguente comma:

«5. La regione effettua il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2000, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e delle normative di settore, nonché del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali GDPR 27 aprile 2016 n. 679/2016.».

2. Per l'anno accademico 2019-2020 l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è articolato in tre fasce in base alla condizione economica dello studente, commisurata al livello dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE):

a) 120 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE inferiore o pari a quello previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;

b) 140 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al livello minimo e fino al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;

c) 160 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio.

3. Con riferimento ai contributi concessi ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5, commi 1, 1-bis e 2, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (legge finanziaria 2004), le istituzioni scolastiche sono autorizzate a presentare i rendiconti relativi all'anno scolastico 2017-2018 entro la data del 31 gennaio 2019.

4. All'art. 5 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 59 (Sovvenzione regionale alle scuole e agli istituti di musica con finalità professionali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «anni 2017, 2018 e 2019»;


b) al comma 2 le parole «anno scolastico 2015-2016 e 2016-2017» sono sostituite dalle seguenti: «anno scolastico 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018».

5. All'art. 8 della legge regionale 6 novembre 2018, n. 25 (Disposizioni finanziarie intersettoriali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 22 le parole «2016/2017» sono sostituite dalle seguenti: «2017/2018»;

b) al comma 23 le parole «dall'entrata in vigore della legge» sono sostituite dalle seguenti: «dall'entrata in vigore della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021)».

6. L'amministrazione regionale, in considerazione che il 2018 è stato il primo anno di applicazione, è autorizzata, in via straordinaria, a riconoscere l'assegno di cui all'art. 8, commi da 14 a 21, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), al nucleo familiare titolare di



Carta Famiglia che nel 2018, avendone i requisiti, non ha presentato la domanda di accesso al beneficio entro i termini previsti dall'art. 8, comma 16, della legge regionale n. 14/2018.

7. Il nucleo familiare per poter accedere al beneficio di cui al comma 6, deve presentare domanda al comune o all'Unione territoriale intercomunale (UTI) competenti per territorio al rilascio di Carta Famiglia entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

8. L'assegno di cui al comma 6 è riconosciuto per due annualità dalla presentazione della domanda di cui al comma 7.

9. Per tutto quanto non previsto dai commi 6, 7 e 8, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 8, commi da 14 a 21, della legge regionale n. 14/2018.

10. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22, (Assestamento del bilancio 2007), dopo le parole «a soggetti in situazione di svantaggio» sono inserite le seguenti: «, in particolare a favore di persone con disabilità».

11. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 12 aprile 2017, n. 7 (Disposizioni per il sostegno all'occupabilità dei giovani - AttivaGiovani -, per il sostegno all'assunzione con contratti di lavoro subordinato di prestatori di lavoro accessorio e misure sperimentali di accompagnamento intensivo alla ricollocazione), è sostituito dal seguente:

«1. Sono soggetti destinatari degli interventi di cui all'art. 2, i giovani di età compresa tra i diciotto anni compiuti e i trenta anni non compiuti, residenti o domiciliati in regione, che nei dodici mesi precedenti all'intervento non hanno svolto attività di lavoro subordinato per più di trenta giorni complessivi e non hanno usufruito di percorsi formativi finalizzati al rilascio di un titolo di studio.».

12. L'amministrazione regionale autorizza il Comune di Trieste a impiegare le risorse residue risultanti, non utilizzate sul fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia per l'anno educativo 2016/2017, per complessivi 325.845,82 euro, a copertura dei maggiori oneri per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia, di cui all'art. 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), dell'anno educativo 2018/2019 a seguito di un ricalcolo generale da parte del Comune di Trieste sulle tariffe attribuite e sui conseguenti contributi per l'abbattimento delle tariffe medesime in relazione alle domande presentate entro il termine del 31 maggio 2018.

Art. 8.

Salute, politiche sociali e disabilità

1. A decorrere dall'1 aprile 2019, le aziende sanitarie riconoscono, con cadenza annuale, ai pazienti affetti da morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme, un contributo di importo pari a quello stabilito dal decreto del Ministro della salute adottato in attuazione dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123 (Norme per la protezione dei soggetti malati

di celiachia). Gli importi stabiliti dalla deliberazione della giunta regionale, approvata ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 (disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale), sono conseguentemente adeguati.

2. Con la decorrenza di cui al comma 1, sono abrogati i commi 1 e 2 dell'art. 9 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009).

3. Al comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 18 (disposizioni per la tutela delle donne affette da endometriosi), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «e le modalità» sono soppresse;

b) dopo le parole «al comma 2» sono aggiunte le seguenti: «, che sono concessi ed erogati in via anticipata nella misura del 100 per cento della spesa ammessa».

4. All'art. 13 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica le parole «addestramento e custodia a fini commerciali» sono sostituite dalle seguenti: «custodia a fini commerciali e addestramento professionale o senza fini di lucro»;

b) al comma 2 dopo la parola «addestrare» sono inserite le seguenti: «professionalmente o senza fini di lucro»;

c) al comma 5 dopo la parola «addestramento» sono inserite le seguenti: «professionale o senza fini di lucro».

5. All'art. 14 della legge regionale n. 20/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica dopo la parola «Addestramento» sono aggiunte le seguenti: «professionale o senza fini di lucro»;

b) al comma 3 le parole «o privato» sono sostituite dalle seguenti: «o senza fini di lucro».

6. Al comma 1 dell'art. 33 della legge regionale n. 20/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole «51,60 euro a 77,50» sono sostituite dalle seguenti: «100 euro a 600»;

b) alla lettera c) le parole «60 euro a 300» sono sostituite dalle seguenti: «100 euro a 600»;


c) alla lettera d) le parole «250 euro a 350» sono sostituite dalle seguenti: «100 euro a 600» e le parole «di 300» sono sostituite dalle seguenti: «da 100 euro a 600»;

d) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«f-bis) da 1.500 euro a 9.000 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1 bis, e di cui all'art. 13, comma 1.».

7. Dopo l'art. 3 della legge regionale 12 dicembre 2006, n. 26 (disciplina dei cimiteri per animali d'affezione), è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (Obblighi e sanzioni). — 1. I soggetti gestori di cimiteri per animali d'affezione sono tenuti a garantire la corretta gestione complessiva della struttura, il rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché la registrazione delle spoglie animali e delle ceneri ricevute, rilasciandone apposita ricevuta di conferimento.



2. Ai contravventori delle disposizioni di cui al comma 1 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.

3. Ai soggetti gestori di cimiteri per animali d'affezione che svolgono attività di recupero e trasporto delle spoglie animali, privi di autorizzazione dal servizio veterinario dell'Azienda sanitaria competente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 del regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009/CE e dall'art. 17 del regolamento (CE) 25 febbraio 2011, n. 142/2011, sono applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo 1 ottobre 2012, n. 186 (disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera), fatta salva la disciplina per le violazioni di natura penale e del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Le spoglie animali, trasportate e conferite nei cimiteri per animali d'affezione sono riposte in un contenitore monouso con chiusura, atto a impedire la dispersione dei liquidi e dei materiali biologici, e accompagnate da un certificato veterinario che riporti il comune in cui è avvenuto il decesso ed escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi della vigente normativa.

5. Ai contravventori delle disposizioni di cui al comma 4 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 300 euro.

6. Fatta salva la disciplina per le violazioni di natura penale, il mancato rispetto delle disposizioni relative alle modalità di trattamento delle spoglie e ai connessi servizi offerti dai soggetti gestori di cimiteri per animali d'affezione, come specificate nel regolamento di attuazione, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 186/2012.

7. Le esumazioni ordinarie delle spoglie degli animali d'affezione si eseguono dopo almeno dieci anni per animali di grande taglia e dopo almeno cinque anni per animali di piccola/media taglia. Qualora, all'atto dell'esumazione, la carcassa non sia completamente mineralizzata si procede alla inumazione, qualora sia completamente mineralizzata è possibile cremare le ossa e le relative ceneri potranno essere sparse nello spazio appositamente destinato o consegnate, in apposite urne, al proprietario. I resti mineralizzati non richiesti dai proprietari degli animali sono inceneriti non individualmente.

8. Fatta salva la disciplina per le violazioni di natura penale, il mancato rispetto delle disposizioni relative all'esumazione, di cui al comma 7, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.200 euro, nonché l'obbligo di adempimento della prescrizione omessa.

9. I soggetti gestori di cimiteri per animali d'affezione non possono presentare istanza di soppressione del cimitero prima che siano trascorsi cinque anni dall'ul-

timo seppellimento di animali di peso pari o inferiore a 40 chilogrammi o dieci anni dall'ultimo seppellimento di animali di peso superiore a 40 chilogrammi. In caso di dimissione anticipata del cimitero, le spoglie ancora presenti al momento della cessazione per cui non sia ancora scaduto il termine per l'esumazione sono, a richiesta del proprietario, esumate e cremate a spese del gestore e le relative ceneri sparse nello spazio appositamente destinato o consegnate, in apposite urne, al proprietario stesso. È a carico del gestore il completo ripristino dei luoghi in cui si trovava il cimitero.

10. Ai contravventori delle disposizioni di cui al comma 9 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro, nonché l'obbligo di adempimento della prescrizione omessa.»

8. Le strutture private per la terapia riabilitativa delle dipendenze iscritte all'albo regionale di cui alla deliberazione della giunta regionale 7 dicembre 2000, n. 3847, già eroganti prestazioni per conto e con oneri a carico del Servizio sanitario regionale, possono presentare domanda di accreditamento entro il 30 giugno 2019, intendendosi prorogato a tale data il termine previsto dall'art. 18, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 18 dicembre 2017, n. 0283/Pres. (Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale alle strutture residenziali e semiresidenziali per la terapia riabilitativa delle dipendenze in attuazione degli articoli 48 e 49 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria)).


9. All'art. 50 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole «tenendo anche conto della situazione reddituale» sono soppresse; b) al comma 4-bis le parole «deliberazione della giunta regionale, da approvarsi entro il 28 febbraio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento regionale entro il 31 dicembre 2019».

10. Al comma 22 dell'art. 9 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), le parole «dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «maggio 2019».

11. In deroga a quanto previsto al capo IV del titolo III della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), per l'anno 2019 il processo di controllo della gestione degli enti del Servizio sanitario regionale si articola in un controllo semestrale, al 30 giugno 2019, e un controllo annuale, al 31 dicembre 2019.

12. In deroga a quanto previsto al comma 3 dell'art. 44 della legge regionale n. 26/2015, per l'anno 2019 il direttore generale adotta e trasmette alla direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità il rendiconto semestrale al 30 giugno 2019 entro il 31 luglio 2019.



13. In deroga a quanto previsto al comma 5 dell'art. 44 della legge regionale n. 26/2015, per l'anno 2019 la giunta regionale approva, definendo gli eventuali interventi correttivi, il rendiconto semestrale degli enti del Servizio sanitario regionale, con il relativo rendiconto consolidato regionale, entro il 30 settembre 2019.

14. Al comma 30 dell'art. 9 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assesamento del bilancio per gli anni 2017-2019), le parole «sostenute ai fini dell'organizzazione e gestione» sono sostituite dalle seguenti: «connesse all'organizzazione e alla gestione».

15. All'art. 1 della legge regionale 6 novembre 2017, n. 35 (Disposizioni per l'ampliamento del Reddito di Inclusione e il suo coordinamento con la Misura attiva di sostegno al reddito), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. L'importo del beneficio economico del Reddito di Inclusione sommato alle integrazioni regionali di cui al comma 2 non può eccedere 750 euro mensili. Gli importi delle integrazioni regionali sono conseguentemente ridotti per rispettare il limite massimo mensile.»;

b) al comma 4 dopo le parole «comma 2» sono inserite le seguenti: «e l'importo massimo complessivo di cui al comma 2-bis».

Art. 9.

Sistema delle autonomie locali, sicurezza e integrazione, coordinamento della finanza pubblica

1. I commi da 44 a 47 dell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), sono abrogati.

2. L'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 7 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture), è abrogato.

3. Alla lettera a) del comma 9 dell'art. 14 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali nn. 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), le parole: «con le modalità definite dall'art. 17,» sono soppresse.

4. All'art. 17 della legge regionale n. 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica le parole: «e del fondo ordinario per gli investimenti» sono soppresse;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di assicurare la funzionalità della gestione da parte degli enti locali per un'adeguata distribuzione dei flussi finanziari, il fondo di cui all'art. 14, comma 2, è erogato in relazione alle effettive necessità di cassa comunicate dagli enti locali secondo le modalità e i termini fissati dalla regione.».

5. All'art. 20 della legge regionale n. 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 6 le parole: «anche con eventuale possibilità di compensazione degli stessi fra i

comuni appartenenti alla medesima Unione territoriale intercomunale» sono soppresse;

b) al primo periodo del comma 9 le parole «e comunque nel» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque entro il 31 agosto di ogni anno per consentire il»;

c) il secondo periodo del comma 9 è sostituito dal seguente: «Il mancato invio dei dati a consuntivo entro il 31 agosto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 9-bis.».

6. Ai fini di quanto previsto dall'art. 22, comma 1, della legge regionale n. 18/2015, il triennio cui fare riferimento, a decorrere dall'esercizio 2019, è quello relativo agli anni dal 2011 al 2013.

7. All'art. 27 della legge regionale n. 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole: «all'ente locale e» sono soppresse;

b) al primo periodo del comma 5 dopo le parole «comma 4» sono inserite le seguenti: «e gli conferisce l'incarico»;

c) il comma 6 è abrogato;

d) al comma 7 le parole «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5».

8. Al comma 1 dell'art. 28 della legge regionale n. 18/2015 le parole: «del bilancio di previsione e» sono soppresse.

9. I commi 1-bis e 1-ter dell'art. 31 della legge regionale n. 18/2015 sono abrogati.


10. Al terzo periodo del comma 22 dell'art. 9 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020), le parole «0,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,1 per cento».

11. Il comma 1-*quater* dell'art. 31 della legge regionale n. 18/2015 è sostituito dal seguente:

«1-*quater*. Agli enti locali che inviano i flussi informativi relativi al rendiconto di gestione alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) trascorsi sessanta giorni dal termine fissato dalla normativa statale in materia, è applicata una sanzione a valere sui trasferimenti spettanti all'ente per l'esercizio successivo. La misura della sanzione è pari allo 0,1 per cento della quota ordinaria del fondo ordinario transitorio comunale.».

12. Al comma 54 dell'art. 14 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2019».

13. La tempistica relativa all'intervento di realizzazione di percorsi e itinerari cicloturistici da Lignano Sabbiadoro all'entroterra tra laguna, boschi, siti archeologici, borghi rurali, ville e chiesette, per la valorizzazione delle risorse naturali e architettoniche e delle specialità gastronomiche della zona, di cui all'accordo quadro stipulato il 16 marzo 2009 tra la Regione e i Comuni di Carlino, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Precenico, Rivignano, Ronchis e Teor è fissata, per il termine di inizio dell'esecuzione dei lavori, al 30 settembre 2019 e per la rendicontazione al 31 dicembre 2021.



14. Al comma 5 dell'art. 17 della legge regionale n. 9/2017 le parole «comunicata e monitorata attraverso l'applicativo SIGOR, in ragione della decorrenza dei relativi contratti» sono sostituite dalle seguenti: «, in ragione della decorrenza dei relativi contratti, comunicata alla Regione».

15. Il comma 2 dell'art. 61-*bis* della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), è abrogato.

16. I commi da 52 a 56 dell'art. 9 della legge regionale n. 44/2017 sono abrogati.

17. Le somme che affluiranno al bilancio regionale derivanti dall'avanzo non vincolato del bilancio di liquidazione della Provincia di Udine sono destinate nel 2019 a favore dell'Unione territoriale intercomunale Friuli Centrale per le funzioni provinciali in materia di edilizia scolastica.

18. La certificazione attestante l'avvenuta destinazione della quota ricevuta per spese di investimento non è richiesta ai Comuni assegnatari del fondo ordinario per gli investimenti per gli anni 2017 e 2018.

19. La certificazione attestante l'avvenuta destinazione della quota ricevuta per spese di investimento non è richiesta alle Unioni territoriali intercomunali assegnatarie del fondo ordinario per gli investimenti per gli anni 2016, 2017 e 2018.

20. L'art. 4-*bis* della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), è abrogato.

21. Il regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Regione 24 luglio 2018, n. 0152/Pres. (Regolamento per l'assegnazione agli enti locali delle risorse per la concessione ai cittadini dei contributi per la sicurezza delle case di abitazione, ai sensi dell'art. 4-*bis* della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale)), continua ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi all'anno 2018.

22. L'art. 4-*ter* della legge regionale n. 9/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 4-*ter* (Altri interventi in materia di sicurezza). —

1. La regione dota i comuni singoli e associati di risorse finanziarie per la concessione di contributi finalizzati all'installazione di sistemi di sicurezza ai privati residenti nel territorio regionale per le proprie abitazioni e ai condomini residenziali per le parti comuni, nonché per altri interventi, individuati con apposito regolamento regionale, volti a favorire migliori condizioni di sicurezza sul territorio di riferimento e alla assicurazione della comunità civica.»

23. Le domande di concessione dei contributi di cui all'art. 7, comma 2, della legge regionale 9 giugno 2017, n. 21 (Norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità), sono presentate alla direzione competente in materia di sicurezza

entro il 31 marzo di ogni anno secondo i criteri e le modalità previsti da regolamento regionale.

24. Fino all'adozione del regolamento di cui al comma 23, i criteri e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione e rendicontazione sono definiti direttamente da apposito bando ai sensi dell'art. 36, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), adottato con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sicurezza.

25. I termini di rendicontazione del fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, previsto dall'art. 14, comma 12, della legge regionale n. 18/2015, con riferimento alle assegnazioni dell'anno 2017 e dell'anno 2018 sono fissati al 31 dicembre 2019. La rendicontazione delle risorse assegnate dal 2019 è effettuata entro un anno dall'erogazione delle risorse medesime.

26. La disposizione di cui al comma 1-*quater* dell'art. 31 della legge regionale n. 18/2015, come sostituito dal comma 11, non si applica per l'esercizio 2018.

Art. 10.

Cooperazione territoriale europea, volontariato, lingue minoritarie, corregionali all'estero, area committenza e servizi generali

1. Alla legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5 dell'art. 5 è inserito il seguente: «5-*bis*. Nelle more dell'attuazione dell'art. 11 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), l'iscrizione nel registro di cui al comma 1 ha validità fino all'eventuale iscrizione dell'organizzazione di volontariato nel registro unico nazionale del Terzo Settore ivi previsto.»;

b) i commi 6 e 7 dell'art. 5 sono abrogati;


c) all'art. 20 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-*bis*. Nelle more dell'attuazione dell'art. 11 del decreto legislativo 117/2017, l'iscrizione nel Registro di cui al comma 1 ha validità fino all'eventuale iscrizione dell'associazione di promozione sociale nel Registro unico nazionale del Terzo Settore ivi previsto.»;

2) i commi 7 e 8 sono abrogati.

2. Con riferimento all'art. 9, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 23/2012 e agli articoli 24 e 25 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 31 dicembre 2014, n. 0265/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, di cui agli articoli 9, 10 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale)), i termini per la presentazione del rendiconto per l'anno 2018 sono riaperti per la durata di trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.



3. Al comma 30 dell'art. 6 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».

4. Il comma 1-*bis* dell'art. 16 della legge regionale 9 aprile 2014, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà), è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Al fine di garantire la presenza anche sul territorio delle attività di sportello di cui al comma 1, l'AR-LeF può sottoscrivere appositi accordi di collaborazione con uno o più Comuni in cui insiste la minoranza linguistica friulana.»

5. Dopo la lettera f-*ter* del comma 66 dell'art. 6 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), è aggiunta la seguente:

«f-*quater*) sostenere le produzioni teatrali di qualità in lingua friulana anche attraverso la partecipazione, in qualità di socio, a soggetti pubblici o privati aventi tale finalità istituzionale.»

6. Il comma 10 dell'art. 1 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000), è sostituito dal seguente:

«10. La cartellonistica stradale prevista dall'art. 10 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), è conforme a quanto disposto dalla normativa in materia di circolazione stradale ed è realizzata mediante aggiunta del testo in lingua friulana direttamente sotto il testo in italiano, con medesimi caratteri e dimensioni, entro lo stesso pannello. I testi in lingua friulana devono essere scritti nella grafia ufficiale, in conformità all'art. 5 della legge regionale n. 29/2007. La grafia dei toponimi friulani è soggetta al parere preventivo e vincolante dell'Agenzie regionali pe lenghe furlane.»

7. Nelle more dell'adozione del regolamento previsto dall'art. 24, comma 3, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), al fine di garantire la continuità dell'attività dei soggetti di cui all'art. 24, comma 2, della medesima legge regionale n. 29/2007, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare ai medesimi un finanziamento per l'esercizio 2019 di pari importo al finanziamento percepito nell'anno 2018.

8. Per le finalità di cui al comma 7 i soggetti richiedenti presentano domanda al Servizio competente in materia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti nel 2019. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata, in un'unica soluzione, dell'intero finanziamento e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

9. Per le finalità di cui all'art. 4 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), e di cui all'art. 10, commi da 52 a 54, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), le iniziative formative e quelle di accompagnamento nei processi previste dall'art. 4, comma 1, della legge regionale 3/2014 pos-

sono essere realizzate dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - ANCI Friuli-Venezia Giulia anche nel corso del 2019 a valere sulle risorse finanziarie già assegnate nel 2018.

10. L'amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi negli esercizi 2016 e 2017 ai sensi dell'art. 18, commi 9 e 10, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), per l'organizzazione di attività e servizi educativi, nonché per il sostegno di iniziative di particolare rilevanza finalizzate alla valorizzazione della lingua e del patrimonio storico e culturale della minoranza slovena anche nel caso di mancato rispetto dei termini di rendicontazione del contributo concesso inizialmente, fissati o per i quali sia stata regolarmente richiesta la proroga.

11. Al fine della conferma di cui al comma 10 i beneficiari, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano al Servizio competente apposita richiesta motivata, a mezzo posta elettronica certificata, allegando la prescritta documentazione di rendiconto delle spese sostenute nei termini recedentemente fissati o oggetto di regolare richiesta di proroga e fornendo elementi atti a dimostrare la conclusione, negli stessi termini, degli interventi oggetto del provvedimento di concessione.

12. Il mancato rispetto del termine perentorio fissato ai sensi del comma 11 comporta la revoca del provvedimento di concessione e la restituzione del contributo concesso, maggiorato degli interessi a norma di legge.


Art. 11.

Funzione pubblica, semplificazione e sistemi informativi

1. Al comma 3 dell'art. 13 della legge regionale 20 novembre 2018, n. 26 (Modifiche a leggi regionali in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, disposizioni in materia di funzione pubblica della regione, nonché modifica alla legge regionale n. 2/2015 concernente il trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali), le parole «il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza e dell'anzianità di servizio» sono sostituite dalle seguenti: «il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio e il servizio prestato in forza del contratto di lavoro di diritto privato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e del trattamento di fine rapporto».

2. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 26/2018 le parole «con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediante procedure di stabilizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediante procedure di stabilizzazione o con contratto di lavoro a tempo determinato mediante rinnovo o proroga di contratti già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge».

3. Al comma 3 dell'art. 27 della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli-Venezia



Giulia e altre norme urgenti), le parole «e 2017» e «trienno» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «2017 e 2018» e «periodo».

4. Al comma 20 dell'art. 12 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».

5. Al comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 (Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)), le parole «il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio» sono sostituite dalle seguenti: «il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio e il servizio prestato in forza del contratto di lavoro di diritto privato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e del trattamento di fine rapporto».

6. All'art. 4 della legge regionale 22 settembre 2017, n. 32 (Disposizioni di riordino e di razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilità, nonché ulteriori disposizioni finanziarie e contabili), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il personale trasferito alla Regione, in relazione alle funzioni in materia di viabilità provinciale, come individuato dagli atti di trasferimento adottati a seguito dei piani di subentro di cui all'art. 35 della legge regionale n. 26/2014, in servizio alla data del 31 dicembre 2017, nelle more della definizione dell'assetto organizzativo della stessa Società, nonché della definizione del processo di riordino e razionalizzazione delle stesse funzioni, e al fine di assicurare la continuità nello svolgimento delle attività conferite, è messo a disposizione della Società, previa convenzione con la Regione e con oneri a carico della medesima, a decorrere dall'1 gennaio 2018. Al personale messo a disposizione si applica lo stato giuridico e il trattamento economico del personale regionale.»;

b) il comma 3 è abrogato;

c) al comma 4 le parole «l'1 gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2018»;

d) il comma 5 è abrogato;

e) il comma 6 è abrogato;

f) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. In caso di reinternalizzazione delle attività conferite ai sensi dell'art. 2 da parte della Regione, il personale di cui al comma 1, preposto all'esercizio delle medesime attività, cessa, contestualmente, di essere messo a disposizione della società.».

7. Il comma 2-ter dell'art. 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), è sostituito dal seguente:

«2-ter. Ciascun gruppo consiliare può chiedere di comutare non più di una unità, o due unità limitatamente ai gruppi con più di quattro consiglieri, di personale di cui al comma 1, lettera b), ognuna in due unità di personale con tipologia di rapporto di lavoro a tempo parziale, fermi restando i limiti di spesa di cui all'art. 4-bis e le dotazioni di locali e attrezzature assegnate al gruppo.».

8. In via di interpretazione autentica dell'art. 12, comma 6, della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), l'utilizzo, da parte delle singole amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, delle economie ivi indicate può essere calcolato a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale. In via sperimentale dall'1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 i risparmi strutturali conseguenti alla soppressione delle Province, nel limite massimo del 50 per cento, possono incrementare l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, per le finalità di cui all'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).


9. Per dare sostegno alla piena realizzazione degli investimenti finanziati con le misure «Agenda Urbana» del Por Fesr 2014-2020 tramite l'assunzione di unità di personale a tempo determinato da parte dei Comuni di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia, le risorse finanziarie determinate all'art. 5, commi 18, 19 e 20, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), sono messe a disposizione dei Comuni interessati per il triennio 2019-2021 con saldo complessivo invariato.

Art. 12.

Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 2 (Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali nn. 2/1964, 52/1980, 21/1981, 38/1995, 13/2003, 18/2011 e 3/2014), le parole «al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 aprile 2019».

2. Successivamente all'entrata in vigore della legge regionale n. 2/2015, la disposizione di cui all'art. 9, comma 2-bis, della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori), si interpreta nel senso che la determinazione della misura massima è effettuata mediante applicazione della percentuale di riduzione stabilita all'art. 2, comma 2, della citata legge regionale n. 2/2015 anche nel caso gli assegni vitalizi maturati in relazione alla carica di assessore regionale e in relazione al mandato di consigliere regionale siano soggetti a misure diverse di riduzione in ragione della corresponsione anticipata degli stessi.



3. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), le parole «al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 aprile 2019».

4. Al comma 2 dell'art. 12 della legge regionale 20 novembre 2018, n. 26 (Modifiche a leggi regionali in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, disposizioni in materia di funzione pubblica della regione, nonché modifica alla legge regionale n. 2/2015 concernente il trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali), è aggiunto il seguente periodo: «L'incarico di vice segretario generale coordinatore dell'area generale, già conferito al 31 dicembre 2018, si intende confermato sino alla scadenza naturale, salvo il caso di revoca anticipata; a far data dall'1 gennaio 2019 le funzioni di vice segretario generale coordinatore dell'area generale sono sostituite dalle funzioni di vice segretario generale previste all'art. 1-bis della legge regionale n. 8/2000, come sostituito dal comma 1.».

5. Per gli anni 2019, 2020 e 2021 la spesa annua della regione e degli altri enti pubblici il cui ordinamento è disciplinato dalla regione per le relazioni pubbliche, i convegni, la pubblicità e la rappresentanza è ridotta del 20 per cento rispetto alla media delle medesime spese riferite ai consuntivi del triennio 2007-2009.

6. Il comma 14 dell'art. 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), è abrogato.

7. In via di interpretazione autentica dell'art. 1, comma 4, lettera a), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 (Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette, per finalità istituzionali), viene considerato spesa diretta l'acquisto di pubblicazioni e di libri di carattere promozionale dell'attività di competenza regionale.

8. Al secondo periodo del comma 1-ter dell'art. 5 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), le parole «alle medesime finalità» sono sostituite dalle seguenti: «a finalità».

9. La lettera e) del comma 3 dell'art. 12 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), è abrogata.

10. I contributi agli investimenti individuati nelle intese di cui all'art. 7, comma 2, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali nn. 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sottoscritte negli anni 2017 e 2018, sono pagati d'ufficio, in via anticipata, con atto della direzione centrale competente in materia di finanze, entro gli esercizi di imputazione dei relativi impegni di spesa.

11. L'adozione degli atti necessari alla conclusione del procedimento contributivo resta attribuita alle direzioni centrali competenti per materia.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall'1 gennaio 2019.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Data a Trieste, addì 28 dicembre 2018

FEDRIGA

19R00070

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2018, n. 29.

Legge di stabilità 2019.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 1, Supplemento Ordinario n. 2 del 4 gennaio 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA


la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate

1. L'ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessivi 21.135.364.846,33 euro, suddivisi in ragione di 8.102.342.968,62 euro per l'anno 2019, di 6.710.237.121,11 euro per l'anno 2020 e di 6.322.784.756,60 euro per l'anno 2021 avuto riguardo alle variazioni previste dalla Tabella A1 di cui al comma 9 e dalla Tabella A3 di cui al comma 11.

2. Ai sensi dell'art. 42, comma 8, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e in esito alle verifiche operate presso le strutture dell'amministrazione regionale in ordine alla relativa sussistenza dei presupposti di natura giuridico-contabile, è applicata la somma di 38.284.188,17 euro quale quota del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2018 a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella A2 di cui al comma 10.



3. Ai sensi dell'art. 7, primo comma, n. 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), è autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui nella misura massima complessiva di 319 milioni di euro nel triennio 2019-2021.

4. L'importo complessivo delle erogazioni relative ai mutui di cui al comma 3 non può essere superiore a 135.739.000 euro per l'anno 2019, 136.351.000 euro per l'anno 2020 e 46.910.000 euro per l'anno 2021; le somme rinvenienti dai mutui sono destinate alla copertura degli oneri previsti in bilancio con riferimento agli interventi dettagliati nel paragrafo *d*) della Nota integrativa, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge.

5. I mutui autorizzati dal comma 4 sono regolati dalle seguenti condizioni:

a) tasso fisso e/o variabile non superiore al tasso di interesse da applicare alle operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;

b) durata non superiore ai venti anni.

6. In via alternativa alla contrazione dei mutui di cui ai commi 3 e 4 è autorizzato il ricorso alle forme di finanziamento con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e la Banca europea degli investimenti.

7. In via alternativa o complementare alla contrazione dei mutui di cui ai commi 3 e 4, nonché a quanto disposto con il comma 6, è autorizzato, nel triennio 2019-2021, il ricorso al mercato finanziario mediante emissione di buoni ordinari regionali (BOR) ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera *c*), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), nell'ambito del nuovo programma EMTN ovvero nell'ambito di operazioni regolate da legge italiana.

8. Le emissioni di BOR sono regolate dalle seguenti condizioni:

a) tasso fisso o variabile; quest'ultimo potrà prevedere anche indicizzazione a parametri non monetari quali, ad esempio, l'inflazione;

b) costo massimo determinato nelle seguenti misure:

1) tasso fisso: Interest Rate Swap pari alla durata dell'emissione obbligazionaria aumentato di un margine massimo annuo di 0,75 punti percentuali;

2) tasso variabile: Euribor a tre o a sei mesi, nel caso di periodicità trimestrale o semestrale delle cedole, con maggiorazione non superiore a un punto percentuale annuo; in caso di indicizzazione a parametri non monetari, il tasso di emissione dovrà al massimo essere finanziariamente equivalente al tasso Euribor tre o sei mesi maggiorato di un punto percentuale annuo;

c) commissione di collocamento non superiore allo 0,50 per cento del valore nominale delle obbligazioni, a eccezione dei prestiti destinati a investitori privati nettasti tramite Offerta Pubblica di Sottoscrizione (OPS) nel qual caso il limite massimo è elevato al 3 per cento dell'importo effettivamente collocato;

d) durata non inferiore a cinque anni e non superiore a venti anni;

e) in relazione all'andamento del mercato finanziario, rimborso alla pari mediante quote capitali costanti o crescenti a partire dalla data di pagamento della prima cedola.

9. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella A1.

10. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015 sono disposte le variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella A2.

11. Al fine di contabilizzare le operazioni del conguaglio del gettito relativo alle compartecipazioni erariali previste dall'art. 1, comma 819, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), per i primi mesi del 2019 nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella A3.

Art. 2.

Attività produttive


1. L'amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Pordenone, di seguito NIP, un finanziamento per l'intervento di progettazione e realizzazione di una infrastruttura di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, non soggetta a sfruttamento commerciale, costituita da spazi di sosta e di parcheggio destinati al servizio dell'insediamento produttivo localizzato nel Comune di Meduno.

2. Il finanziamento di cui al comma 1 è concesso a seguito della presentazione della domanda da parte del NIP alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, Servizio sviluppo economico locale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione del parcheggio, corredata della documentazione prevista dall'art. 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

3. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 14/2002.

4. L'assegnazione di cui al comma 1 non rientra nel campo di applicazione dell'art. 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Per le finalità di cui al comma 1, è destinata la spesa di 1.200.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese



di investimento) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 49.

6. Alla legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali numeri 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale n. 2/2002 in materia di turismo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 13 dopo le parole «alle PMI richiedenti» sono aggiunte le seguenti: «e alle reti con soggettività giuridica»;

b) al comma 1 dell'art. 16 dopo le parole «le PMI che partecipano al progetto di aggregazione» sono aggiunte le seguenti: «ovvero le reti con soggettività giuridica»;

c) all'inizio del comma 5 dell'art. 16 sono inserite le seguenti parole: «Salvo il caso di progetti di reti con soggettività giuridica»;

d) al comma 1 dell'art. 20 dopo le parole «Nella fase di realizzazione» sono aggiunte le seguenti: «la rete con soggettività giuridica ovvero».

7. Per le finalità derivanti dal disposto di cui all'art. 13, comma 1, della legge regionale 4/2013, come modificato dal comma 6, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

8. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Paularo un contributo al fine di sostenere le famiglie utenti del servizio di distribuzione di GPL e di aria propanata a sollievo degli oneri sostenuti derivanti dalle forniture nelle more della definizione dei contenuti delle Convenzioni disciplinanti il rapporto con Eni S.p.a..

9. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 8 è presentata alla struttura regionale competente in materia di montagna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata inviata al Servizio, con l'indicazione della misura del contributo di importo pari alla spesa ammissibile dell'anno precedente.

10. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione della spesa. Al fine di assicurare uniformità di trattamento, i comuni erogano il contributo ai titolari dell'utenza secondo regole comuni e nella misura massima di 1,27 euro a metro cubo di aria propanata e di 2,20 euro al metro cubo di gpl in base ai consumi sostenuti nell'anno solare antecedente e rilevabili dalle fatturazioni emesse da Eni S.p.a..

11. Per le finalità previste dal comma 8 è destinata la spesa complessiva di 500.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 49.

12. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Sappada un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 per il miglioramento dei servizi in materia di istruzione, sanità e trasporto in continuità al progetto di miglioramento dei servizi approvato per il territorio dell'Alta Carnia nell'ambito della Strategia Nazionale Aree Interne.

13. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 12 è presentata alla struttura regionale competente in materia di montagna entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata, accompagnata da un programma sintetico degli interventi per ciascun anno di riferimento e da un cronoprogramma.

14. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione della spesa.

15. Per le finalità previste dal comma 12 è destinata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 49.


16. L'amministrazione regionale riconosce le malghe quale patrimonio identitario dei territori montani, testimonianza storica di cultura materiale, di interesse architettonico per la presenza di uniche e peculiari tipologie edilizie, di interesse paesaggistico, come componente caratteristica del territorio montano, e di interesse sociale per le comunità locali, delle quali rappresentano elementi distintivi di vita familiare e comunitaria.

17. Al fine di preservare i complessi malghivi di cui al comma 16, di promuovere la tutela della biodiversità regionale, la gestione sostenibile dei pascoli e delle foreste montane, la residuale attività antropica fondamentale per prevenire dissesti idrogeologici e l'attività di monticazione connessa al benessere animale, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti esclusivamente in favore dei comuni, anche non appartenenti alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, che risultino titolari di diritti di proprietà delle malghe ubicate nel territorio regionale all'atto della domanda di aiuto.

18. Gli aiuti di cui al comma 17 sono finalizzati alla copertura delle spese per la realizzazione di interventi di riqualificazione delle malghe riguardanti l'adeguamento funzionale degli edifici.

19. Con regolamento regionale, da approvare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti di cui al comma 18.

20. Gli aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione che dichiara compatibile con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento del-



la Commissione (CE) n. 1857/2006, in particolare ai sensi dell'art. 29 «Aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole».

21. Per le finalità previste dal comma 17 è destinata la spesa complessiva di 1.800.000 euro suddivisa in ragione di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 49.

22. All'art. 5 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo la parola «economico» è inserita la seguente: «anche»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per le finalità di cui al comma 1 l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere a PromoTurismoFVG un contributo finalizzato al miglioramento dell'offerta turistica, anche dei territori montani della regione, mediante la messa in sicurezza degli impianti presenti o la realizzazione di nuovi impianti nei poli sciistici, nonché attraverso l'acquisto, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria di immobili, impianti e attrezzature per finalità turistiche.».

23. Per le finalità dell'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 14/2018, come sostituito dal comma 22, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

24. Al fine di incentivare lo sviluppo di iniziative di start up imprenditoriale sul territorio regionale, è autorizzata, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 21/2007, la costituzione del Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle start up innovative, nell'ambito del Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese). Le dotazioni del Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle start up innovative sono destinate all'attivazione di garanzie a condizioni agevolate a favore delle start up innovative, aventi sede operativa nel territorio regionale, in relazione ad operazioni di partecipazione nel capitale sociale da parte di investitori operanti nel mercato dell'equity. La disciplina per la concessione delle agevolazioni è stabilita con regolamento nel rispetto della pertinente normativa europea in materia di aiuti di Stato. Nel caso di utilizzo di risorse derivanti dalla Programmazione dei Fondi strutturali POR FESR 2014/2020, la disciplina per la concessione delle agevolazioni è stabilita secondo modalità conformi alla pertinente disciplina regionale, statale ed europea.

25. Il fondo di cui al comma 24, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, costituisce gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 25, commi 2 e 3, della legge regionale n. 21/2007, amministrata con contabilità separata dal Comitato di gestione di cui all'art. 10 della legge regionale n. 2/2012, sulla quale il controllo è esercitato nei modi previsti dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato).

26. Le dotazioni del Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle start up innovative possono essere alimentate da:

a) conferimenti della regione;

b) conferimenti dello Stato, di altre amministrazioni pubbliche e di enti privati;

c) interessi maturati sulle giacenze di tesoreria;

d) economie e rimborsi connessi alle operazioni finanziarie.


27. Il Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle start up innovative può essere alimentato con risorse derivanti dalla Programmazione dei Fondi strutturali POR FESR 2014/2020, nel rispetto della normativa regionale, statale ed europea che disciplinano il loro utilizzo.

28. In deroga alla disposizione di cui all'art. 13, comma 4, del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33/Pres., le domande presentate nell'esercizio 2018 sul canale contributivo di cui all'art. 55-bis della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e non finanziate per mancanza di risorse disponibili sono finanziate, nel limite massimo di 500.000 euro, con le risorse stanziate per l'anno 2019 a valere sul Fondo CATA per gli incentivi alle imprese istituito ai sensi dell'art. 72-ter della legge regionale n. 12/2002.

29. Per le finalità previste dal comma 28 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

30. A decorrere dal 1° aprile 2019, sono trasferiti ai Comuni della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia le seguenti funzioni e compiti in materia di polizia amministrativa, esercitati dalla Regione ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 2018, n. 23 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di polizia amministrativa):

a) il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio, di cui all'art. 37 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e all'art. 56 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza);



b) il ricevimento delle comunicazioni concernenti le agenzie di affari di cui all'art. 115 del regio decreto n. 773/1931, ad eccezione di quelle relative all'attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni;

c) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di fochino, previo accertamento della capacità tecnica dell'interessato da parte della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 (Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547), e previo nulla osta del questore della provincia in cui l'interessato risiede.

31. I Comuni esercitano le funzioni e i compiti di cui al comma 30 in conformità ai principi di imparzialità e trasparenza, pubblicità e concorrenza, efficienza, economicità, proporzionalità, sussidiarietà, adeguatezza e territorialità.

32. Resta di competenza della Regione il completamento dei procedimenti amministrativi già avviati alla data di trasferimento delle funzioni di cui al comma 30.

33. Con la legge di assestamento al bilancio regionale è determinato il finanziamento da assegnare ai Comuni con riferimento alle funzioni trasferite di cui al comma 30, nonché i criteri di riparto tra i comuni stessi.

34. L'amministrazione regionale sostiene e promuove attività atte a migliorare la competitività delle imprese operanti sul territorio regionale.

35. Per le finalità di cui al comma 34 l'amministrazione regionale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), è autorizzata a concedere contributi nella forma di credito d'imposta, a favore delle imprese operanti sul territorio regionale, anche al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi a loro carico.

36. I contributi di cui al comma 35 sono concessi per le seguenti iniziative:

a) attività di ricerca e sviluppo;

b) attività di cyber security, big-data e sviluppo competenze digitali;

c) attività di fusione e acquisizione.

37. Con regolamento adottato dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'assessore competente in materia di attività produttive di concerto con l'assessore competente in materia di finanze, sono stabiliti criteri e modalità per beneficiare del credito d'imposta di cui al comma 35.

38. L'agevolazione di cui al comma 35 è concessa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti «*de minimis*» di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

39. Ai fini dell'attuazione del comma 35 l'amministrazione regionale provvede alla stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate volta a disciplinare le modalità operative per la fruizione del contributo.

40. Per le finalità di cui al comma 35 è destinata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 49.

41. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Enemonzo un contributo di 200.000 euro per il recupero dell'immobile di proprietà comunale sito nell'area «del Privilegio».

42. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 41 è presentata alla struttura regionale competente in materia di montagna entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata, accompagnata da un programma sintetico degli interventi per ciascun anno di riferimento e da un cronoprogramma.

43. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.


44. Per le finalità previste dal comma 41 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie) - Titolo n. 2 (Spese investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 49.

45. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2019 all'Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti friulane un finanziamento straordinario di 250.000 euro per la presentazione di un programma di interventi, anche di investimento, per il miglioramento dei servizi di trasporto, sanità e istruzione in favore dei Comuni dell'Unione stessa, con particolare riferimento ai Comuni del Subambito Val D'Arzino-Val Cosa, non già direttamente destinatari degli interventi della Strategia Nazionale Aree Interne.

46. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 45 è presentata alla struttura regionale competente in materia di montagna entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata e corredata di un programma dettagliato degli interventi e dei relativi beneficiari, nonché dei tempi di realizzazione.

47. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

48. Per le finalità previste dal comma 45 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Programma n. 1 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni locali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e di 150.000 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Programma n. 1 (Trasferimenti correnti a amministrazioni locali) - Titolo n. 2 (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 49.



49. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella B.

Art. 3.

Risorse agroalimentari, forestali e ittiche

1. Al fine di migliorare i sistemi di stoccaggio finalizzati all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento applicando standard più elevati di quelli prescritti dalla normativa vigente, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle piccole e medie imprese con sede operativa nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia contributi per:

a) interventi di realizzazione di nuovi sistemi di stoccaggio;

b) interventi di ristrutturazione e ampliamento dei sistemi di stoccaggio esistenti, ivi compresa la realizzazione e l'adeguamento della copertura;

c) acquisto di impianti ed attrezzature strettamente connessi ai sistemi di stoccaggio.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in conformità al regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

3. Le modalità e i criteri per la concessione e la liquidazione dei contributi di cui al comma 1 sono definiti con regolamento.

4. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 1.800.000 euro suddivisa in ragione di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 42.

5. All'art. 2 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per le finalità previste dall'art. 15 della legge regionale n. 3/2015 l'amministrazione regionale, d'intesa con il Parco Agro - Alimentare FVG Agri-food & Bioeconomy cluster agency S.c.a.r.l. è autorizzata a costituire, per il tramite della direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, una fondazione finalizzata ad avviare, sviluppare e coordinare i cluster per il settore dell'agroalimentare e della bioeconomia del Friuli-Venezia Giulia, aperta alla partecipazione di tutti i soggetti, pubblici e privati, che possono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di cui alla legge regionale n. 3/2015.»;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4 bis. L'Amministrazione regionale concorre alla formazione del patrimonio iniziale della fondazione di cui al comma 4 attraverso l'assegnazione di un conferimento patrimoniale.»;

c) alla fine del comma 5 sono aggiunte le seguenti parole: «, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agroalimentari, di concerto con l'Assessore competente in materia di attività produttive e turismo».

6. Per le finalità previste dai commi 4 e 4-bis dell'art. 2 della legge regionale n. 20/2015, come modificati dal comma 5, è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 42.

7. Al comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «L'Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale Parco Agroalimentare di San Daniele,» sono sostituite dalle seguenti: «Il Parco Agro - Alimentare FVG Agri-food & Bioeconomy cluster agency S.c.a.r.l., individuato distretto del cibo ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57),»;


b) le parole «del cluster dell'agroalimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dei cluster dell'agroalimentare e della bioeconomia».

8. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Pianura Friulana un contributo straordinario per la ristrutturazione statica e l'adeguamento funzionale e normativo dell'opera di presa dal fiume Tagliamento e del casello di guardia in località Ospedaletto, in comune di Gemona del Friuli.

9. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 8 e la contestuale richiesta di liquidazione sono presentate alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali ed ittiche entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa.

10. Il contributo di cui al comma 8 è concesso e integralmente liquidato, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, con decreto del direttore del servizio competente. Il beneficiario rendiconta la spesa con le modalità di cui all'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro sei anni dalla concessione del contributo, salvo proroga concessa con decreto del direttore del servizio competente previa motivata richiesta.

11. Per le finalità previste dal comma 8 è destinata la spesa di 245.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capi-



tale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 42.

12. L'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare al Consorzio di bonifica Pianura Friulana, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva, interventi di ristrutturazione e ripristino della funzionalità delle reti irrigue a scorrimento.

13. Per le finalità previste dal comma 12 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 42.

14. Per le finalità di cui all'art. 2, comma 96, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 2019, ai caseifici con sede sul territorio regionale che evidenziano la denominazione di «turnari», contributi a sostegno dei costi per interventi di adeguamento e ammodernamento delle strutture di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

15. La domanda di contributo di cui al comma 14 è presentata alla direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, entro il 1° marzo 2019, corredata della documentazione di cui all'art. 2, comma 99, della legge regionale n. 14/2016. Al procedimento si applicano le disposizioni previste dall'art. 2, comma 97, della medesima legge regionale. Su richiesta del beneficiario, il contributo può essere erogato in via anticipata in misura non superiore al 70 per cento dell'importo concesso e senza presentazione di fidejussione in deroga a quanto previsto dall'art. 39, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

16. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 42.

17. Per le finalità di cui all'art. 2, comma 152, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 2019, un contributo agli Istituti tecnici a indirizzo «Agrario, agroalimentare e agroindustriale» e agli Istituti professionali a indirizzo «Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale», nella misura di 30.000 euro per istituto.

18. I contributi di cui al comma 17 sono concessi in conto capitale e sono contestualmente liquidati in un'unica soluzione, previa presentazione di apposita domanda alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari entro il 1° marzo 2019. La domanda è corredata della relazione illustrativa delle finalità didattiche e formative perseguite con le attrezzature e gli impianti oggetto di contributo e dei relativi preventivi di spesa. Il decreto di concessione determina le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.

19. Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 42.

20. Per le finalità previste dall'art. 3, comma 1, lettera j) *ter*, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), l'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per l'acquisizione dei contrassegni di cui all'art. 44-*bis* della medesima legge regionale, da assegnare ai cacciatori che chiedono l'autorizzazione all'utilizzo di volatili come richiami vivi.


21. Per le finalità previste dal comma 20 si provvede a valere sullo stanziamento della a Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 42.

22. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Pianura Friulana un contributo straordinario per il completamento del Capannone consorziale con relativi uffici nel settore occidentale del comprensorio, in Comune di Latisana.

23. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 22 e la contestuale richiesta di liquidazione è presentata alla direzione centrale risorse agroalimentari, forestali ed ittiche entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa.

24. Il contributo di cui al comma 22 è concesso e integralmente liquidato, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, con decreto del direttore del servizio competente. Il beneficiario rendiconta la spesa, con le modalità di cui all'art. 42 della legge regionale n. 7/2000, entro sei anni dalla concessione del contributo salvo proroga concessa con decreto del direttore del servizio competente previa motivata richiesta.

25. Per le finalità previste dal comma 22 è destinata la spesa di 155.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 42.



26. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità collinare del Friuli, con sede a Colloredo di Monte Albano, un contributo straordinario per l'acquisto di impianti e attrezzature e per la realizzazione di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione del macello di cui la Comunità abbia disponibilità per almeno cinque anni dalla data di presentazione della domanda, al fine di consentire l'adeguamento funzionale delle linee di macellazione dei suini e dei bovini.

27. La domanda del contributo di cui al comma 26 è presentata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari ed è corredata del preventivo dettagliato di spesa, della relazione tecnica illustrativa del progetto di adeguamento e dei relativi elaborati grafici.

28. Il contributo di cui al comma 26 è concesso e contestualmente liquidato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, in osservanza delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

29. Per le finalità previste dal comma 26 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 42.

30. All'art. 41-*ter* della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b) del comma 6 è inserita la seguente:

«b *bis*) costituzione, gestione e aggiornamento del portale informatico del legno della regione, ai fini della sua commercializzazione»;

b) dopo la lettera a) del comma 7 è inserita la seguente:

«a *bis*) Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura aventi sede in regione, per gli interventi di cui al comma 6, lettera b *bis*); »;

c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7 bis. I beneficiari di cui al comma 7, tenuti al rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), si avvalgono anche delle procedure di affidamento diretto, di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo medesimo.».

31. Per le finalità previste dall'art. 41-*ter*, comma 6, lettera b *bis*), come inserita dal comma 30, lettera a), è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) -

Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 42.

32. Al fine di mantenere e accrescere la massima e reciproca collaborazione istituzionale a tutela dei beni e dell'ambiente, a salvaguardia dell'incolumità delle persone, in presenza di emergenze nel territorio della Regione, il servizio competente in materia di antincendio boschivo della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche è autorizzato ad acquistare mezzi e attrezzature da concedere in comodato d'uso gratuito alla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco del Friuli-Venezia Giulia, per le esigenze operative dei comandi provinciali.

33. I beni concessi in comodato ai sensi del comma 32 fanno parte dei mezzi del Corpo forestale regionale e i Vigili del Fuoco sono autorizzati ad impiegare gli stessi anche al di fuori del territorio regionale, in relazione ad emergenze o esercitazioni ai fini di antincendio boschivo e di pubblica incolumità.

34. I mezzi di cui al comma 32 recano l'emblema distintivo del Corpo forestale regionale.

35. Gli oneri relativi all'intero allestimento dei mezzi, all'utilizzo e alla manutenzione dei mezzi e delle attrezzature sono integralmente a carico del comodatario per tutta la durata del contratto.

36. Per le finalità previste dal comma 32 è destinata la spesa di 180.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 42.

37. L'amministrazione regionale, nelle more della revisione dell'ordinamento giuridico delle autonomie locali, è autorizzata ad assegnare al Comune di Martignacco, in relazione alle particolari esigenze connesse all'avviamento e alla gestione del nuovo Orto botanico nelle aree verdi del Quartiere fieristico di Udine e successivamente al subentro del Comune stesso nelle relative funzioni:

a) risorse pari a complessivi 240.000 euro per gli anni 2019-2021, di cui 80.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per la gestione corrente del complesso;

b) risorse pari a complessivi 300.000 euro per l'anno 2019, in relazione ai necessari interventi in conto capitale connessi alle strutture del complesso.

38. Le risorse di cui al comma 37, lettera a), sono concesse ed erogate d'ufficio.

39. Le risorse di cui al comma 37, lettera b), sono concesse sulla base di apposita istanza da presentarsi alla direzione centrale competente in materia di risorse agricole corredata di un preventivo di spesa.

40. Per le finalità previste dal comma 37, lettera a), è destinata la spesa complessiva di 240.000 euro, suddivisa in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma



n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 42.

41. Per le finalità previste dal comma 37, lettera b), è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 42.

42. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella C.

Art. 4.

Tutela dell'ambiente e energia

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento, mediante le procedure previste dalla normativa di settore, di un servizio finalizzato alla redazione di uno studio di fattibilità volto alla costituzione della società elettrica regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 27.

3. L'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento mediante le procedure previste dalla normativa di settore di un servizio finalizzato alla realizzazione di progetti comunicativi volti alla divulgazione, informazione ed educazione ambientale sulle strategie e sui comportamenti orientati all'obiettivo zero rifiuti.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa complessiva di 550.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2019, di 200.000 euro per l'anno 2020 e di 250.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 27.

5. Prima della lettera a) del comma 11 dell'art. 3 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assesamento del bilancio 2015), è inserita la seguente: «0 a) esecuzione di indagini preliminari sul sito;».

6. Per le finalità derivanti dal disposto di cui all'art. 3, comma 11, della legge regionale n. 20/2015, come modificato dal comma 5, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

7. Al comma 30 dell'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), dopo la parola «smaltimento» sono inserite le seguenti: «, oppure per il solo smaltimento,».

8. Per le finalità derivanti dal disposto di cui all'art. 4, comma 30, della legge regionale n. 25/2016, come modificato dal comma 7, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

9. L'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento mediante le procedure previste dalla normativa di settore di un servizio finalizzato alla costituzione di parchi tematici per la diffusione e formazione alla cultura d'impresa verde, innovativa e sostenibile, sul territorio regionale, nonché alla realizzazione di programmi internazionali volti alla divulgazione e alla sensibilizzazione sulle problematiche ambientali e sul risparmio energetico.


10. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa complessiva di 1.050.000 euro, suddivisa in ragione di 350.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 27.

11. All'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 32 le parole «di veicoli nuovi di categoria M1 (destinato al trasporto di persone nel numero massimo di 8), *bifuel* (a benzina/metano), ibridi (benzina/elettrici) o veicoli elettrici.» sono sostituite dalle seguenti: «di veicoli di categoria M1, nuovi, o usati a "km 0", o usati, con alimentazione ibrida o *bifuel* (benzina/metano), che rientrino nella categoria Euro 6, oppure di veicoli di categoria M1, nuovi, o usati a "km 0" o usati, con alimentazione elettrica. Alla data dell'acquisto, i veicoli usati a "km 0" o usati devono essere stati immatricolati da meno di due anni.»;

b) dopo il comma 32 sono inseriti i seguenti:

«32-bis Per le finalità e con le modalità di cui al comma 32 la regione è, altresì, autorizzata a concedere contributi a privati per l'acquisto di nuovi motoveicoli a trazione elettrica, a condizione che vi sia la contestuale rottamazione di un motoveicolo di categoria Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3.



32-ter. I contributi di cui al comma 32 sono concessi nella misura del 50 per cento per l'acquisto, previa rottamazione dei veicoli indicati al medesimo comma 32, di veicoli di categoria M1, usati, con alimentazione ibrida o *bifuel* (benzina/metano) che rientrino nella categoria Euro 6, oppure di veicoli di categoria M1, usati, con alimentazione elettrica.».

12. Per le finalità derivanti dal combinato disposto di cui all'art. 4, comma 32, della legge regionale n. 45/2017, come modificato dal comma 11, lettera *a*), e comma 32-bis, della legge regionale n. 45/2017, come inserito dal comma 11, lettera *b*), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

13. Al comma 22 dell'art. 3 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), le parole «di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa» sono sostituite dalle seguenti: «a trazione alternativa a benzina/elettrico.».

14. Per le finalità derivanti dal disposto di cui all'art. 3, comma 22, della legge regionale n. 14/2018, come modificato dal comma 13, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

15. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore di società e di associazioni, dilettantistiche e professionistiche, con sede in Regione, per la realizzazione di iniziative ecosostenibili nell'ambito di manifestazioni sportive anche di carattere continuativo, che siano coerenti con le azioni di cui al Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione 18 febbraio 2016, n. 34/Pres..

16. Con regolamento regionale, da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità di assegnazione, concessione, erogazione dei contributi di cui al comma 15 e di rendicontazione della spesa, nonché gli obblighi di comunicazione dei beneficiari.

17. Gli enti di cui al comma 15 presentano le domande di assegnazione dei contributi alla direzione centrale ambiente ed energia, entro il termine del 31 marzo di ogni anno, con le modalità indicate dal regolamento di cui al comma 16. Per l'anno 2019 le domande sono presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 16.

18. Il contributo di cui al comma 15 è concesso in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

19. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa complessiva di 560.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per l'anno 2019, di 185.000 euro per l'anno 2020 e di 225.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 27.

20. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi per la realizzazione, l'ampliamento, la manutenzione straordinaria o l'allestimento dei centri di raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lettera *mm*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

21. Con regolamento regionale sono definiti il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità di assegnazione, concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 20, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.

22. I contributi di cui al comma 20 sono concessi per il costo complessivo degli interventi e non per singole voci di spesa.


23. Il contributo di cui al comma 20 è cumulabile con altri finanziamenti nel limite massimo del costo del progetto.

24. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa complessiva di 3 milioni di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2019, di 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 1.500.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 27.

25. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), le parole «del servizio» sono sostituite dalle seguenti: «dell'attività».

26. Per le finalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 20/2018, come modificato dal comma 25, è destinata la spesa complessiva di 4.500.000 euro, suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 27.

27. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella D.



Art. 5.

Assetto del territorio e edilizia

1. All'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, 2020 e 2021»;

b) al comma 2 le parole «e per gli anni 2019 e 2020 al 12,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «, per il 2019, al 18 per cento, per il 2020, al 12 per cento e per l'anno 2021 al 6 per cento»;

c) al comma 3 le parole «e per gli anni 2019 e 2020 al 7,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «, per il 2019, all'11 per cento, per il 2020, al 7,5 per cento e per l'anno 2021 al 4 per cento».

2. L'amministrazione regionale a sostegno delle minori entrate conseguenti alle disposizioni di cui all'art. 5, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 45/2017, come modificati dal comma 1, è autorizzata a riconoscere alle Ater della regione un ulteriore finanziamento destinato al fondo sociale istituito con l'art. 44 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater).

3. Per le finalità previste dal comma 2 è destinata la spesa complessiva di 900.000 euro, suddivisa in ragione di 400.000 euro per l'anno 2019 e di 500.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 6 (Interventi per il diritto alla casa) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 30.

4. Al comma 19 dell'art. 5 della legge regionale n. 45/2017 dopo le parole «entro l'esercizio finanziario» la parola «2020» è sostituita dalla seguente: «2021».

5. In relazione al disposto di cui all'art. 5, comma 19, della legge regionale n. 45/2017, come modificato dal comma 4, sono previste minori entrate per 1 milione di euro per l'anno 2020 e maggiori entrate per 1 milione di euro per l'anno 2021 a valere sul Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia 50300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella A1 di cui all'art. 1, comma 9.

6. Dopo il comma 1 dell'art. 40 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per l'attività di redazione e aggiornamento del prezzario di cui al comma 1, lettera e), l'amministrazione regionale si avvale di un comitato tecnico istituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, che ne determina la composizione, la durata, i compiti e le modalità di funzionamento, coordinato dalla struttura competente in materia di lavori pubblici. Al comitato partecipano i tecnici designati dagli enti e organizzazioni maggiormente rappresentativi delle istituzioni e categorie economiche e professionali e dalle società partecipate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia,

operanti nel settore. Il personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale partecipa ai lavori nell'ambito della propria attività d'istituto. Ai sensi della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'amministrazione regionale), ai componenti esterni è corrisposto un compenso determinato con deliberazione della giunta regionale.».

7. Per le finalità previste dall'art. 40, comma 1-bis, della legge regionale n. 14/2002, come aggiunto dal comma 6, è destinata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 30.

8. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Prefettura di Gorizia un contributo straordinario per lavori di adeguamento di immobili al fine di una riorganizzazione logistica degli uffici e del miglioramento di servizi offerti dalla Questura di Gorizia.


9. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 8 è presentata al servizio edilizia della direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione del contributo e i termini di rendicontazione della spesa.

10. Per le finalità previste dal comma 8 è destinata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 30.

11. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al tempio nazionale Maria Madre e Regina Monte Grisa di Trieste per i lavori di manutenzione urgente della struttura.

12. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 11 è presentata alla direzione centrale competente in materia di edilizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.

13. Per le finalità previste dal comma 11 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 30.



14. Il comma 11 dell'art. 5 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), è sostituito dal seguente:

«11. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pontebba un contributo straordinario per i lavori di demolizione, comprensivi di bonifica e smaltimento dei materiali, delle caserme Fantina, Zanibon e Bertolotti, nonché per le opere di urbanizzazione e riqualificazione incluse eventuali spese tecniche e generali finalizzate alla progettazione di nuovi interventi da realizzare nelle aree risultanti.»

15. Per le finalità di cui all'art. 5, comma 11, della legge regionale n. 14/2018, come sostituito dal comma 14, è destinata la spesa complessiva di 1.700.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2019, di 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 500.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 30.

16. L'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli interventi previsti dall'art. 4, comma 2, lettera d), della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale), a favore dei soggetti indicati all'art. 4, comma 1, lettera a), della medesima legge.

17. Per le finalità previste dal comma 16 è destinata la spesa complessiva di 5 milioni di euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per l'anno 2019, di 1.500.000 euro per l'anno 2020 e di 3.200.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 30.

18. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla fondazione Luigi Bon di Tavagnacco per sostenere gli ulteriori lavori necessari al completamento dell'intervento già finanziato ai sensi dell'art. 4, commi 95, 96 e 97, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005).

19. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 18, corredata del quadro economico complessivo di spesa previsto, della relazione illustrativa e del cronoprogramma dell'intervento, è presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla direzione centrale infrastrutture e territorio.

20. Per le modalità di concessione, liquidazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 18 si applica la legge regionale n. 14/2002.

21. Per le finalità di cui al comma 18 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 30.

22. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia contributi straordinari per l'acquisizione di immobili, parzialmente finanziata dai Comuni stessi, da destinarsi ad attività di pubblico interesse.

23. Con regolamento regionale, da approvarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri e le modalità per la concessione e la successiva erogazione dei contributi di cui al comma 22.

24. Per le finalità previste dal comma 22 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 30.

25. Al comma 16 dell'art. 4 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), le parole: «e la ristrutturazione funzionale» sono soppresse.


26. Per le finalità previste dall'art. 4, comma 16, della legge regionale n. 14/2018, come modificato dal comma 25, è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista nella Tabella E di cui al comma 30.

27. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni della regione contributi straordinari diretti a favorire l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle scuole comunali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado dove sono iscritti studenti con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità.

28. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 27 è presentata alla direzione centrale infrastrutture e territorio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

29. Per le finalità di cui al comma 27 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 30.

30. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella E.



Art. 6.

Trasporti e diritto alla mobilità

1. Al fine di proseguire nell'attività di realizzazione di servizi ferroviari con materiale storico finalizzati alla promozione del trasporto ferroviario e alla valorizzazione turistica del territorio, in relazione sia alla qualificazione della ferrovia Sacile - Gemona quale ferrovia turistica ai sensi della legge 9 agosto 2017, n. 128 (Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico), sia alle peculiarità storico/ambientali degli altri contesti regionali serviti dalla ferrovia, anche in correlazione con la Rete delle Ciclovie Regionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare specifiche risorse finalizzate alla stipula di convenzioni con Fondazione FS per la realizzazione dei relativi servizi.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi alle amministrazioni comunali a sostegno di attività di promozione e valorizzazione del territorio in correlazione ai treni con materiale storico previsti dalla programmazione regionale.

3. I contributi di cui al comma 2, per un importo massimo di 25.000 euro, sono assegnati sulla base di specifica istanza da presentarsi alla direzione centrale infrastrutture e territorio da parte degli enti locali interessati, entro sessanta giorni dalla delibera annuale di approvazione del programma dei treni storici. La relativa graduatoria è determinata sulla base delle seguenti priorità:

a) numero di comuni associati per la realizzazione dell'iniziativa;

b) percentuale di cofinanziamento assicurata da parte degli enti locali.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 31.

5. Per le finalità di cui al comma 2 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 31.

6. Al fine di migliorare le condizioni di accessibilità al sistema scolastico della scuola dell'obbligo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, finalizzati alla copertura dell'80 per cento delle spese sostenute dagli enti locali per l'acquisto di scuolabus ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera f), della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo n. 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità).

7. Il contributo di cui al comma 6 è assegnato sulla base di specifica istanza da presentarsi alla Direzione centrale infrastrutture e territorio da parte dell'ente locale beneficiario entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La relativa graduatoria è determinata sulla base delle seguenti priorità:

a) priorità 1: sostituzione di scuolabus a partire da quelli di maggiore vetustà ovvero sostituzione di scuolabus non adeguati al trasporto dei disabili;

b) priorità 2: acquisto di nuovo scuolabus da parte di Comuni privi di mezzi da sostituire.

8. Sono ammissibili le istanze presentate da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

9. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 31.

10. Dopo il comma 4 dell'art. 34 della legge regionale n. 23/2007 sono aggiunti i seguenti:


«4-bis. L'amministrazione regionale, ferma restando la disciplina regionale in materia di diritto allo studio universitario, al fine di assicurare un sostegno agli oneri a carico delle famiglie per l'accesso alla formazione scolastica dei propri figli, è autorizzata a introdurre in via sperimentale, a partire dall'anno scolastico 2019-2020, ulteriori agevolazioni sul valore del titolo di viaggio "abbonamento scolastico" utilizzato per l'accesso ai servizi di trasporto pubblico locale automobilistici extraurbani, intesi ai fini della presente legge anche quelli urbani le cui tratte comprendono Comuni diversi, e ferroviari di competenza della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, rispetto a quelle già disposte o derivanti dalle procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, a favore degli studenti:

a) iscritti alle scuole dell'obbligo e superiori, università o istituti superiori equiparati, fino a ventisei anni di età;

b) anagraficamente residenti nel territorio regionale.

4-ter. La Giunta regionale, con specifico atto da adottarsi annualmente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità regionale, definisce priorità, criteri e modalità di accesso all'agevolazione sperimentale di cui al comma 4-bis e di rimborso dei relativi oneri ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale.».

11. Per le finalità di cui all'art. 34, comma 4-bis, della legge regionale n. 23/2007, come aggiunto dal comma 10, è destinata la spesa complessiva di 6 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 31.



12. Dopo il comma 5-*bis* dell'art. 21 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 (Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella Regione Friuli-Venezia Giulia), è inserito il seguente:

«5-*ter*. Nell'ambito delle azioni volte a favorire lo sviluppo dei porti regionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata all'acquisto di mezzi nautici idonei a garantire e migliorare le manovre di accesso a Porto Nogaro, da mettere a disposizione, sulla base di specifico atto convenzionale, degli addetti ai servizi tecnico - nautici.»

13. Per le finalità di cui all'art. 21, comma 5-*ter*, della legge regionale n. 22/1987, come inserito dal comma 12, è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 31.

14. La regione sostiene interventi infrastrutturali connessi alla proposta di variante localizzata del piano regolatore portuale di Monfalcone, di cui all'art. 22, comma 6, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 (Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera *f*), della legge 7 agosto 2015, n. 124), e funzionali allo sviluppo del porto medesimo.

15. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa complessiva di 4 milioni di euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per l'anno 2019, di 1.500.000 euro per l'anno 2020 e di 2.200.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 31.

16. In esecuzione a quanto previsto dall'art. 21 della legge regionale n. 22/1987 e dall'art. 1 della legge regionale 31 maggio 2012, n. 12 (Disciplina della portualità di competenza regionale), e al fine di garantire una maggiore sicurezza della navigazione e un incremento dei traffici marittimi, l'amministrazione regionale è autorizzata a effettuare, nel porto regionale di Porto Nogaro, gli interventi di infrastrutturazione necessari a migliorare e ampliare la viabilità di accesso al porto, nonché a sostenere l'intervento per l'interramento della linea elettrica.

17. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa complessiva di 4 milioni di euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per l'anno 2019, di 1.500.000 euro per l'anno 2020 e di 2.200.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 31.

18. All'art. 4 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 10 le parole «, mediante la partecipazione finanziaria nella misura massima di 3 milioni di euro all'anno» sono soppresse;

b) al comma 11 le parole «e della correlata partecipazione finanziaria» sono soppresse.

19. Alle finalità di cui all'art. 4, comma 10, della legge regionale n. 24/2009, come modificato dal comma 18, lettera *a*), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.


20. Al comma 5 dell'art. 63 della legge regionale n. 23/2007 le parole «spese di investimento da realizzarsi sulla viabilità di interesse regionale» sono sostituite dalle seguenti: «spese di investimento per la viabilità di interesse regionale».

21. Alle finalità di cui all'art. 63, comma 5, della legge regionale n. 23/2007, come modificato dal comma 20, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

22. In relazione alle finalità di cui all'art. 5, comma 30, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), gli stanziamenti previsti alla Tabella F per le finalità di cui all'art. 5, comma 7, della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010), e allocati alla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma n. 4 (Altri trasporti), Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 sono stabiliti nella misura di 3.200.000 euro per l'anno 2019, di 3.300.000 euro per l'anno 2020, di 3.550.000 euro per l'anno 2021, di 3.850.000 euro per l'anno 2022, di 4.200.000 euro per l'anno 2023, di 4.500.000 euro per l'anno 2024 e di 4.800.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

23. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale al fine di sostenere il piano di interventi volto al completamento della infrastrutturazione delle aree esistenti e alla realizzazione di nuove opere funzionali alle attività cantieristiche del porto di Trieste.

24. Per le finalità di cui al comma 23 è destinata la spesa complessiva di 4.500.000 euro, suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 31.



25. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai titolari di licenza di taxi e ai titolari di licenza per l'esercizio di noleggio con conducente, rilasciate dai Comuni del territorio regionale, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea), per l'allestimento e l'adeguamento dei mezzi utilizzati per il servizio taxi o noleggio con conducente (NCC), con riferimento al trasporto di portatori di handicap, per le finalità dell'art. 18, commi 1 e 2, della legge regionale n. 27/1996 e dell'art. 6, comma 1, lettera c), della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»).

26. La giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 25.

27. Per le finalità previste dal comma 25 è destinata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2019 e di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista nella Tabella F di cui al comma 31.

28. L'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare interventi urgenti per la viabilità comunale al fine di garantire la sicurezza stradale e la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali nei casi di pericolo per l'incolumità pubblica, compresa la manutenzione straordinaria, fino a un massimo di 100.000 euro per singolo intervento.

29. Per gli interventi di cui al comma 28 possono presentare domanda alla Direzione centrale competente i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti che non risultino utilmente inseriti nella graduatoria dei comuni approvata con decreto del direttore del servizio montagna n. 517/SG del 12 giugno 2017. Con deliberazione della giunta regionale sono definiti i criteri, le modalità e i termini di presentazione delle domande.

30. Per le finalità previste dal comma 28 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 31.

31. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella F.

Art. 7.

Beni e attività culturali, sport e tempo libero

1. Al comma 1 dell'art. 13-bis della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), dopo le parole «appartenenti allo Stato» sono inserite le seguenti: «o ad altri enti pubblici».

2. Per le finalità previste dall'art. 13-bis, comma 1, della legge regionale n. 23/2015, come modificato dal comma 1, è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 34.

3. Dopo l'art. 27-ter della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), è inserito il seguente:

«Art. 27-quater (*Promozione della cultura storica ed etnografica*). — 1. La regione, al fine di sostenere la crescita di una cultura di pace e della pacifica convivenza tra i popoli in coerenza con i valori della Costituzione, promuove la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio immateriale storico ed etnografico relativo al territorio della Regione e delle aree contermini, attraverso lo svolgimento di studi, ricerche, attività educative e didattiche ed eventi e manifestazioni anche transnazionali.


2. Nell'ambito delle finalità previste dal comma 1, l'amministrazione regionale concede contributi per progetti concernenti una o più delle seguenti fattispecie:

a) il recupero della memoria storica ed etnografica e la ricostruzione di vicende storiche attraverso studi e ricerche storiche di base, nonché eventuali iniziative connesse, quali attività editoriali, seminari, conferenze e convegni, realizzate da enti pubblici, università, istituti di ricerca e associazioni, anche in collaborazione con istituti scientifici e museali di altri Paesi;

b) la realizzazione, da parte di enti pubblici ed enti privati senza fini di lucro, ivi comprese società cooperative, di eventi e manifestazioni aperti al pubblico, anche transnazionali, aventi carattere espositivo, musicale, teatrale e di spettacolo o divulgativo, attinenti ai fatti storici e finalizzati al rafforzamento di una cultura della pace, della convivenza e alla costruzione di una nuova cittadinanza europea;

c) la realizzazione di progetti educativi e didattici a favore degli alunni delle scuole, ivi compresa la produzione di materiale di divulgazione a favore di istituti scolastici e associazioni senza fini di lucro.

3. Con regolamento regionale da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), previo parere della commissione consiliare competente, sono stabilite, in particolare, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, le modalità di ero-



gazione del contributo, la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse e sono fissati i termini del procedimento.

4. Con uno o più avvisi pubblici, approvati dalla giunta regionale, sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, i limiti massimi e minimi degli incentivi e quanto demandato all'avviso dal regolamento.

5. Gli eventi e le manifestazioni di cui al comma 2, lettera *b*), se aventi carattere transnazionale, possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale per un periodo non superiore a metà della loro durata e le spese sostenute per le attività al di fuori del territorio regionale non possono superare il 50 per cento del contributo concesso; i progetti di cui al comma 2, lettera *c*), possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale per un periodo non superiore a un terzo della loro durata e le spese sostenute per le attività al di fuori del territorio regionale non possono superare il 30 per cento del contributo concesso.

6. Ai contributi previsti dal presente articolo non si applica il divieto generale di contribuzione di cui all'art. 31 della legge regionale n. 7/2000, limitatamente ai rapporti giuridici instaurati tra le persone giuridiche e gli amministratori e i soci.»

4. Per le finalità previste dall'art. 27-*quater* della legge regionale n. 16/2014, come inserito dal comma 3, è destinata la spesa complessiva di 1.600.000 euro, suddivisa in ragione di 400.000 euro per l'anno 2019 e 600.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 34.

5. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gemona del Friuli, quale capofila del progetto Sportland «Comunità europea dello sport 2019», un contributo straordinario per il supporto nell'organizzazione delle attività connesse a tale progetto, alla luce della particolare rilevanza che questo riveste per la promozione dello sport e del benessere, nonché per la valorizzazione del territorio di riferimento.

6. Per le finalità previste dal comma 5 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 34.

7. All'art. 12 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Contributi per eventi sportivi eccezionali»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle associazioni e società sportive senza fini di lucro, ai comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate e ai comitati regionali degli enti di promozione sportiva, al Comitato regionale del CONI, operanti nel territorio regionale, costituiti da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda di contributo, per la realizzazione di eventi sportivi eccezionali di interesse internazionale che si svolgono nel territorio del Friuli-Venezia Giulia.»;

c) il comma 2 è abrogato;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per evento sportivo eccezionale si intende la manifestazione sportiva di interesse internazionale assegnata dalla Federazione sportiva nazionale dalle discipline sportive associate o dagli enti nazionali di promozione sportiva a uno dei soggetti di cui al comma 1, la cui realizzazione sia connessa al prodursi di circostanze eccezionali, verificatesi in data successiva alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 11 e che si svolga sul territorio del Friuli-Venezia Giulia.»;


e) al comma 4 le parole «non può superare l'importo di 20.000 euro ed» sono soppresse.

8. Per le finalità derivanti dal disposto di cui all'art. 12 della legge regionale n. 8/2003, come modificato dal comma 7, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

9. In coerenza con il progetto di candidatura a Sito Unesco del territorio del Collio goriziano, italiano e sloveno, al fine di valorizzare e promuovere il territorio regionale attraverso il sostegno alla candidatura congiunta delle città di Nova Gorica e di Gorizia a «Capitale europea della cultura 2025», l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Gorizia, finalizzato alla realizzazione di iniziative concorsuali e progetti di investimento atti a preparare e sostenere la candidatura medesima sino all'importo massimo rispettivamente di 100.000 euro in parte corrente e di 100.000 euro in parte capitale.

10. Per le finalità di cui al comma 9 il comune presenta apposita domanda alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa contenente il dettaglio delle iniziative concorsuali e dei progetti di investimento da realizzare e i preventivi di spesa di ciascuno di essi.

11. Per le finalità di cui al comma 9 relativamente alle spese di parte corrente, è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e, relativamente alle spese in conto capitale, è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma



n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 34.

12. Dopo il comma 3-*bis* dell'art. 28 della legge regionale n. 16/2014 è inserito il seguente:

«3-*ter*. Il finanziamento annuale di cui ai commi 3 e 3-*bis* è altresì incrementato e destinato al sostegno di attività di orientamento musicale di tipo corale e bandistico dei soggetti di cui al comma 2, lettere *c*) e *d*), e dei rispettivi soggetti affiliati.».

13. Per le finalità di cui al comma 3-*ter* dell'art. 28 della legge regionale n. 16/2014, come inserito dal comma 12, è destinata la spesa complessiva di 75.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella G di cui al comma 34.

14. Alla legge regionale 11 giugno 1983, n. 49 (Interventi regionali per l'attuazione di corsi di orientamento musicale di tipo corale, strumentale e bandistico), sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel titolo della legge le parole «di tipo corale, strumentale e bandistico» sono sostituite dalle seguenti: «di tipo strumentale»;

b) al primo comma dell'art. 1 le parole «di tipo corale, strumentale e bandistico» sono sostituite dalle seguenti: «di tipo strumentale».

15. Per l'esercizio 2019 le risorse stanziare con la presente legge per le finalità di cui all'art. 15 della legge regionale n. 16/2014 sono ripartite nelle seguenti misure percentuali:

a) 56,5 per cento all'Associazione Teatro Giuseppe Verdi di Pordenone;

b) 43,5 per cento alla Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine.

16. Alle finalità di cui al comma 15 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

17. Per l'esercizio 2019 le risorse stanziare con la presente legge per le finalità di cui all'art. 28 della legge regionale n. 16/2014 sono ripartite nelle seguenti misure percentuali:

a) 31,1 per cento all'Unione società corali del Friuli-Venezia Giulia (USCI);

b) 23,9 per cento all'Unione dei gruppi folcloristici del Friuli-Venezia Giulia (UGF FVG);

c) 19,6 per cento all'Associazione regionale FITA - UILT Friuli-Venezia Giulia;

d) 25,4 per cento all'Associazione nazionale bande italiane musicali autonome - Friuli Venezia Giulia (AN-BIMA FVG).

18. Alle finalità di cui al comma 17 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

19. Al fine di stimolare le caratteristiche di innovazione e le potenzialità delle imprese culturali e creative regionali, incoraggiando l'interazione intensiva, l'uso in comune di servizi e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo in maniera effettiva allo sviluppo di nuovi prodotti e tecnologie, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le realtà regionali attive in tale ambito, l'amministrazione regionale promuove la creazione del cluster regionale cultura e creatività. Il cluster viene definito ai sensi della normativa europea in materia, quale soggetto deputato a potenziare il settore culturale e creativo, riconosciuto come eccellenza a livello nazionale, e a mettere a sistema tutti gli attori coinvolti, per potenziare l'attrattività della regione da un punto di vista culturale.

20. Per le finalità di cui al comma 19 l'amministrazione regionale, in continuità con le azioni di sistema già sviluppate in sinergia con i principali stakeholder di riferimento anche nell'ambito dei progetti europei attuati dalla Regione in materia di sostegno ai settori culturale e creativo, e nell'ambito delle iniziative condotte nell'anno 2018 ai sensi del comma 2 bis.1 dell'art. 15 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), è autorizzata a pubblicare un bando per raccogliere candidature finalizzate a divenire soggetto gestore del cluster regionale cultura e creatività.

21. Il bando di cui al comma 20 è emanato dalla direzione centrale cultura e sport, e stabilisce tra l'altro:

a) le tipologie di soggetti ammissibili a presentare la candidatura a divenire gestore del cluster regionale cultura e creatività; il soggetto gestore è una persona giuridica, ivi inclusi soggetti costituiti in associazioni temporanee di scopo ovvero in forma consortile, che ha o si impegna a stabilire una sede operativa sul territorio regionale;

b) le tipologie di costi ammissibili;


c) la procedura di presentazione e selezione delle candidature;

d) le modalità e l'intensità di erogazione del contributo regionale;

e) le modalità e i termini di rendicontazione del contributo;

f) le procedure di verifica sul funzionamento del cluster.

22. Per le finalità di cui ai commi 19 e 20 è destinata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1



(Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 34.

23. A decorrere dall'1 gennaio 2019 i commi 34 e 35 dell'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), sono abrogati.

24. Al fine di preservare e valorizzare i beni di rilevante interesse storico e culturale regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di Santa Maria in Silvius di Sesto al Reghena un contributo straordinario per il completamento del recupero e del restauro degli affreschi dell'Abbazia di Sesto al Reghena.

25. Per le finalità di cui al comma 24, la Parrocchia presenta apposita domanda di contributo al servizio competente in materia di beni culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa dell'intervento da realizzare.

26. In deroga a quanto disposto dall'art. 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), la concessione del contributo di cui al comma 24 è disposta in via definitiva sulla base della documentazione di cui al comma 25 per un importo commisurato alla spesa ammissibile risultante dal quadro economico presentato, entro il limite delle risorse disponibili.

27. Per le finalità di cui al comma 24 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella G di cui al comma 34.

28. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai tiri a segno nazionali sezioni del Friuli-Venezia Giulia un contributo straordinario nel limite massimo di 120.000 euro per interventi di straordinaria manutenzione e adeguamento funzionale dei poligoni di tiro.

29. Per le finalità previste dal comma 28 i tiri a segno nazionali sezioni del Friuli-Venezia Giulia presentano al servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata del progetto preliminare, della relazione illustrativa contenente gli elementi necessari alla valutazione della domanda, del relativo quadro economico di spesa e della dimostrazione del possesso di idoneo titolo giuridico attestante la disponibilità del bene e l'autorizzazione a effettuare i lavori. La graduatoria delle domande è approvata con deliberazione della giunta regionale sulla base delle caratteristiche tecniche degli impianti e del numero degli atleti agonisti che fruiscono dei medesimi. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

30. Per le finalità previste dal comma 28 è destinata la spesa di 240.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) -

Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 34.

31. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Grimacco un contributo per la ristrutturazione urgente della palestra di Liessa, che risulta inutilizzabile e del limitrofo campo polifunzionale.

32. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 31 è presentata alla struttura regionale competente in materia di sport, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle opere. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la relativa erogazione e le modalità di rendicontazione della spesa.

33. Per le finalità previste dal comma 31 è destinata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 34.

34. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella G.


Art. 8.

Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia

1. Al fine di sostenere il reddito dei lavoratori del settore edile, che risente in misura particolare degli effetti dell'attuale, complessa congiuntura economica, in attuazione dell'art. 65, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Casse edili di mutualità e di assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia (di seguito Casse edili), finalizzato al riconoscimento a favore dei lavoratori edili iscritti alle Casse medesime, licenziati nel 2019 e disoccupati per almeno tre mesi continuativi, di un trattamento di sostegno al reddito, liquidato in un'unica soluzione, in funzione integrativa e complementare rispetto al sistema degli ammortizzatori sociali previsto dalla vigente normativa nazionale.

2. L'Amministrazione regionale partecipa alla spesa per l'erogazione del trattamento di cui al comma 1, in misura pari al 70 per cento, fino ad un massimo di 700 euro per ciascun lavoratore.

3. Le Casse edili determinano l'ammontare del trattamento di cui al comma 1, anche in misura differenziata per singole fasce d'età.



4. Le modalità di presentazione delle domande per il trattamento di cui al comma 1 sono determinate dalle Casse edili e pubblicate nei rispettivi siti istituzionali.

5. Le Casse edili ricevono le domande per il trattamento di cui al comma 1, verificano la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento e provvedono alla liquidazione dello stesso.

6. Le risorse di cui al comma 9 sono ripartite fra le Casse edili in proporzione al numero di iscritti a ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2018.

7. Ciascuna Cassa edile richiede entro il 31 marzo 2019, alla direzione centrale competente in materia di lavoro, la concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 1. Nella richiesta è indicato il numero di iscritti al 31 dicembre 2018.

8. Ciascuna Cassa edile trasmette entro il 30 giugno 2020, alla direzione centrale competente in materia di lavoro, la rendicontazione delle spese sostenute con le modalità di cui all'art. 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

9. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 55.

10. Al fine di concorrere alla promozione della regolarità lavorativa nel settore edile, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Casse edili di mutualità e di assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia (di seguito Casse edili), finalizzato alla realizzazione nel 2019 di progetti formativi e informativi in materia di sicurezza sul lavoro, a favore dei lavoratori edili iscritti alle Casse edili, nonché a favore dei lavoratori edili disoccupati che, alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, risultassero iscritti alle Casse medesime.

11. Ciascuna Cassa edile presenta, anche in collaborazione con la Scuola Edile del medesimo territorio, entro il 28 febbraio 2019, alla direzione centrale competente in materia di lavoro, il progetto di cui al comma 10, corredato di un preventivo delle spese previste per la realizzazione del progetto medesimo. Sono ammissibili esclusivamente le spese strettamente funzionali alla realizzazione del progetto. Non sono ammissibili, in particolare, le spese del personale. Contestualmente alla presentazione del progetto, la Cassa edile richiede la concessione del contributo di cui al comma 10, indicando il numero di iscritti al 31 dicembre 2018.

12. Ciascuna Cassa edile può richiedere, contestualmente alla presentazione della domanda di concessione del contributo, la liquidazione dello stesso in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento dell'importo concesso. La liquidazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fidejussione bancaria, assicurativa o prestata da intermediari finanziari aventi i requisiti di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993,

n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) di importo pari alla somma da erogare.

13. La direzione centrale competente in materia di lavoro valuta i progetti di cui al comma 10 e, in caso di esito favorevole della valutazione, entro il 31 marzo 2019, procede alla concessione del contributo nonché, nell'ipotesi di cui al comma 12, alla liquidazione in via anticipata dello stesso.

14. Le iniziative previste dai progetti di cui al comma 10 sono realizzate nel periodo dal 15 aprile al 15 ottobre 2019.

15. Ciascuna Cassa edile trasmette entro il 15 novembre 2019, alla direzione centrale competente in materia di lavoro, la rendicontazione delle spese sostenute con le modalità di cui all'art. 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), richiedendo contestualmente la liquidazione del contributo ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 12, della parte residua dello stesso.

16. Sulla base della rendicontazione di cui al comma 15, la direzione centrale competente in materia di lavoro procede alla liquidazione del contributo ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 12, della parte residua dello stesso.

17. Le risorse di cui al comma 18 sono ripartite fra le Casse edili in proporzione al numero di iscritti a ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2018.


18. Per le finalità previste dal comma 10 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 55.

19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Polo Tecnologico di Pordenone, società consortile per azioni, un contributo per la realizzazione dei lavori di ampliamento della sede adibita a parco scientifico e tecnologico regionale e l'eventuale fornitura di arredi e attrezzature.

20. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 19 è presentata alla direzione centrale competente in materia di ricerca, corredata della relazione degli interventi da realizzare.

21. Per le finalità di cui al comma 19, si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e pertanto il contributo è ammissibile nella misura massima del 55 per cento dei costi ammissibili riferiti ai costi degli investimenti materiali.

22. Per le finalità previste dal comma 19 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 55.



23. Dopo il comma 60 dell'art. 8 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), sono inseriti i seguenti:

«60-bis. Per la realizzazione dei progetti complessi di cui al comma 56 e coerentemente ai contenuti delle intese e degli accordi di cui al comma 55, l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare, in qualità di fondatore, alla costituzione di una fondazione di partecipazione avente quale principale finalità istituzionale la creazione di un sistema integrato regionale per lo sviluppo e la generazione d'impresa. 60-ter. La regione promuove la partecipazione alla fondazione di cui al comma 60 bis, in qualità di fondatore, di Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park. Lo statuto della fondazione stabilisce le condizioni per la partecipazione anche di altri soggetti pubblici e privati.

60-quater. La Regione concorre alla formazione della dotazione iniziale della fondazione attraverso l'assegnazione di un conferimento indicato in sede di atto costitutivo.

60-quinquies. La Regione, inoltre, al fine di concorrere al sostegno dell'attività della fondazione, eroga un contributo al fondo di gestione, nella misura stabilita annualmente con le leggi di stabilità.

60-sexies. La partecipazione della Regione alla fondazione di cui al comma 60-bis, in qualità di fondatore, è autorizzata con deliberazione della giunta regionale, la quale approva contestualmente gli schemi di atto costitutivo e di statuto e stabilisce le risorse iniziali da destinare al fondo di gestione di cui al comma 60-quinquies. Le eventuali modifiche allo statuto che si rendessero successivamente necessarie sono approvate con deliberazione della giunta regionale.»

24. Per le finalità di cui all'art. 8, comma 60-quater, della legge regionale n. 45/2017, come inserito dal comma 23, è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella H di cui al comma 55.

25. Per le finalità di cui all'art. 8, comma 60-quinquies, della legge regionale n. 45/2017, come inserito dal comma 23 è destinata la spesa di 850.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella H di cui al comma 55.

26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia regionale per il Diritto agli Studi Superiori ARDISS un contributo per l'acquisto di arredi presso l'immobile di viale Ungheria a Udine, adibito a casa dello studente.

27. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 26 è presentata alla direzione centrale competente in materia di diritto allo studio universitario corredata della relazione degli interventi da realizzare.

28. Per le finalità previste dal comma 26 è destinata la spesa di 740.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 55.

29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia regionale per il Diritto agli Studi Superiori ARDISS un contributo per la realizzazione di interventi di adeguamento e miglioramento sismico, di riqualificazione energetica e messa in sicurezza delle vie di esodo, di manutenzione straordinaria di edifici adibiti a casa dello studente e a servizi per il diritto allo studio universitario, ivi compresi i percorsi e le aree esterne agli stessi.

30. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29 è presentata alla direzione centrale competente in materia di diritto allo studio universitario corredata della relazione degli interventi da realizzare.


31. Per le finalità previste dal comma 29 è destinata la spesa complessiva di 8.660.000 euro suddivisa in ragione di 1.520.000 euro per l'anno 2019, di 4.140.000 euro per l'anno 2020 e di 3 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 55.

32. In considerazione dell'urgenza di garantire la piena operatività e la qualità del servizio di istruzione e nelle more dell'avvio delle operazioni di regionalizzazione delle competenze in materia di istruzione non universitaria, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avviare con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le procedure per la predisposizione, a valere per l'anno scolastico 2019-2020, di protocolli di intesa o accordi allo scopo di addivenire ad una temporanea soluzione con riferimento alla carenza di organico negli istituti scolastici del Friuli-Venezia Giulia, rappresentato da personale ausiliario, tecnico e amministrativo e da insegnanti di sostegno.

33. Le intese o gli accordi di cui al comma 32 sono diretti a consentire l'utilizzo di personale ausiliario, tecnico, amministrativo e di insegnanti di sostegno con oneri a carico della Regione.

34. Con deliberazione della Giunta regionale sono approvati gli schemi delle intese o accordi di cui al comma 32, al fine di stabilire le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 33.

35. Per le finalità previste dal comma 32, è destinata la spesa complessiva di 1.250.000 euro suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2019 e di 750.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordine di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 55.



36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la graduatoria delle domande di contributo presentate ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), approvata per l'anno scolastico 2018-2019 con decreto del vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 11859/LAVFORU/2018 del 3 dicembre 2018, mediante il finanziamento delle sezioni di nuova attivazione. Sono ammesse al contributo le spese già sostenute per l'anno scolastico 2018-2019.

37. Per le finalità di cui al comma 36 è destinata la spesa di 46.500 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione della tabella H prevista al comma 55.

38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Congregazione suore ancelle della carità di Brescia, ente gestore della Sezione Primavera aggregata alla scuola dell'infanzia paritaria «Monsignor Ugo Larice» di San Daniele del Friuli, per la prosecuzione nell'anno scolastico 2018/2019 del servizio educativo sperimentale a favore dei bambini di età compresa tra ventiquattro e trentasei mesi di età di cui all'art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).

39. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 38 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione. Si applicano le disposizioni di cui al Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2012, n. 97/Pres. e successive modificazioni e integrazioni.

40. Per le finalità di cui al comma 38 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella H di cui al comma 55.

41. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni della regione con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti contributi straordinari diretti all'acquisto di arredi, attrezzature scolastiche per le scuole comunali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

42. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 41 è presentata alla direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa degli interventi da realizzare e del preventivo di spesa. Il contributo è concesso tenendo conto dell'urgenza e necessità degli interventi richiesti, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, con erogazione di un contributo massimo di 25.000 euro per ciascun comune beneficiario. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

43. Per le finalità previste dal comma 41 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista nella Tabella H di cui al comma 55.

44. Fermo l'acquisto di efficacia delle disposizioni in materia di accreditamento previste dalla legge 18 agosto 2005 n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), e dai relativi regolamenti di attuazione, per il solo anno educativo 2019/2020:

a) l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare i contributi previsti dall'art. 9, comma 18 della legge regionale 29 dicembre 2010 n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione) ai soggetti gestori pubblici privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia di cui all'art. 3 della legge regionale n. 20/2005 anche non accreditati, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività;

b) il Fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie, previsto dall'art. 15 della legge regionale n. 20/2005, rimane finalizzato all'accesso ai nidi d'infanzia e agli altri servizi di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 20/2005, con esclusione dei servizi di cui all'art. 4, comma 2, lettera c-bis), e di cui all'art. 5, comma 5 della legge regionale n. 20/2005, gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati, anche non accreditati, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività.

45. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 44, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per gli asili) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

46. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 44, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per gli asili) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

47. Alla legge regionale 6 novembre 2017, n. 36 (Ruolo del Club alpino italiano (CAI FVG) e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 2 dell'art. 7 dopo le parole «dell'ambiente montano» sono aggiunte le seguenti: «, escluse le attività didattiche destinate esclusivamente alle istituzioni scolastiche»;

b) dopo l'art. 7 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis (Iniziativa del CAI del Friuli-Venezia Giulia a favore delle istituzioni scolastiche). — 1. Il CAI FVG realizza iniziative di arricchimento e integrazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con specifico riguardo ai programmi didattici aventi ad og-



getto lo studio del territorio regionale, di quello montano in particolare, la divulgazione di conoscenze e lo sviluppo di competenze didattiche in campo naturalistico, l'educazione alla cura e alla fruizione delle risorse ambientali.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al CAI FVG un contributo. La domanda per la concessione del contributo è presentata entro l'1 marzo al Servizio competente in materia di istruzione, corredata del preventivo di spesa e della relazione illustrativa delle attività.

Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.»

48. Per le finalità previste dall'art. 7-bis, comma 2, della legge regionale 6 novembre 2017, n. 36, come inserito dal comma 47, lettera b), è destinata la spesa complessiva di 30.000 euro suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 55.

49. Ai fini di valorizzare la famiglia, quale cardine e motore della società, di promuovere il suo benessere e la natalità, la Regione Friuli-Venezia Giulia promuove la costituzione di una rete, aperta a tutte le pubbliche amministrazioni a livello nazionale, con l'obiettivo di mettere a sistema e diffondere le politiche e le misure più virtuose sul tema in questione.

50. Per le finalità previste dal comma 49 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per la famiglia) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 55.

51. Dopo l'art. 37 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), è aggiunto il seguente:

«Art. 37-bis (Centro regionale di documentazione, ricerca e sperimentazione didattica per la scuola friulana).

— 1. In conformità con le disposizioni di cui alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana) l'amministrazione regionale intende favorire la diffusione della lingua friulana e accrescere la qualità e le competenze del personale docente nelle istituzioni scolastiche regionali anche attraverso lo sviluppo di un Centro regionale di documentazione ricerca e sperimentazione didattica per la scuola friulana, denominato «Docuscuele» a disposizione degli insegnanti, degli alunni e delle famiglie e gestito dalla Società Filologiche Furlane - Società Filologica Friulana G.I. Ascoli di Udine.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere Società Filologiche Furlane - Società Filologica Friulana G.I. Ascoli di Udine un contributo annuo a sostegno del Centro, per lo svilup-

po di attività informative, di formazione, di produzione e diffusione del materiale didattico e di altre attività di valorizzazione della lingua friulana nelle scuole, conformemente alle linee di sviluppo regionali in materia di valorizzazione della lingua friulana contenute nel Piano Generale di Politica Linguistica per la lingua friulana di cui all'art. 25 della legge regionale n. 29/2007.

3. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 2 è presentata entro il 28 febbraio di ogni anno al Servizio competente in materia di istruzione, corredata del preventivo di spesa e del rendiconto del contributo dell'anno precedente. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, con erogazione dell'intera somma su richiesta del beneficiario. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

4. Limitatamente all'anno 2019 la domanda è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo di spesa.


5. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dall'1 gennaio dell'anno di riferimento.»

52. Per le finalità previste dall'art. 37-bis, comma 2, della legge regionale n. 13/2018, come inserito dal comma 51, è destinata la spesa complessiva di 120.000 euro suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 55.

53. Al comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), le parole «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria regionale, alla Presidenza della Regione - Servizio politiche per la famiglia, corredata di una relazione illustrativa dell'attività e di un preventivo di spesa.» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità regionale, alla direzione centrale competente per le politiche della famiglia, corredata del programma annuale illustrativo delle attività e del preventivo di spesa.»

54. Per le finalità previste dal comma 3, in combinato disposto con il comma 4, dell'art. 3 della legge regionale n. 1/2005, come modificato dal comma 53, è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per la famiglia) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 55.

55. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella H.



Art. 9.

Salute, politiche sociali e disabilità

1. Al fine di garantire la continuità assistenziale nella fase di attuazione dei livelli essenziali di assistenza nazionali e nelle more del completamento delle procedure di cui agli articoli 49 e 50 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), le aziende del Servizio sanitario regionale rinnovano per l'anno 2019 le convenzioni già in essere nell'anno 2018 con le comunità terapeutiche di accoglienza per tossicodipendenti per la terapia riabilitativa delle dipendenze e con le strutture residenziali per anziani per le prestazioni residenziali e per i trattamenti di lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale in favore di persone anziane non autosufficienti.

2. Per effetto di quanto disposto ai sensi del comma 1, i commi 62 e 63 dell'art. 3 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), sono abrogati.

3. Al comma 18 dell'art. 8 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018), dopo le parole «per cento» sono inserite le seguenti: «fino a un massimo di un milione di euro».

4. La lettera *a*) del comma 18 dell'art. 8 della legge regionale n. 14/2016 è sostituita dalla seguente:

«*a*) interventi di adeguamento o miglioramento sismico, di adeguamento alle norme di sicurezza antincendio, alle norme antinfortunistiche e alle norme per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, in immobili dedicati alle attività assistenziali di proprietà dei suddetti soggetti, nonché per gli interventi per la riclassificazione delle medesime strutture ai sensi del regolamento di cui all'art. 31 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);».

5. Per le finalità di cui all'art. 8, comma 18, della legge regionale n. 14/2016, come modificato dal comma 4, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

6. Al comma 48 dell'art. 9 della legge regionale 6 novembre 2018, n. 25 (Disposizioni finanziarie inter-settoriali), dopo la parola «concedere» sono inserite le seguenti: «e a erogare in un'unica soluzione in via anticipata», dopo la parola «urgenti» sono inserite le seguenti: «da sostenere e già» e dopo la parola «attrezzature» sono inserite le seguenti: «dall'ASP e».

7. Per le finalità di cui all'art. 9, comma 48, della legge regionale 25/2018, come modificato dal comma 6, si provvede a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

8. Nelle more della compiuta valutazione del periodo di sperimentazione della Misura attiva di sostegno al reddito di cui all'art. 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito), e della revisione delle misure nazionali in materia di contrasto alla povertà e di inclusione sociale, la Regione, al fine di garantire la continuità degli interventi economici a favore dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico ed esclusione sociale, istituisce per l'anno 2019 un apposito fondo di contrasto alla povertà.

9. Destinatari del fondo sono gli enti gestori dei Servizi sociali dei comuni (SSC). Le risorse disponibili sono ripartite tra i SSC con le seguenti modalità:

a) una quota pari al 50 per cento delle risorse disponibili, a titolo di acconto per consentire l'avvio delle erogazioni degli interventi economici, sulla base delle Misure attive di sostegno al reddito in corso di concessione alla data del 30 giugno 2018, come risultante dall'applicativo regionale di gestione della Misura;

b) le restanti risorse in base al fabbisogno necessario alla copertura delle domande in carico per tutto il periodo di concessione, comunicato dai SSC con cadenza bimestrale a partire dal 28 febbraio 2019.

10. Beneficiari degli interventi economici finanziati con il fondo sono i nuclei familiari, definiti secondo le regole del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

a) avere almeno un componente che sia, congiuntamente:

1) cittadino dell'Unione europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare di protezione internazionale;

2) in possesso del requisito di residenza in regione previsto all'art. 3, comma 1, lettera *b*), della legge regionale n. 15/2015 di durata non inferiore a cinque anni;


b) non avere mai beneficiato della Misura attiva di sostegno al reddito o averne concluso il periodo di prima concessione o di rinnovo da almeno un bimestre;

c) avere presentato nel corso dell'anno 2019 domanda di Reddito di Inclusione di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà), e non aver avuto accesso al beneficio in quanto è stato accertato almeno uno dei seguenti motivi ostativi:

1) il valore dell'indicatore della situazione reddituale equivalente (ISRE) è superiore alla soglia stabilita per l'accesso;

2) il nucleo non rispetta il requisito relativo al possesso di autoveicoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c*), numero 1), del decreto legislativo n. 147/2017;

3) il beneficio economico del Reddito di Inclusione è risultato di ammontare nullo;



d) essere in possesso di un ISEE per l'anno 2019 di tipo ordinario, minorenni o corrente di valore non superiore a 6.000 euro. In caso di presenza nel nucleo di componente di età inferiore a diciotto anni è considerato l'ISEE minorenni; in caso di ISEE minorenni con valori diversi si assume il valore inferiore; in assenza di minorenni nel nucleo è considerato l'ISEE ordinario; in presenza di ISEE corrente è comunque considerato quest'ultimo. In caso di aggiornamento del valore ISEE ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 147/2017 a seguito di elaborazione della domanda di Reddito di Inclusione, si considera sempre il valore dell'ISEE aggiornato.

11. Non possono in ogni caso accedere agli interventi i nuclei beneficiari di Misura attiva di sostegno al reddito che hanno rinunciato volontariamente al beneficio in corso di concessione.

12. La domanda per accedere agli interventi può essere presentata dal componente del nucleo in possesso dei requisiti di cui al comma 10, lettera a), numeri 1) e 2), dall'1 gennaio 2019 fino al 31 maggio 2019 sulla base di un modello approvato con decreto del Direttore centrale della Direzione regionale competente in materia di politiche sociali, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet istituzionale della Regione. Il termine finale per la presentazione delle domande può essere variato con deliberazione della Giunta regionale.

13. Gli interventi sono concessi ed erogati dai Servizi sociali dei comuni nel limite delle risorse disponibili, decorrono dal mese successivo alla presentazione della domanda e si concludono il 31 dicembre 2019. L'erogazione avviene con cadenza mensile.

14. L'ammontare mensile degli interventi è parametrato in relazione al valore dell'ISEE di cui al comma 10, lettera d), e al numero di minori presenti nel nucleo riportati nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ed è desunto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 2015, n. 0216/Pres. (Regolamento per l'attuazione della Misura attiva di sostegno al reddito, di cui all'art. 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito)).

15. Per beneficiare degli interventi di cui al comma 10 i componenti del nucleo di età uguale o maggiore di diciotto anni devono sottoscrivere il patto di inclusione di cui all'art. 6 della legge regionale n. 15/2015 entro sessanta giorni dal pagamento della prima mensilità. Nelle more della sottoscrizione del patto le erogazioni delle mensilità successive alla prima sono sospese. La mancata sottoscrizione del patto entro il termine per cause imputabili ai componenti del nucleo determina la decadenza dal beneficio e il nucleo non può più ripresentare domanda. Per i beneficiari di Misura attiva di sostegno al reddito e di Reddito di Inclusione giunti al termine delle rispettive misure che hanno già sottoscritto patti di inclusione o progetti personalizzati, i patti di inclusione e i progetti personalizzati già sottoscritti si considerano validi anche al fine della concessione degli interventi economici di cui al comma 10, ferma restando la possibilità per i Servizi sociali dei comuni di ridefinirne i contenuti.

16. In caso di variazioni nella composizione del nucleo beneficiario in corso di concessione dell'intervento, il nucleo presenta un ISEE aggiornato entro trenta giorni dalla

variazione e l'ammontare dell'intervento economico è conseguentemente rideterminato sulla base del nuovo valore ISEE a decorrere dal mese successivo alla variazione.

17. Il Servizio sociale dei comuni può effettuare compensazioni tra gli importi degli interventi economici di cui al comma 10 e gli importi erogati indebitamente ai medesimi beneficiari a titolo di Misura attiva di sostegno al reddito o di integrazioni regionali al Reddito di Inclusione di cui all'art. 1 della legge regionale 6 novembre 2017, n. 35 (Disposizioni per l'ampliamento del Reddito di Inclusione e il suo coordinamento con la Misura attiva di sostegno al reddito).

18. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019 le integrazioni regionali al Reddito di Inclusione sono riconosciute anche ai nuclei che hanno già beneficiato per un periodo complessivo di trenta mesi della Misura o delle integrazioni regionali al Reddito di Inclusione.

19. Le erogazioni dei benefici economici relativi alla Misura attiva di sostegno al reddito, alle integrazioni regionali al Reddito di Inclusione e agli interventi economici di cui al comma 10 sono sospese a seguito dell'avvio del Reddito di cittadinanza conseguente all'adozione dei relativi provvedimenti normativi attuativi e possono essere riattivate solo a favore dei beneficiari che non possono accedere al Reddito di cittadinanza. L'accesso al Reddito di cittadinanza determina la decadenza dalle misure regionali. Le modalità e le tempistiche della sospensione e della decadenza sono definite con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della disciplina attuativa del Reddito di cittadinanza.

20. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 35.

21. Al fine di favorire l'effettività del diritto alle migliori condizioni di vita e la partecipazione ai processi di inclusione di persone in situazione di vulnerabilità socio-sanitaria, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a sostegno di progetti presentati da associazioni in collaborazione con le aziende sanitarie, mirati a:

a) garantire l'accesso alle informazioni e la possibilità di compiere scelte adeguate e autodeterminate per quanto concerne la propria condizione di vita;

b) sostenere la cultura della sussidiarietà attraverso la promozione di modelli organizzativi e reti di collaborazione pubblico-private finalizzate a favorire lo sviluppo di comunità competenti;

c) rafforzare l'azione delle comunità e sostenere le autonome scelte per quanto riguarda i problemi relativi alla condizione di vita dei cittadini che vi appartengono.

22. Le modalità di presentazione della domanda e i criteri per la concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 21 sono determinati con specifico regolamento.



23. Per le finalità di cui al comma 21 è destinata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e Governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 35.

24. Per l'anno 2019 la quota di cui all'art. 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è determinata in 15 milioni di euro ed è destinata al raggiungimento degli obiettivi di programmazione regionale e degli standard previsti come di seguito specificato:

a) 1 milione di euro per il consolidamento del sistema associato di Governo del sistema locale degli interventi e dei servizi sociali in linea con quanto previsto all'obiettivo 2/2013-2015 delle Linee guida per la predisposizione dei Piani di Zona di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 22 marzo 2012, n. 458 e 24 febbraio 2017, n. 301;

b) 7 milioni di euro per il rafforzamento dei servizi e degli interventi per l'inclusione, l'inserimento sociale e socio-lavorativo: punto 6 dell'obiettivo regionale 3.2 e obiettivo regionale 9.1 dei Piani di Zona, come introdotti dalla deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2018, n. 1489;

c) 7 milioni di euro per il potenziamento dei servizi socioeducativi: punto 5 dell'obiettivo regionale 3.2 e obiettivo regionale 10.2 dei Piani di Zona, come introdotti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1489/2018.

25. Le risorse di cui al comma 24, lettera a), sono ripartite proporzionalmente tra gli enti gestori del Servizio sociale dei comuni sulla base della popolazione residente in ogni ambito territoriale di gestione associata, garantendo a ognuno un contributo minimo pari a 35.000 euro.

26. Le risorse di cui al comma 24, lettera b), sono ripartite tra gli enti gestori del Servizio sociale dei comuni per il 70 per cento su base parametrica secondo i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2011, n. 076/Pres. (Regolamento per la ripartizione tra i comuni singoli e associati delle risorse di cui all'art. 39, comma 3, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6), e per il 30 per cento in base al numero delle domande di Misura attiva di sostegno al reddito di cui all'art. 2 della legge regionale n. 15/2015 in corso di concessione al 30 giugno 2018, come risultanti dal sistema informatico previsto dall'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 2015, n. 0216/Pres.

27. Le risorse di cui al comma 24, lettera c), sono ripartite tra gli enti gestori del Servizio sociale dei comuni per il 70 per cento su base parametrica secondo i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2011, n. 076/Pres. e per il 30 per cento in base al numero di minori residenti in ogni ambito territoriale di gestione associata.

28. Alle finalità di cui al comma 24 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e Governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni di volontariato con sede in regione contributi straordinari per sostenere gli oneri connessi all'attuazione delle iniziative finalizzate alla sperimentazione di modelli organizzativi innovativi di interventi e servizi in rete rivolti alle persone disabili, con particolare riguardo al sistema di mobilità e accessibilità.

30. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 29 è presentata alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.


31. Per le finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 35.

32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità Collinare del Friuli un contributo per l'adeguamento e l'ampliamento del canile comprensoriale di Rive d'Arcano con la realizzazione di un gattile e di un'oasi felina nelle pertinenze della struttura esistente.

33. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32 è presentata alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di un progetto di massima e di una relazione tecnico descrittiva dell'opera e degli acquisti da realizzare. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione del contributo.

34. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 35.

35. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella I.



Art. 10.

Sistema delle autonomie locali, sicurezza e integrazione, coordinamento della finanza pubblica

1. A integrazione delle entrate proprie degli enti locali, le risorse finanziarie regionali complessive pari a 1.722.320.613,64 euro a favore dei medesimi per il triennio 2019-2021, per le finalità di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), ammontano:

- a) per l'anno 2019 a 550.056.285,88 euro;
- b) per l'anno 2020 a 610.897.587,30 euro;
- c) per l'anno 2021 a 561.366.740,46 euro.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono costituite:

a) dalla quota garantita ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 18/2015, pari a complessivi 1.388.764.153,56 euro per il triennio 2019-2021, di cui 446.084.357,90 euro per l'anno 2019, 476.227.597,83 euro per l'anno 2020, 466.452.197,83 euro per l'anno 2021;

b) dalla quota straordinaria derivante da ulteriori risorse aggiuntive del bilancio regionale, pari a complessivi 105.193.906,09 euro per il triennio 2019-2021, di cui 27.851.076,65 euro per l'anno 2019, 58.549.138,14 euro per l'anno 2020, 18.793.691,30 euro per l'anno 2021; le risorse complessive della quota straordinaria per il triennio 2019-2021 sono destinate, per l'importo di 70.920.000 euro, alla concertazione di cui al comma 69;

c) dalla quota aggiuntiva ordinaria pari a complessivi 228.362.553,99 euro per il triennio 2019-2021, di cui 76.120.851,33 euro per ciascun anno del triennio.

3. Le risorse di cui al comma 2, lettera a), così come indicate nella Tabella Q, sono destinate al finanziamento:

a) del fondo ordinario transitorio comunale di cui al comma 4;

b) del fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali intercomunali di cui al comma 14 per l'importo pari a 113.251.757,38 euro per il triennio 2019-2021, di cui 41.009.052,46 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 31.233.652,46 euro per l'anno 2021;

c) del fondo ordinario per gli investimenti a favore dei comuni e delle Unioni territoriali intercomunali di cui al comma 19, per l'importo pari a 46.818.404,10 euro per il triennio 2019-2021, di cui 12.946.374,82 euro per l'anno 2019 e 16.936.014,64 euro per ciascuno degli anni 2020-2021;

d) del fondo di accompagnamento dei comuni risultanti da fusione di cui al comma 26;

e) del fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti e anticipazioni finanziarie di cui al comma 29;

f) del fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile di cui al comma 40;

g) del fondo per il concorso agli oneri derivanti dalla determinazione dei nuovi compensi spettanti ai revisori degli enti locali di cui al comma 42;

h) del fondo di anticipazione relativo a spese legali a seguito di contenziosi di cui al comma 47;

i) dell'assegnazione di cui al comma 50 per l'importo pari a 4.757.490,75 euro per il triennio 2019-2021, di cui 1.585.830,25 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;

j) dell'assegnazione di cui al comma 52 per l'importo di complessivi 3 milioni di euro per il triennio 2019-2021, di cui 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;

k) dell'assegnazione di cui al comma 54;

l) dell'assegnazione di cui al comma 56;

m) dell'assegnazione di cui al comma 60;

n) dell'assegnazione di cui all'art. 10, comma 82, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (legge di stabilità 2018), di cui all'art. 11, comma 4, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), di cui all'art. 10, comma 79, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), e di cui al comma 69 per l'importo di 22.245.212 euro per l'anno 2021;

o) dell'assegnazione di cui al comma 72 per l'importo pari a 7.296.562,97 euro per il triennio 2019-2021, di cui 2.434.228,65 euro per l'anno 2019 e 2.431.167,16 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

p) dell'assegnazione di cui al comma 75 per l'importo pari a 3 milioni di euro per il triennio 2019-2021, di cui 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;

q) degli impegni pluriennali a favore dei comuni di cui all'art. 10, commi 81 e 83, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (legge di stabilità 2017), e di cui all'art. 10, comma 38, della legge regionale n. 20/2018;

r) dell'assegnazione di cui all'art. 9, commi 1 e 2, della legge regionale n. 14/2018 per gli oneri derivanti dalla quota associativa per la partecipazione del Comune di Pordenone al Consorzio universitario;

s) dell'assegnazione di cui all'art. 10, comma 88, della legge regionale 45/2017;

t) dell'assegnazione di cui all'art. 17 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle sopresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture);

u) dell'assegnazione di cui all'art. 11, comma 26;


v) dell'assegnazione di cui all'art. 11, comma 28;

w) dell'assegnazione di cui all'art. 11, comma 30;

x) dell'assegnazione di cui all'art. 11, comma 32;

y) del fondo per il funzionamento e l'attività istituzionale degli enti di area vasta di nuova istituzione di cui al comma 90.

4. Il fondo ordinario transitorio comunale di cui all'art. 45, comma 2, della legge regionale n. 18/2015 è pari a complessivi 1.080.335.944,14 euro per il triennio 2019-2021, di cui 360.112.946,30 euro per l'anno 2019 e 360.111.498,92 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.



5. Il fondo di cui al comma 4 è suddiviso in:

a) quota specifica, pari a 14.565.198,33 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;

b) quota ordinaria, pari a 210.258.829,29 euro per l'anno 2019, a 195.161.075,68 euro per l'anno 2020 e a 170.161.075,68 euro per l'anno 2021;

c) quota di perequazione, pari a 135.288.918,68 euro per l'anno 2019, a 150.385.224,91 euro per l'anno 2020 e a 175.385.224,91 euro per l'anno 2021.

6. Per l'anno 2019 la quota di cui al comma 5, lettera *a)*, è ripartita in misura proporzionale all'assegnazione dell'anno 2018.

7. Per l'anno 2019 la quota di cui alla lettera *b)* del comma 5 è ripartita per l'importo di 146.571.739,12 euro in misura proporzionale all'assegnazione dell'anno 2018, come integrata dall'importo previsto nell'art. 8, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e altre norme urgenti), per l'importo di 21.690.090,17 euro in misura corrispondente alla differenza tra l'importo spettante ai singoli comuni come previsto per l'anno 2017 dall'art. 7, comma 8, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (legge di stabilità 2016), e l'importo assegnato agli stessi comuni e per lo stesso anno a titolo di quota specifica, ordinaria e di perequazione del fondo ordinario transitorio comunale, al netto degli importi individuati per ciascun comune nell'allegato A del decreto del direttore del Servizio finanza locale n. 233/2017, per l'importo di 35.647.000 euro in misura proporzionale agli importi di cofinanziamento comunale dei servizi sociali individuati nell'allegato A del decreto del direttore del Servizio finanza locale n. 233/2017 e per l'importo di 6.350.000 euro in misura proporzionale all'assegnazione di cui all'art. 10, comma 5, lettera *d)*, della legge regionale n. 45/2017.

8. Per l'anno 2019 la quota di cui al comma 5, lettera *c)*, è ripartita in misura proporzionale all'assegnazione dell'anno 2018 di cui all'art. 10, comma 5, lettera *c)*, della legge regionale 45/2017, come integrata dall'importo previsto nell'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 4/2018.

9. Per gli anni 2020 e 2021 le quote di cui al comma 5, lettere *a)* e *b)*, sono ripartite in misura proporzionale alle rispettive assegnazioni dell'anno 2019.

10. Per gli anni 2020 e 2021 la quota di cui al comma 5, lettera *c)*, è ripartita in base ai criteri definiti con regolamento regionale.

11. Le risorse di cui al comma 4, se non erogate entro il 15 ottobre di ciascun anno ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 18/2015, sulla base delle comunicazioni degli enti locali trasmesse con la modalità informatica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale, sono erogate entro il 30 novembre del medesimo anno.

12. Per le finalità previste dal comma 4 è destinata la spesa complessiva di 1.080.335.944,14 euro per il triennio 2019-2021, di cui 360.112.946,30 euro per l'anno 2019 e 360.111.498,92 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1

(Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J1 di cui al comma 102.

13. I commi 3 e 4 dell'art. 8 della legge regionale n. 4/2018 sono abrogati.

14. Il fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali intercomunali di cui all'art. 45, comma 2, della legge regionale n. 18/2015 è pari a complessivi 118.586.310,54 euro per il triennio 2019-2021, di cui 41.009.052,46 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 36.568.205,62 euro per l'anno 2021.

15. Il fondo di cui al comma 14 è suddiviso in:

a) quota per il funzionamento e l'attività istituzionale delle Unioni territoriali intercomunali, che tiene conto anche delle funzioni derivanti dagli enti locali territoriali soppressi, pari a 18.988.219,13 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 14.547.372,29 euro per l'anno 2021;

b) quota per le funzioni provinciali trasferite, relative all'edilizia scolastica, pari a 22.020.833,33 euro per ciascun anno del triennio 2019-2021.

16. Per ciascuno degli anni 2019 e 2020 il fondo di cui al comma 14 è ripartito secondo gli importi individuati nella Tabella P «Fondo ordinario UTI», allegata alla legge regionale 45/2017, con riferimento alla quota per il funzionamento e l'attività istituzionale e alla quota per le funzioni provinciali trasferite.

17. Per l'anno 2021 le quote di cui al comma 15, lettere *a)* e *b)*, sono ripartite in misura proporzionale alle rispettive assegnazioni dell'anno 2020.

18. Per le finalità previste dal comma 14 è destinata la spesa complessiva di 118.586.310,54 euro per il triennio 2019-2021, di cui 41.009.052,46 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 36.568.205,62 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J1 di cui al comma 102.

19. Il fondo ordinario per gli investimenti a favore dei comuni e delle Unioni territoriali intercomunali di cui all'art. 14, comma 9, lettera *a)*, della legge regionale n. 18/2015, è pari a complessivi 47.818.404,10 euro per il triennio 2019-2021, di cui 13.946.374,82 euro per l'anno 2019, e 16.936.014,64 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

20. Il fondo di cui al comma 19 è suddiviso:

a) per la quota di 38.818.404,10 euro a favore dei Comuni, pari a 10.946.374,82 euro per l'anno 2019 e pari a 13.936.014,64 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

b) per la quota di 9 milioni di euro a favore delle Unioni territoriali intercomunali, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per gli immobili destinati all'istruzione secondaria di secondo grado.



21. Per l'anno 2019 la quota di cui al comma 20, lettera a), è ripartita con i criteri di seguito indicati:

a) per il 20 per cento in misura proporzionale alla superficie di ciascun comune rispetto alla superficie totale della Regione, sulla base dei dati ISTAT;

b) per il 10 per cento in misura proporzionale alla superficie montana di ciascun comune rispetto al totale della superficie montana della Regione, secondo i dati forniti dall'UNCEM;

c) per il 25 per cento in misura proporzionale alla popolazione residente di ciascun comune rispetto alla popolazione complessiva della Regione, sulla base dei dati ISTAT;

d) per il 25 per cento in misura proporzionale alla popolazione di età minore o uguale a quattordici anni di ciascun comune rispetto alla popolazione complessiva della Regione compresa in questa fascia di età, sulla base dei dati ISTAT;

e) per il 20 per cento in misura proporzionale alla viabilità di proprietà di ciascun comune.

22. Per gli anni 2020 e 2021 la quota di cui al comma 20, lettera a), è ripartita in proporzione all'assegnazione dell'anno 2019.

23. Per gli anni 2019, 2020 e 2021 la quota di cui al comma 20, lettera b), è ripartita in misura proporzionale alle rispettive quote assegnate nell'anno 2018.

24. Le risorse del fondo di cui al comma 19 sono concesse d'ufficio ed erogate in un'unica soluzione.

25. Per le finalità previste dal comma 19 è destinata la spesa complessiva di 47.818.404,10 euro per il triennio 2019-2021, di cui 13.946.374,82 euro per l'anno 2019 e 16.936.014,64 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J1 di cui al comma 102.

26. Il fondo di accompagnamento dei comuni risultanti da fusione di cui all'art. 8, comma 9, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e all'art. 14, comma 8, della legge regionale 18/2015, è pari a complessivi 4.593.729,44 euro per il triennio 2019-2021, di cui 834.576,48 euro per l'anno 2019 e 1.864.576,48 euro per l'anno 2020 e 1.894.576,48 euro per l'anno 2021.

27. Il fondo di cui al comma 26 è assegnato d'ufficio e in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

28. Per la finalità prevista dal comma 26 è destinata la spesa complessiva di 4.593.729,44 euro per il triennio 2019-2021, di cui 834.576,48 euro per l'anno 2019 e 1.864.576,48 euro per l'anno 2020 e 1.894.576,48 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione

ne della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J1 di cui al comma 102.

29. Il fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti e anticipazioni finanziarie, di cui all'art. 14, comma 11, della legge regionale n. 18/2015, è pari a complessivi 3.420.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 1.140.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

30. Il fondo di cui al comma 29 è suddiviso in:

a) quota per la valorizzazione di buone pratiche dei comuni e delle Unioni territoriali intercomunali, pari a 640.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;

b) quota per il contributo al risanamento finanziario degli enti locali che deliberano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'art. 32, comma 2, della legge regionale 18/2015, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

31. Per l'anno 2019 la quota di cui al comma 30, lettera a), è destinata al concorso agli oneri corrispondenti alle penalità connesse a operazioni di estinzione anticipata del debito da parte dei comuni e delle Unioni territoriali intercomunali.

32. Il concorso agli oneri corrispondenti alle penalità connesse a operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 31 è determinato nella misura del 95 per cento delle penalità quantificate nella domanda di contributo.

33. La domanda per accedere al contributo di cui al comma 31 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, entro il 30 aprile 2019, e contiene:

a) la richiesta espressa di voler beneficiare del contributo;

b) l'indicazione dell'ammontare complessivo delle penalità connesse all'estinzione anticipata del debito, comprovate da una simulazione di chiusura anticipata del mutuo fornita dall'istituto erogatore del mutuo stesso;


c) gli estremi dell'atto consiliare contenente la volontà di estinzione anticipata del debito;

d) la dichiarazione che la richiesta è formulata per operazioni di estinzione anticipata attivate dalla data del 1° gennaio 2019 o che l'ente intende adottare entro l'anno 2019.

34. Il contributo di cui al comma 31 è concesso entro il 31 maggio 2019. In caso di insufficienza dello stanziamento l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale.

35. Le risorse di cui al comma 31 non utilizzate per le domande presentate ai sensi del comma 33 sono concesse entro il 31 ottobre 2019 previa richiesta, da presentare con le modalità previste al comma 33, entro il 30 settembre 2019. In caso di insufficienza di risorse l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale.

36. L'erogazione delle risorse di cui ai commi 34 e 35 è disposta in via posticipata, previa presentazione entro il 31 marzo 2020 degli oneri effettivamente sostenuti e della documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta estinzione anticipata del debito.



37. Per gli anni 2020 e 2021 i criteri per l'accesso, per il riparto e per la gestione del fondo di cui al comma 30, lettera *a*), sono definiti con regolamento regionale.

38. Per la quota di cui al comma 30, lettera *b*), si applica quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 32, comma 3, della legge regionale n. 18/2015.

39. Per le finalità previste dal comma 29 è destinata la spesa complessiva di 3.420.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 1.140.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J1 di cui al comma 102.

40. Il fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile previsto dall'art. 14, comma 12, della legge regionale n. 18/2015 è pari a complessivi 2.481.642,65 euro per il triennio 2019-2021, di cui 631.048,35 euro per l'anno 2019 e 925.297,15 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

41. Per la finalità prevista dal comma 40 è destinata la spesa complessiva di 2.481.642,65 euro per il triennio 2019-2021, di cui 631.048,35 euro per l'anno 2019 e 925.297,15 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J1 di cui al comma 102.

42. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore dei comuni un fondo per il concorso agli oneri derivanti dalla determinazione dei nuovi compensi spettanti ai revisori degli enti locali, ai sensi dell'art. 29 della legge regionale n. 18/2015. Le risorse sono assegnate su base annua ai comuni in misura pari al 50 per cento dell'aumento derivante dalla differenza tra il limite minimo del compenso base annuo lordo per classe demografica, stabilito con il decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 0246/Pres. e il compenso massimo annuo lordo per classe demografica, stabilito con il decreto del Presidente della Regione 12 aprile 2005, n. 092/Pres.

43. L'assegnazione di cui al comma 42 spetta a decorrere:

a) dal 1° gennaio 2018 a favore dei comuni che hanno conferito l'incarico di revisore dal 1° settembre al 31 dicembre 2017;

b) dalla data di conferimento dell'incarico di revisore a favore dei comuni che conferiscono l'incarico dal 1° gennaio 2018.

44. Le risorse di cui al comma 42 sono assegnate d'ufficio e in un'unica soluzione a seguito della comunicazione di conferimento dell'incarico da parte del Comune.

45. Il fondo di cui al comma 42 è pari a complessivi 1.350.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 450.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

46. Per la finalità prevista dal comma 42 è destinata la spesa complessiva di 1.350.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 450.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J1 di cui al comma 102.

47. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore degli enti locali, a domanda, un fondo di anticipazione relativo a spese legali a seguito di contenziosi caratterizzati da notevoli incertezze di definizione, pari a complessivi 750.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 250.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

48. Con regolamento regionale sono definiti i criteri per l'accesso al fondo di cui al comma 47 tra i quali, in particolare, la dimostrazione di aver effettuato opportuni accantonamenti nell'apposito fondo, le modalità di presentazione della domanda e di erogazione, nonché le modalità e le tempistiche pluriennali di restituzione alla Regione dell'assegnazione ricevuta.


49. Per la finalità prevista dal comma 47 è destinata la spesa complessiva di 750.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 250.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J1 di cui al comma 102.

50. L'assegnazione di cui all'art. 11, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), è pari a complessivi 13.428.406,65 euro per il triennio 2019-2021, di cui 4.476.135,55 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

51. Per la finalità prevista dal comma 50 è destinata la spesa complessiva di 13.428.406,65 euro per il triennio 2019-2021, di cui 4.476.135,55 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J1 di cui al comma 102.

52. L'assegnazione di cui all'art. 10, comma 78, della legge regionale n. 25/2016, con riferimento alle spese di parte corrente, è pari a complessivi 3.400.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 1.400.000 euro per l'anno 2019 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

53. Per la finalità prevista dal comma 52 è destinata la spesa complessiva di 3.400.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 1.400.000 euro per l'anno 2019 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1



(Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J1 di cui al comma 102.

54. L'assegnazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 56, commi 16, 17 e 18, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), è pari a complessivi 1.470.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 490.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

55. Per la finalità prevista dal comma 54 è destinata la spesa complessiva di 1.470.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 490.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J1 di cui al comma 102.

56. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che sostengono oneri relativi al personale proveniente, a seguito di mobilità, dall'Ente Ferrovie dello Stato, un fondo pari a complessivi 160.000 euro, per il triennio 2019-2021, di cui 80.000 euro per l'anno 2019 e di cui 40.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

57. Il fondo di cui al comma 56 è concesso ed erogato in un'unica soluzione entro il 31 ottobre di ciascun anno, in misura pari agli oneri sostenuti nell'anno precedente e rapportati al periodo di permanenza in servizio del personale transitato dall'Ente Ferrovie dello Stato nei rispettivi anni di assegnazione delle risorse. In caso di insufficienza dello stanziamento l'assegnazione spettante a ciascun comune è ridotta in misura proporzionale.

58. Per le finalità previste dal comma 56 gli enti interessati presentano domanda al Servizio finanza locale della Direzione centrale competente in materia di autonomie locali entro il 30 settembre di ciascun anno. La domanda indica il nominativo del personale proveniente dall'Ente Ferrovie dello Stato, l'ammontare della retribuzione ordinaria, comprensiva dell'importo di fine esercizio, relativo all'anno precedente alla data di presentazione della domanda, nonché il periodo di permanenza in servizio nell'anno di assegnazione delle risorse.

59. Per le finalità previste dal comma 56 è destinata la spesa di 160.000 euro per il triennio 2019-2021 di cui 80.000 euro per l'anno 2019 e 40.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J1 di cui al comma 102.

60. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Monrupino, per particolari esigenze connesse al funzionamento e all'attività istituzionale dell'ente, risorse pari a complessivi 630.000 euro per gli anni 2019-2021, di cui 240.000 euro per l'anno 2019, 210.000 euro per l'anno 2020 e 180.000 euro per l'anno 2021.

61. L'assegnazione di cui al comma 60 è concessa ed erogata d'ufficio in un'unica soluzione.

62. Per le finalità previste dal comma 60 è destinata la spesa complessiva di 630.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 240.000 euro per l'anno 2019, 210.000 euro per l'anno 2020 e 180.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J1 di cui al comma 102.

63. Con deliberazione della Giunta regionale, sulla base degli ultimi dati inviati dal competente Ministero, sono individuate le quote di maggiore e minore gettito IMU 2019, 2020 e 2021 da assicurare al bilancio statale, regionale e comunale.

64. Il recupero di quanto dovuto a favore del bilancio statale e regionale, ai sensi del comma 63, avviene a valere sul fondo ordinario transitorio comunale per gli anni 2019, 2020 e 2021 e, in caso di incapienza, mediante versamento diretto da parte dei comuni alla Regione entro il 10 dicembre di ciascun anno.


65. Per assicurare ai comuni ricadenti nel proprio territorio il recupero del minor gettito IMU per gli anni 2019, 2020 e 2021 è destinata la spesa di 10.500.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 3.500.000 euro per ciascun anno a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella J1 di cui al comma 102.

66. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 64, previste in 10.500.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 3.500.000 euro per ciascun anno, sono accertate e rimosse con riferimento al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti) - Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A1 di cui all'art. 1, comma 9.

67. I conguagli relativi agli accantonamenti di cui all'art. 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, derivanti dalla comunicazione del competente Ministero, sono applicati dalla Regione nei confronti dei comuni nell'esercizio finanziario successivo alla data della comunicazione medesima.

68. Gli effetti finanziari conseguenti all'Accordo tra Stato e Regione, derivante dalla sentenza della Corte costituzionale 20 luglio 2016, n. 188, sono applicati dall'esercizio finanziario successivo alla data della stipula dell'accordo medesimo.

69. Per supportare gli investimenti strategici di sviluppo delle Unioni territoriali intercomunali, dei comuni non partecipanti ad Unione territoriale intercomunale alla



data del 15 giugno 2018 e di quelli che, alla stessa data, abbiano deliberato la non partecipazione all'Unione di riferimento, sono assegnate risorse per 93.165.212 euro per il triennio 2019-2021, di cui 15.920.000 euro per l'anno 2019, 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 27.245.212 euro per l'anno 2021, a favore degli enti e per gli importi e gli interventi strategici di sviluppo concertati con la Regione ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 18/2015, indicati nella Tabella R «Concertazione investimenti di sviluppo UTI e comuni non in UTI - anni 2019-2021», approvata e allegata alla presente legge.

70. Le risorse di cui al comma 69 sono concesse su domanda dell'ente locale alla Direzione centrale competente per materia. La domanda è corredata di una relazione illustrativa dell'intervento, del cronoprogramma di attuazione e integrata dell'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore in relazione alla legislazione di settore. L'erogazione è disposta dalla Direzione centrale competente per materia su richiesta dell'ente locale, corredata della documentazione indicata dal decreto di concessione che fissa anche il termine di rendicontazione finale. Trova applicazione quanto previsto in materia di rendicontazione semplificata dall'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

71. Per le finalità previste dal comma 69 è destinata la spesa complessiva di 93.165.212 euro per il triennio 2019-2021, di cui 15.920.000 euro per l'anno 2019, 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 27.245.212 euro per l'anno 2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J2 di cui al comma 102.

72. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore degli enti locali, a domanda, un fondo per interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private e nelle parti comuni dei condomini residenziali, nonché per altri interventi, individuati con apposito regolamento regionale, volti a favorire migliori condizioni di sicurezza sul territorio di riferimento e alla rassicurazione della comunità civica, ai sensi dell'art. 4-ter della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), come sostituito dall'art. 8, comma 22, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021), pari a complessivi 10.500.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 3.500.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

73. Con il regolamento regionale di cui al comma 72 sono altresì definiti i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso al fondo di cui al comma 72, i criteri di riparto delle risorse finanziarie agli enti locali, i termini per la rendicontazione ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 7/2000 e altri elementi di dettaglio.

74. Per la finalità prevista dal comma 72 è destinata la spesa complessiva di 10.500.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 3.500.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capi-

tale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J1 di cui al comma 102.

75. L'assegnazione di cui all'art. 10, comma 78, della legge regionale n. 25/2016, con riferimento alle spese di investimento, è pari a complessivi 7 milioni di euro per il triennio 2019-2021, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

76. Per la finalità prevista dal comma 75 è destinata la spesa complessiva di 7 milioni di euro per il triennio 2019-2021, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J1 di cui al comma 102.

77. Per l'anno 2019 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni un contributo straordinario pari a 30.000 euro per la formazione e l'aggiornamento del personale iscritto nell'albo formatori interni dei comuni impiegato nella formazione organizzata dalla Scuola per la polizia locale del Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge regionale n. 9/2009.


78. I Comuni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano al Servizio competente in materia di polizia locale domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa delle attività di formazione e aggiornamento programmate nell'anno 2019 e di un elenco analitico delle relative spese previste.

79. Al fine della redazione dell'elenco analitico di cui al comma 78, sono ammissibili le spese relative a incarichi esterni di docenza e/o alla fornitura di servizi finalizzati alla formazione e all'aggiornamento dei dipendenti iscritti nell'albo formatori interni del Comune, sostenute dal soggetto richiedente il contributo con obbligazioni giuridiche perfezionate dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, sempreché il pagamento intervenga entro la data di presentazione del rendiconto.

80. Il contributo è concesso, con contestuale liquidazione e pagamento anticipato dell'intero importo, in misura pari al 100 per cento delle spese ammesse, entro il limite massimo di 30.000 euro, con decreto adottato dal direttore del servizio competente in materia di polizia locale, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e sino a esaurimento dello stanziamento previsto.

81. I comuni presentano la documentazione relativa alla rendicontazione del contributo concesso ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 7/2000, unitamente a una relazione illustrativa delle attività svolte, entro il termine del 31 marzo 2020, prorogabile, a istanza, fino a un massimo di tre mesi.

82. Per le finalità previste dal comma 77 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e Sicurezza) - Programma n. 1 (Polizia locale e amministrativa) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J1 di cui al comma 102.



83. Per gli anni d'imposta dal 2015 al 2017 la Regione è autorizzata ad assegnare ai comuni della Regione che partecipano all'attività di accertamento tributario ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dell'art. 2, comma 10, lettera *b*), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), e dell'art. 1, comma 12-*bis*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il maggior gettito recuperato in misura pari alla quota di compartecipazione regionale relativa ai suddetti anni d'imposta, sulla base della comunicazione ricevuta dai competenti uffici ministeriali che indichi l'ammontare delle somme recuperate da ciascun comune ubicato nel territorio regionale.

84. Per le finalità previste dal comma 83 è destinata la spesa di 355.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J1 di cui al comma 102.

85. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore dei comuni un fondo per il rimborso dei minori introiti dell'ICI abitazione principale, conseguenti all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), convertito con modifiche dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, pari a complessivi 222.658.884,81 euro per il triennio 2019-2021, di cui 74.219.628,27 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

86. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore dei comuni un fondo per il rimborso dei minori introiti dell'ICI per edifici di culto, conseguenti all'art. 2 della legge 1° agosto 2003, n. 206 (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo), pari a complessivi 279.102,15 euro per il triennio 2019-2021, di cui 93.034,05 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

87. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore dei comuni un fondo per il rimborso dei minori introiti delle imposte per le insegne e per il canone di pubblicità, conseguenti all'art. 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), pari a complessivi 5.424.567,03 euro per il triennio 2019-2021, di cui 1.808.189,01 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

88. Le assegnazioni di cui ai commi 85, 86 e 87 sono effettuate in misura proporzionale ai rispettivi riparti statali del 2017 sulla base dei dati forniti dal Ministero competente, nei confronti dei comuni beneficiari ivi indicati.

89. Per le finalità previste dai commi 85, 86 e 87 è destinata la spesa complessiva di 228.362.553,99 euro per il triennio 2019-2021, di cui 76.120.851,33 euro per ciascu-

no degli anni 2019, 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella J1 di cui al comma 102.

90. Per l'anno 2021 è costituito un fondo di 21.126.663,45 euro, per assicurare il funzionamento e l'attività istituzionale dei costituendi enti intermedi.

91. Per la finalità prevista dal comma 90 è destinata la spesa di 21.126.663,45 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J1 di cui al comma 102.

92. L'Amministrazione regionale, nel rispetto della normativa statale, è autorizzata ad assegnare a favore dei comuni già capoluogo di provincia, a domanda, un fondo per il sostegno di iniziative di sicurezza urbana e di sicurezza urbana integrata per lo svolgimento di servizi ausiliari di vigilanza a presidio del territorio e supporto alla cittadinanza, a sostegno della polizia locale, mediante utilizzo di personale degli istituti di vigilanza privata ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 9/2009 o addetto ai servizi di controllo di cui all'art. 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza urbana).

93. Per accedere al fondo di cui al comma 92 i comuni già capoluogo di Provincia presentano la domanda al Servizio competente in materia di sicurezza e polizia locale entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

94. Il fondo di cui al comma 92 è pari a complessivi 600.000 euro per l'anno 2019 ed è ripartito tra i Comuni già capoluogo di Provincia che hanno presentato la domanda come segue:


a) 200.000 euro suddiviso in parti uguali;

b) 400.000 euro in misura proporzionale alla popolazione residente nel territorio di ciascun Comune, calcolata in base alla più recente rilevazione disponibile validata dall'ISTAT.

95. Il fondo di cui al comma 92 è liquidato in unica soluzione.

96. I comuni presentano la documentazione relativa alla rendicontazione dell'utilizzo del fondo di cui al comma 92, ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 7/2000 entro il termine fissato dal decreto di assegnazione.

97. Per la finalità prevista dal comma 92 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J1 di cui al comma 102.



98. Per l'anno 2019 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni un'anticipazione di liquidità finalizzata a consentire l'allineamento tra le entrate in conto capitale e le spese coperte dalle medesime entrate. Il rimborso dell'anticipazione da parte del comune deve avvenire entro il 15 dicembre dello stesso anno.

99. Entro sessanta giorni la Giunta regionale, con regolamento, definisce le modalità e i termini per la presentazione della domanda da parte dei Comuni, nonché le modalità e i termini di assegnazione delle anticipazioni.

100. Per le finalità previste dal comma 98 è destinata la spesa di 5 milioni euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J1 di cui al comma 102.

101. Le entrate di cui al comma 98, per 5 milioni di euro per l'anno 2019 sono accertate e riscosse sul Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia 50300 (Riscossione di crediti a medio - lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla Tabella A1 di cui all'art. 1, comma 9.

102. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui alle allegare Tabelle J1 e J2.

Art. 11.

Cooperazione territoriale europea, volontariato, lingue minoritarie, corregionali all'estero, area committenza e servizi generali

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese necessarie per assicurare lo svolgimento di tutte le funzioni intestate alla Regione quale Autorità di gestione del Programma di cooperazione territoriale europea INTERREG V-A Italia-Slovenia 2014-2020.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 250.000 euro per gli anni dal 2019 al 2021, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2019, 100.000 euro per l'anno 2020 e 50.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 1 (Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 36.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per assicurare un supporto specialistico per lo svolgimento delle attività prodromiche all'avvio del nuovo Programma di cooperazione INTERREG Italia-Slovenia 2021-2027.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 1 (Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 36.


5. Ai sensi dell'art. 18 ante della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), è approvata l'allegata Tabella S con l'indicazione della destinazione percentuale delle risorse statali per gli interventi e le iniziative a favore della minoranza linguistica slovena per l'esercizio 2019 di cui agli articoli 18, 19 e 20 della legge regionale 26/2007 in attuazione, rispettivamente, delle finalità di cui agli articoli 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia), nonché con l'indicazione della percentuale residua riferita alla quota di accantonamento per fronteggiare eventuali esigenze imprevedibili o straordinarie.

6. Ai sensi dell'art. 18, commi 3, 4, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 10, della legge regionale 26/2007, è approvata l'allegata Tabella T in cui sono riportate, per ciascuna categoria di intervento, le percentuali di finanziamento a valere sull'ammontare del Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza slovena per l'esercizio 2019.

7. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'art. 18, comma 7-bis, della legge regionale n. 26/2007, ai fini della determinazione degli importi destinati per l'esercizio 2019 a ciascun ente riconosciuto di preminente rilevanza e interesse per la minoranza slovena, compreso nelle categorie di cui all'art. 18, commi 3, 4, 4-bis, 5 e 6, della legge regionale n. 26/2007, vengono considerate le percentuali assegnate agli stessi enti con riferimento allo stanziamento complessivo destinato alla propria categoria di appartenenza nell'esercizio 2018. Il finanziamento in tal modo determinato a favore di ciascun ente riconosciuto è erogato in un'unica soluzione anticipata all'atto dell'adozione del relativo decreto di concessione che stabilisce altresì i termini e le modalità di rendicontazione del contributo concesso.

8. Al comma 32 dell'art. 1 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali), le parole «31 ottobre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2019».

9. Nell'ambito della quota riservata all'attuazione dell'art. 19 della legge regionale n. 26/2007 di cui alla Tabella S, al fine di garantire l'effettività del diritto all'uso della lingua slovena, di cui all'art. 8 della legge n. 38/2001, nei rapporti tra i cittadini e l'Amministrazione regionale un importo complessivo pari a 500.000 euro è destinato alla copertura delle spese per l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato e per il ricorso al lavoro flessibile.



10. Per le finalità previste dal comma 9, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001, e alla loro rimodulazione, è prevista per l'anno 2019 la spesa di 500.000 euro, suddivisa in ragione 300.000 euro per il ricorso al lavoro flessibile e 200.000 euro per contratti a tempo determinato, a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 36.

11. Le residue risorse disponibili nell'ambito della quota riservata all'attuazione dell'art. 19 della legge regionale n. 26/2007, di cui alla Tabella S, sono destinate all'attuazione di progetti specifici presentati dall'Amministrazione regionale e dalle amministrazioni pubbliche locali e dai concessionari di pubblici servizi, negli ambiti del territorio di insediamento della minoranza slovena ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2007 (Approvazione della tabella dei comuni del Friuli-Venezia Giulia nei quali si applicano le misure di tutela della minoranza slovena, a norma dell'art. 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38), ai fini dell'attuazione del diritto all'uso della lingua slovena nei rapporti con la pubblica amministrazione.

12. Al fine dell'individuazione dei progetti presentati da amministrazioni pubbliche locali e da concessionari di pubblici servizi, da finanziare per le finalità di cui al comma 11, si provvede mediante l'emanazione di un apposito bando approvato dalla Giunta regionale, sentito il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, nel quale sono individuati i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti.

13. Nell'ambito della quota riservata all'attuazione dell'art. 20 della legge regionale n. 26/2007, di cui alla Tabella S, un contributo di 35.000 euro è destinato a favore dell'Associazione Zavod za slovensko izobraževanje/Istituto per l'istruzione slovena di San Pietro al Natisone alle finalità di cui all'art. 6, comma 52, lettera g), della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018). L'Associazione presenta al Servizio competente della Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza, corredata di un preventivo di spesa, per adire ai finanziamenti previsti per l'esercizio 2019.

14. Per le finalità previste dal comma 13, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge n. 38/2001, e alla loro rimodulazione, è destinata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 36.

15. Nell'ambito della percentuale riferita in base all'art. 18 ante, comma 1-bis, della legge regionale

n. 26/2007, alla quota di accantonamento, di cui alla Tabella S, sono finanziati gli interventi di cui all'art. 6, commi 9 e 10, della legge regionale n. 26/2007, e all'art. 5, commi da 97 a 100, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (legge finanziaria 2004), nonché gli altri interventi previsti dal presente articolo a favore della minoranza slovena.

16. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 15, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge n. 38/2001 e alla loro rimodulazione, per l'anno 2019 sono destinati 350.000 euro per le finalità di cui all'art. 6, commi 9 e 10, della legge regionale 26/2007 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 36.

17. A sostegno delle spese per il funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui all'art. 3 della legge n. 38/2001 è destinato per l'esercizio 2019 un importo di 20.000 euro.

18. A favore delle associazioni Kmecka zveza/Associazione agricoltori e Slovensko deželno gospodarsko združenje/Unione regionale economica slovena, è destinato in via straordinaria anche per l'esercizio 2019 un contributo di 50.000 euro ciascuna per le spese sostenute a fronte delle esigenze della minoranza linguistica slovena per lo svolgimento di attività di traduzione, interpretariato e sportello linguistico in lingua slovena. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio competente della Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa; con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di 45.000 euro all'Associazione Sklad MITJA CUK di Trieste per lo svolgimento nell'anno 2019 di attività educative e di doposcuola in lingua slovena. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio competente della Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di 25.000 euro al Circolo di Attività Culturali, Sportive ed Assistenziali/Krožek za kulturno, športno in podporno udejstvovanje KRUT di Trieste per lo svolgimento nell'anno 2019 di un programma di attività culturali di natura ricreativa e sociale volte a favorire l'integrazione di soggetti di ogni età e la convivenza e collaborazione intergenerazionale. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio com-



petente della Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

21. Al fine di sostenere e promuovere l'insegnamento delle lingue slovena e tedesca nell'ambito del territorio della Val Canale l'Amministrazione regionale, anche con riferimento all'art. 5 della legge n. 38/2001, è autorizzata a concedere un contributo di 80.000 euro all'Unione territoriale intercomunale del Canal del Ferro - Val Canale per l'organizzazione di corsi di lingua slovena e tedesca in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio della Val Canale. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio competente della Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del programma di iniziative e attività previste, nonché del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in un'unica soluzione in via anticipata.

22. Per le finalità previste dai commi 17, 18, 19, 20 e 21 con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge n. 38/2001 e alla loro rimodulazione, è prevista per l'anno 2019 la spesa di 270.000 euro a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

23. Al fine di consentire agli appartenenti alle minoranze di lingua tedesca del Friuli-Venezia Giulia l'uso della propria lingua nei rapporti con la Regione e i suoi enti strumentali, nonché di sostenere l'attività dell'Assemblea della comunità linguistica tedesca, costituita ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), la Regione istituisce, presso il Servizio competente della Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione, lo Sportello linguistico regionale per la lingua tedesca dotato di personale con adeguata conoscenza della lingua tedesca assunto nel rispetto della normativa vigente in materia.

24. Per le finalità previste dal comma 23 è destinata a far carico sui fondi di cui all'art. 15, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), la spesa di 52.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 36.

25. L'assegnazione di cui all'art. 10, comma 88, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (legge di stabilità 2017), è pari a complessivi 225.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 75.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

26. Per la finalità prevista dal comma 25 è destinata la spesa complessiva di 225.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 75.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 36.

27. La quota di compartecipazione degli enti locali per l'alimentazione del fondo incentivi per funzioni tecniche in applicazione dell'art. 13, comma 3-bis, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), è pari a complessivi 120.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 40.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

28. Per le finalità previste dal comma 27 è destinata la spesa complessiva di 120.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 40.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste Tabella K di cui al comma 36.

29. Le assegnazioni di cui all'art. 9, comma 57, della legge regionale n. 14/2016, e di cui all'art. 10, commi da 52 a 54, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), sono pari a complessivi 1.350.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 450.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

30. Per la finalità prevista dal comma 29 è destinata la spesa complessiva di 1.350.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 450.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 36.

31. L'assegnazione di cui all'art. 4 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), è pari a complessivi 1.500.000 euro per il triennio 2019-2021 di cui 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

32. Per la finalità prevista dal comma 31 è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1



(Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 36.

33. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), per l'anno 2019 lo stanziamento del «Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati» a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 1.200.000 euro è ripartito come segue:

a) 770.000 euro per il sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 7/2002;

b) 181.200 euro per il sostegno di progetti integrati presentati da almeno tre associazioni di cui all'art. 10 della legge regionale n. 7/2002;

c) 120.000 euro per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), e commi 4-bis e 4-ter, della legge regionale n. 7/2002;

d) 100.000 euro al Consorzio MIB - School of Management di Trieste per l'edizione del Corso Origini 2018: viaggi e soggiorni in regione per la frequenza al corso di formazione imprenditoriale per giovani discendenti di corregionali all'estero; 15.000 euro all'Università degli studi di Udine - Dipartimento di Studi Umanistici per l'edizione del Corso di perfezionamento «Valori identitari e imprenditorialità» attivato nell'ambito del progetto FIRB 2007 «Perdita, mantenimento e recupero dello spazio linguistico e culturale nella seconda e terza generazione di emigrati italiani nel mondo: lingua, lingue, identità. La lingua e cultura italiana come valore e patrimonio per nuove professionalità nelle comunità emigrate»; 13.800 euro al Convitto Nazionale Paolo Diacono di Cividale del Friuli (Udine) per la realizzazione del progetto «Studiare in Friuli: borse di studio a favore di studenti di scuole secondarie di secondo grado per soggiorni in regione di giovani discendenti di corregionali all'estero», ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge regionale n. 7/2002.

34. La domanda di concessione del contributo per le iniziative di cui al comma 33, lettera d), è presentata al Servizio competente in materia di corregionali all'estero entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

35. Per le finalità previste dal comma 33 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 36.

36. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella K.

Art. 12.

Funzione pubblica, semplificazione e sistemi informativi

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella L.

Art. 13.

Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili

1. Al fine di intervenire con urgenza per evenienze straordinarie, anche per motivi umanitari, è istituito presso la Presidenza della Regione un fondo, nel limite annuo di 15 mila euro, cui fanno carico le spese a favore di soggetti incorsi in eventi o situazioni di natura eccezionale ovvero di soggetti che versano in condizioni di particolare difficoltà o gravità.

2. Il Presidente della Regione è autorizzato, in deroga al titolo secondo della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), a disporre con proprio atto, di propria iniziativa, la spesa relativa agli interventi previsti dal fondo di cui al comma 1 e il Capo di Gabinetto della Regione ad assumere i conseguenti atti di impegno e di liquidazione.

3. Con regolamento regionale sono disciplinate le modalità di gestione del fondo.


4. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 45.000 euro, suddivisa in ragione di 15.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella M di cui al comma 29.

5. Al comma 12 dell'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (legge di stabilità 2016), le parole «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».

6. Alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 (Attribuzione alla Giunta regionale del coordinamento delle attività di recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil e nomina di un commissario straordinario per l'attuazione di leggi statali e regionali e di regolamenti europei inerenti all'area. Modifiche alla legge regionale n. 44/1993 in materia di assegnazione e alienazione di alloggi siti in Comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il primo periodo del comma 1 dell'art. 2 è aggiunto il seguente:

«Al commissario straordinario sono, inoltre, attribuite le competenze operative, in raccordo con le Direzioni centrali della Regione, relative all'integrazione urgente dei sistemi informativi di sicurezza da svolgere sul territorio regionale a tutela della pubblica incolumità.»;



b) il primo periodo del comma 1 dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

«Al commissario straordinario è attribuito, per la durata dell'incarico, un compenso mensile, a titolo di indennità, determinato dalla Giunta regionale in misura non superiore al trattamento economico previsto per la fascia retributiva più bassa del direttore di staff della Regione.».

7. Per la finalità prevista dall'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 2/1999, come modificato dal comma 6, lettera b), è destinata alla spesa complessiva di 234.000 euro, suddivisa in ragione di 78.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui all'art. 4, comma 27.

8. Al comma 9 dell'art. 16 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (legge finanziaria 2012), le parole «tra i dirigenti della pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «e in possesso di requisiti professionali coerenti con le attività da svolgere.».

9. Il Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le Autonomie locali di cui all'art. 28 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), è posto in liquidazione a decorrere dall'1 gennaio 2019.

10. L'organo gestore di cui all'art. 28, comma 9, della legge regionale 13/2014 provvede alla liquidazione del Fondo entro il 30 giugno 2019. A tal fine:

a) in deroga all'art. 28, comma 4, della legge regionale 13/2014, liquida e paga in via anticipata, in un'unica soluzione, i contributi agli investimenti in favore degli enti locali impegnati a valere sulla contabilità del Fondo, non ancora pagati;

b) dopo aver effettuato i pagamenti di cui alla lettera a) riversa al bilancio della Regione la giacenza di cassa residua.

11. Fatti salvi i poteri attribuiti all'organo gestore dal comma 10, l'adozione degli atti del procedimento contributivo a valere sul Fondo di cui al comma 9 spetta agli uffici regionali competenti per materia.

12. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta della Direzione centrale competente in materia di finanze, sono rendicontate le operazioni di liquidazione del Fondo. A decorrere dal giorno successivo alla deliberazione, la procedura di liquidazione cessa e il Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le Autonomie locali di cui all'art. 28 della legge regionale n. 13/2014 è soppresso.

13. È abrogato l'art. 16 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), nonché, a decorrere dal giorno successivo a quello della deliberazione di cui al comma 12, l'art. 28 della legge regionale n. 13/2014.

14. Le entrate previste dal comma 10, lettera b), affluiscono, relativamente alle entrate di parte corrente, al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti), Tipologia 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) e, relativamente alle entrate in conto capitale, al Titolo n. 4 (Entrate in conto capitale), Tipologia 200 (Contributi agli investimenti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021.

15. Negli stati di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, nel rispetto dei vincoli di destinazione delle risorse, sono introdotte le variazioni alle Missioni e ai Programmi di cui alla Tabella N relativa agli effetti finanziari derivanti dalla liquidazione del Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le Autonomie locali di cui all'art. 28 della legge regionale n. 13/2014.


16. Al fine di consentire la realizzazione dell'attività programmata, l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere alla Fondazione teatro nuovo Giovanni da Udine, per il tramite dell'ufficio stralcio di cui all'art. 9-*quater* della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli-Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), l'importo di 10.537 euro a integrazione delle risorse versate dalla Provincia di Udine relativamente al periodo della propria partecipazione associativa e a completamento dell'ultima quota annuale prevista.

17. Per le finalità previste dal comma 16 è destinata la spesa di 10.537 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella M di cui al comma 29.

18. È rimesso il debito residuo del Fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo avente ad oggetto il rimborso del capitale anticipato ai sensi dell'art. 14, comma 60-*bis*, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), nonché il pagamento degli interessi accessori.

19. Per le finalità previste dal comma 18 è destinata la spesa di 3.171.232,88 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella M di cui al comma 29.

20. Qualora i rapporti contrattuali nella titolarità dei quali la Regione sia subentrata a seguito delle procedure di cui all'art. 11, commi 8 e 9, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (legge di stabilità 2018), assumendone a proprio carico l'ammortamento, prevedano, alla data del subentro stesso, un residuo da erogare e riguardino opere la cui realizzazione sia di competenza di enti diversi dalla Regione, sono trasferite ai predetti enti le risorse necessarie alla realizzazione delle opere in questione, nel limite massimo del residuo stesso.



21. In relazione ai residui da erogare di cui al comma 20 afferenti a mutui in materia di edilizia scolastica, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Unione territoriale intercomunale del Friuli Centrale la somma di 5.044.732,44 euro per interventi di manutenzione straordinaria di edifici scolastici.

22. In relazione ai residui da erogare di cui al comma 20 afferenti al mutuo per la realizzazione del progetto di riqualificazione paesaggistica, urbanistica e architettonica delle aree verdi del Quartiere fieristico di Udine da adibire a Orto botanico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire al Comune di Martignacco sino all'importo massimo di 84.465,67 euro per il completamento dell'intervento in questione.

23. Per le finalità previste dal comma 21 è destinata la spesa di 5.044.732,44 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A2 di cui al comma 10.

24. Per le finalità previste dal comma 22 è destinata la spesa di 84.465,67 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A2 di cui al comma 10.

25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la gestione delle attività generali, di promozione e di rappresentanza connesse all'organizzazione dell'evento denominato «EYOF FVG 2023, Festival Olimpico della Gioventù Europea» che si svolgerà nei comuni montani della Regione con il coinvolgimento dell'intero territorio regionale.

26. Per le finalità previste dal comma 25 è destinata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella M di cui al comma 29.

27. Nelle more dell'approvazione di una nuova disciplina organica in materia di cooperazione e al fine di intervenire con misure indennitarie a favore di soci e prestatori di società cooperative che hanno subito un pregiudizio economico in esito ad azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali di gestione o controllo, viene accantonato a fondo globale l'importo di 3.500.000 euro alla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri Fondi) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

28. La disciplina organica di cui al comma 27, stabilisce i requisiti soggettivi e oggettivi, gli importi degli indennizzi e le modalità di concessione.

29. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella M.

Art. 14.

Disposizioni in materia di Imposta regionale sulle attività produttive

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b) e c)»;

b) le parole «ridotta dello 0,92 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «ridotta a zero»;

c) le parole «dell'1 gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «dell'1 gennaio 2019».

2. Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2007 le parole «dell'1 gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «dell'1 gennaio 2019».

3. Al comma 13 dell'art. 1 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (legge finanziaria 2004), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «nelle seguenti misure:» sono sostituite dalle seguenti: «dello 0,73 per cento»;

b) la lettera a) è abrogata;

c) la lettera b) è abrogata.

4. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è abrogata;

b) alla lettera c):

1) le parole «dello 0,92 per cento» sono sostituite dalle seguenti «a zero»;


2) le parole «per le imprese» sono sostituite dalle seguenti: «per le imprese e gli esercenti arti e professioni»;

c) alla lettera e) le parole «dell'1 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «a zero per i primi tre anni e del 2,9 per cento per il quarto e quinto anno».

5. Il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 2/2006 è abrogato.

6. Dopo l'art. 2 della legge regionale n. 2/2006 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis (*Deduzioni dall'imponibile dell'imposta sulle attività produttive applicabili nel territorio regionale*). — 1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2019, ai soggetti passivi Irap di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), che assumono a tempo indeterminato, nel territorio regionale, soggetti che hanno perso la propria occupazione a seguito di una situazione di crisi aziendale, spetta una deduzione dall'imponibile Irap, nelle misure previste dal comma 2.



2. La deduzione prevista dal comma 1 è pari a:

a) 20.000 euro su base annua per ogni unità lavorativa dipendente assunta avente un'età non superiore a venticinque anni;

b) 30.000 euro su base annua per ogni unità lavorativa dipendente assunta avente un'età compresa tra i venticinque e i quarantacinque anni;

c) 40.000 euro su base annua per ogni unità lavorativa dipendente assunta avente un'età superiore a quarantacinque anni.

3. L'agevolazione di cui al comma 1 spetta per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione e per i due successivi periodi d'imposta a condizione che sia mantenuto il livello occupazionale che l'azienda aveva al momento dell'assunzione agevolata.

4. Per soggetti che hanno perso la propria occupazione a seguito di una situazione di crisi aziendale di cui al comma 1 si intendono coloro i quali siano disoccupati e abbiano perso la propria occupazione negli ultimi ventiquattro mesi a seguito di uno dei seguenti eventi:

a) licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro);

b) licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali);

c) dimissioni per giusta causa del lavoratore, determinate dalla mancata corresponsione della retribuzione o di ogni altra somma o indennità dovuta in relazione al rapporto di lavoro, dalla mancata regolarizzazione della posizione contributiva o dall'omesso versamento dei contributi previdenziali.

5. La deduzione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 spetta a condizione che i soggetti passivi incrementino il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero di lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente.

6. La deduzione stabilita dal comma 1 è aggiuntiva rispetto a quelle spettanti nell'ambito delle deduzioni dalla base imponibile del costo del lavoro previste dalla normativa nazionale.

7. Con regolamento adottato dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (legge di stabilità 2019), su proposta dell'Assessore competente in materia di finanze, sono stabiliti criteri e modalità per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1.

8. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti «de minimis» di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», oppure al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione eu-

ropea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, oppure al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.».

7. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «all'1 gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «all'1 gennaio 2019»;

b) le parole «lettere a), b), c), d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), ed e)»;

c) le parole «e di cui all'art. 45, comma 1» sono soppresse;

d) le parole «dell'1 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «a zero per i primi tre anni e del 2,9 per cento per il quarto e quinto anno».

8. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 3/2015 le parole «la riduzione» sono sostituite dalle seguenti: «le riduzioni» e la parola «applica» è sostituita dalla seguente: «applicano».


9. Dopo il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 3/2015 è inserito il seguente:

«2-bis. Le riduzioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti passivi già costituiti o che hanno trasferito l'insediamento produttivo nel territorio regionale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, con aliquote differenziate rispettivamente fino al raggiungimento del triennio e del quinquennio previsti dal comma 2.».

10. Dopo il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 3/2015 è inserito il seguente:

«3-bis. Nella determinazione dell'acconto dovuto dai soggetti di cui al comma 1 ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso alla data dell'1 gennaio 2019 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando all'aliquota la riduzione disposta dal presente articolo.».

11. Per i periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 2019, 2020 e 2021 ai soggetti passivi Irap di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), che, alla chiusura del periodo d'imposta considerato, abbiano sottoscritto contratti e accordi collettivi aziendali o territoriali ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), per l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato, stabilmente impiegati sul territorio regionale, attraverso l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo, l'aliquota Irap di cui all'art. 16, commi 1 e 1-bis, del citato decreto legislativo n. 446/1997, applicabile al valore della produzione netta realizzato sul territorio regionale, è ridotta dell'1 per cento.



12. L'agevolazione di cui al comma 11 si applica ai soggetti passivi che, nel corso del periodo d'imposta considerato, abbiano sostenuto le spese indicate al comma 11 per le quali sia prevista la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi secondo la normativa vigente.

13. Con regolamento adottato dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente in materia di finanze, di concerto con gli Assessori competenti in materia di attività produttive e di lavoro, sono stabiliti criteri e modalità per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 11.

14. L'agevolazione di cui al comma 11 è concessa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti «de minimis» di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», oppure al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, oppure al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

15. Dopo la lettera *f*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 2/2006 è aggiunta la seguente:

«*f bis*) dell'1 per cento per i soggetti passivi che, alla chiusura del periodo d'imposta considerato, abbiano sottoscritto contratti e accordi collettivi aziendali o territoriali ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), per l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale, attraverso l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo, dei lavoratori stabilmente impiegati sul territorio regionale secondo quanto stabilito dall'art. 14, commi 11, 12, 13 e 14 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (legge di stabilità 2019).».

Art. 15.

Istituzione dell'Agenzia lavoro & sviluppo impresa

1. Dopo il Capo VIII della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), è inserito il seguente:

«CAPO VIII BIS - Agenzia lavoro & sviluppoimpresa

Art. 30-*bis* (Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa). —

1. Al fine di promuovere lo sviluppo economico e occupazionale del Friuli-Venezia Giulia, è istituita l'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa di seguito denominata Agenzia, quale ente pubblico non economico funzionale della

Regione, avente personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria e sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione.

2. L'Agenzia è strumento di raccordo tra le esigenze del settore produttivo e imprenditoriale e le attività dei soggetti pubblici e privati competenti in materia di attività produttive e politiche del lavoro.

3. L'Agenzia ha sede legale a Trieste.

Art. 30-*ter* (Funzioni della Regione). — 1. La Regione, nei confronti dell'Agenzia, esercita le seguenti funzioni:

a) nomina gli organi;

b) definisce l'assetto organizzativo, nonché la dotazione organica suddivisa per categorie e profili professionali;

c) definisce gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione;

d) esercita attività di vigilanza e controllo;

e) adotta ogni altro provvedimento necessario a garantirne la funzionalità.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro e formazione d'intesa con l'Assessore competente in materia di attività produttive, sono definiti gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione.

Art. 30-*quater* (Competenze dell'Agenzia). —

1. L'Agenzia opera a supporto della Regione nella programmazione, progettazione e indirizzo delle politiche occupazionali e di investimento del sistema imprenditoriale regionale, con particolare riguardo a:

a) attuazione delle politiche, definite dalla Giunta regionale, a sostegno dell'attrattività del territorio e dell'imprenditoria regionale anche in vista del conseguimento di ricadute occupazionali positive;


b) promozione delle condizioni localizzative ritenute idonee per attrarre investimenti nazionali e internazionali e per l'insediamento di nuove iniziative imprenditoriali sul territorio regionale, prioritariamente negli agglomerati industriali, finalizzati anche alle ricadute occupazionali positive;

c) analisi delle procedure e delle formalità relative all'accesso e allo svolgimento delle iniziative imprenditoriali regionali;

d) coordinamento della gestione delle situazioni di crisi aziendale sul territorio regionale, al fine di promuovere e favorire processi di transizione imprenditoriale finalizzati alla salvaguardia del tessuto produttivo regionale e alla conseguente tutela dei livelli occupazionali;

e) sviluppo di modalità efficaci di governance locale interattiva coinvolgendo ai vari livelli i soggetti istituzionali ed economici interessati, in particolare nelle attività di preparazione e progettazione di singole iniziative e portafogli di progetti, attraverso diverse forme e meccanismi operativi di comunicazione e coordinamento quali conferenze, comitati, tavoli tecnici e gruppi di lavoro tematici;

f) coordinamento delle politiche di crescita imprenditoriale in termini dimensionali, di accrescimento tecnologico e di internazionalizzazione, finalizzate anche al conseguimento di ricadute occupazionali positive;



g) promozione della professionalizzazione, del rein-tegro lavorativo e della formazione professionale, con particolare attenzione nei confronti dei lavoratori giovani e delle nuove professionalità derivanti dalla trasformazione produttiva digitale;

h) supporto all'attività degli organi collegiali e dei tavoli di concertazione competenti in materia di sviluppo economico e di lavoro previsti dalla vigente legislazione regionale, promuovendo la diffusione di modelli d'impresa a vocazione comunitaria e di esperienze partecipative di relazioni industriali;

i) promozione di iniziative per la valorizzazione della responsabilità sociale d'impresa;

j) osservazione e analisi, in collaborazione con le Amministrazioni competenti, dei fenomeni infortunistici e di lavoro sommerso e irregolare in regione sulla base della loro articolazione territoriale, settoriale e per dimensione aziendale, in vista dell'elaborazione di misure innovative di intervento finalizzate a contrastare tali fenomeni;

k) ideazione e attuazione di campagne di informazione mirate per le imprese e i lavoratori, per la diffusione della conoscenza degli strumenti esistenti finalizzati allo sviluppo economico e occupazionale;

l) supporto agli uffici regionali nella redazione dei programmi operativi comunitari.

2. L'Agenzia predispose il Programma di marketing territoriale, approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive d'intesa con l'Assessore competente in materia di lavoro e formazione, volto a promuovere l'insediamento di nuove iniziative imprenditoriali tramite:

a) la ricerca di investitori nazionali ed esteri;

b) la promozione dell'immagine della regione, delle realtà produttive regionali e delle opportunità di investimento, anche tramite il portale di cui all'art. 4 della legge regionale n. 3/2015 come sostituito dall'art. 15, comma 5, lettera b), della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (legge di stabilità 2019);

c) l'integrazione a livello di area territoriale delle politiche settoriali regionali e delle politiche locali, con particolare riguardo alla valorizzazione dell'ambiente, alla logistica, alla riqualificazione territoriale e alla formazione;

d) la predisposizione della mappatura analitica delle aree disponibili con le informazioni utili alle valutazioni delle imprese ai fini dell'insediamento, nonché delle aree industriali dismesse ai fini della promozione al loro riutilizzo;

e) la promozione di iniziative in materia di responsabilità sociale d'impresa.

3. L'Agenzia da attuazione al Programma di marketing territoriale di cui al comma 2 anche attraverso la predisposizione di materiale promozionale e informativo, nonché attraverso pubblicazioni su mezzi di comunicazione specialistici e a tal fine può avvalersi anche di esperti esterni all'Amministrazione regionale e della collaborazione dei consorzi di cui al capo II del titolo V della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresafVG - Riforma delle politiche industriali).

4. In relazione alle imprese che a seguito della promozione unitaria dell'offerta localizzativa nella regione intendono insediare nuove attività, i consorzi di cui all'art. 62 della legge regionale n. 3/2015 e il sistema delle Autonomie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano assieme all'Agenzia l'informazione specifica ai singoli investitori sulle procedure di insediamento.

5. L'Agenzia può svolgere per conto della Regione attività di studio, ricerca, analisi e monitoraggio in materia economica. Per l'espletamento di tali attività può stipulare apposite convenzioni con università, istituti di ricerca specializzati ed enti pubblici qualificati, società per la valorizzazione del trasferimento tecnologico e per lo sviluppo dell'innovazione riconosciute come incubatori certificati o facenti parte dei cluster di cui alla legge regionale n. 3/2015 e può avvalersi di esperti di settore.

Art. 30-quinquies (*Organi*). — 1. Sono organi dell'Agenzia:

a) il direttore generale;

b) il Revisore unico dei conti.

Art. 30-sexies (*Il direttore generale*). — 1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Agenzia ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale e della gestione dell'Agenzia.

2. Il direttore generale svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) adotta il bilancio annuale e pluriennale di previsione e il rendiconto generale;

b) adotta il Piano strategico di durata triennale e il Piano operativo annuale sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta regionale e redige la relazione sulla gestione;

c) ha la rappresentanza in giudizio dell'Agenzia con facoltà di conciliare e transigere;

d) adotta il regolamento concernente l'ordinamento, l'assetto organizzativo, il funzionamento dell'Agenzia;

e) dirige la struttura, ne assicura la funzionalità e garantisce la realizzazione del Piano strategico assumendo le conseguenti iniziative;


f) provvede alla gestione del personale e alla stipula dei contratti individuali di lavoro;

g) trasmette gli atti soggetti al controllo alla Direzione centrale competente in materia di lavoro e formazione che provvede, d'intesa con la Direzione centrale competente in materia di attività produttive, al successivo loro inoltro alla Giunta regionale.

Art. 30-septies (*Incarico*). — 1. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro e formazione d'intesa con l'Assessore competente in materia di attività produttive.

2. Il direttore generale è scelto tra soggetti che abbiano svolto attività dirigenziali per almeno cinque anni in enti pubblici o privati e in possesso di specifiche competenze e professionalità attinenti l'ambito operativo dell'Agenzia.

3. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da contratto di diritto privato di durata massima quinquennale. La Giunta regionale determina i contenuti del contratto, ivi comprese le clausole risolutive del rapporto,



nonché il trattamento economico commisurato alle retribuzioni previste per i dirigenti apicali dell'Amministrazione regionale.

4. Il conferimento dell'incarico di direttore generale a dipendenti della Regione determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico; il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Il conferimento dell'incarico a soggetti provenienti da altre pubbliche amministrazioni è subordinato al loro collocamento in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.

Art. 30-*octies* (*Revisore unico dei conti*). — 1. Il Revisore unico dei conti esercita funzioni di controllo e, in particolare, svolge i seguenti compiti:

a) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;

b) esprime parere sul bilancio di previsione annuale e pluriennale;

c) accerta almeno ogni semestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al direttore generale.

2. Il Revisore unico dei conti e il revisore supplente sono nominati con decreto del Presidente della Regione tra soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati). Con la medesima modalità è nominato un Revisore supplente.

3. Il Revisore unico dei conti e il revisore supplente sono designati dall'Assessore competente in materia di bilancio.

4. Il Revisore unico dei conti resta in carica cinque anni dalla data del provvedimento di nomina.

5. Il Revisore unico dei conti può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo.

6. Il Revisore unico dei conti ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, di riferirne immediatamente alla Giunta regionale per il tramite delle Direzioni centrali vigilanti.

7. La Giunta regionale determina i compensi e i rimborsi spese del Revisore unico dei conti e del Revisore supplente ai sensi della normativa regionale vigente.

Art. 30-*nonies* (*Comitato scientifico*). — 1. L'Agenzia può avvalersi di un Comitato scientifico, composto da non più di cinque esperti in materia di economia e lavoro, nominati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro e formazione d'intesa con l'Assessore competente in materia di attività produttive, con funzione di consultazione strategica e di sostegno alle attività di promozione dello sviluppo economico e occupazionale della regione.

2. La nomina e la partecipazione alle sedute del Comitato danno diritto esclusivamente al rimborso delle spese.

Art. 30-*decies* (*Dotazioni finanziarie*). — 1. Costituisce fonte di finanziamento dell'Agenzia la quota annuale per le spese di funzionamento e attività, determinata in sede di approvazione della legge di bilancio regionale.

2. Possono inoltre essere fonti di finanziamento:

a) i proventi derivanti dalla gestione delle proprie attività;

b) gli ulteriori finanziamenti previsti dalla Regione;

c) i finanziamenti dell'Unione europea, dello Stato nonché di altri organismi nazionali e internazionali e istituzioni pubbliche per la realizzazione di progetti specifici nell'ambito delle materie di competenza;

d) eventuali altre entrate.

Art. 30-*undecies* (*Gestione economica e patrimonio*).

— 1. L'Agenzia ha un bilancio proprio e applica la disciplina contabile prevista per gli Enti regionali.

2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse economiche e finanziarie d'intesa con gli Assessori competenti in materia di attività produttive e di lavoro e formazione, sono individuati i beni mobili e immobili, materiali e immateriali del patrimonio regionale da attribuire alla disponibilità, alla gestione diretta e indiretta e alla vigilanza dell'Agenzia.

Art. 30-*duodecies* (*Vigilanza e controllo*). — 1. Sono soggetti al controllo di legittimità e al controllo di cui all'art. 67, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili della legge 23 ottobre 1992, n. 421):

a) il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il rendiconto generale;

b) il piano strategico e il piano operativo annuale;

c) i regolamenti e gli altri atti di carattere generale concernenti l'ordinamento e l'attività dell'Agenzia.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi entro quindici giorni dalla loro adozione alla Direzione centrale competente in materia di lavoro e formazione che, d'intesa con la Direzione centrale competente in materia di attività produttive, entro trenta giorni dal ricevimento, ne cura l'istruttoria e provvede a trasmetterli, corredati della relativa proposta motivata e di eventuali pareri, alla Giunta regionale per l'approvazione.

3. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1 entro venti giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine gli atti diventano esecutivi.

4. Il termine di trenta giorni di cui al comma 2 è interrotto per una sola volta per l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori; in tal caso il termine decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.

5. Gli atti di cui al comma 1, lettera a), sono trasmessi alla Direzione centrale risorse economiche e finanziarie per il parere di competenza.

6. Il direttore generale adegua il provvedimento alle indicazioni della Giunta regionale entro venti giorni dalla ricezione della relativa deliberazione.

7. Ai fini della vigilanza il direttore generale trasmette alla Giunta, per il tramite delle Direzioni centrali competenti in materia di lavoro e formazione e di attività produttive, una relazione annuale sull'attuazione degli indirizzi e sul raggiungimento degli obiettivi.



Art. 30-terdecies (*Personale dell'Agenzia*). — 1. Il personale dell'Agenzia appartiene al ruolo unico regionale.

2. Qualora la realizzazione di particolari attività implichi la necessità, per periodi di tempo limitato, di reperire risorse professionali specifiche, l'Agenzia può ricorrere a consulenze professionali, a collaborazioni esterne, ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato ovvero ad altre forme di lavoro flessibile.»

2. Il direttore generale dell'Agenzia di cui all'art. 30-sexies della legge regionale n. 11/2009, come inserito dal comma 1, è nominato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. La Regione, in conformità alle disposizioni di cui al Capo VIII bis della legge regionale n. 11/2009, come inserito dal comma 1, adegua il proprio «Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione e degli enti regionali», emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

4. In fase di avvio dell'Agenzia di cui all'art. 30-bis della legge regionale n. 11/2009, come inserito dal comma 1, la Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di personale e previa indicazione da parte delle Direzioni attività produttive e lavoro e formazione, individua il personale regionale da trasferire o le diverse modalità di utilizzo dello stesso a favore dell'Agenzia.

5. Alla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 3 è abrogato;

b) l'art. 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Portale del marketing territoriale*). — 1. La Regione promuove il sistema produttivo regionale e le proposte localizzative maggiormente attrattive, sia a livello nazionale sia a livello internazionale, con l'indicazione delle relative dotazioni infrastrutturali e di servizio, dei settori che possono beneficiare di condizioni di vantaggio o di incentivi fiscali e a titolo di contributo e delle informazioni rese disponibili dalle strutture regionali competenti ed in particolare dall'Osservatorio Regionale sul mercato del lavoro, relative alla manodopera in termini di potenziale domanda e offerta sul territorio, privilegiando lo sviluppo del portale del marketing territoriale ai sensi dell'art. 2, comma 82, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011).

2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive d'intesa con l'Assessore competente in materia di lavoro e formazione, sono disciplinati le modalità e i criteri per lo sviluppo del portale del marketing territoriale garantendo l'accessibilità e la fruibilità del portale secondo i criteri previsti dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici), nonché i rapporti tra i soggetti che concorrono allo sviluppo dello stesso.»

6. Per le finalità di cui all'art. 30-decies, comma 1, della legge regionale n. 11/2009, come introdotto dal comma 1, è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2019

a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella O di cui al comma 7.

7. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella O.

Art. 16.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio

1. Ai sensi dell'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella U.

2. In relazione al disposto di cui al comma 1 nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella P.

Art. 17.

Copertura finanziaria

1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle Tabelle da A3 a P, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle Tabelle da B a P e dagli incrementi di entrata previsti dalle tabelle A1 e A3 di cui all'art. 1.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dal 1° gennaio 2019.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 28 dicembre 2018

FEDRIGA

(*Omissis*).

19R00071



LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2018, n. 30.

Bilancio di previsione per gli anni 2019-2021.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - SO 3 del 4 gennaio 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per l'esercizio finanziario 2019 sono previste entrate di competenza per 8.102.342.968,62 euro e di cassa per 9.619.878.391,76 euro e sono autorizzati impegni di spesa per 8.102.342.968,62 euro e pagamenti per 10.991.226.049,33 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

2. Per l'esercizio finanziario 2020 sono previste entrate di competenza per 6.710.237.121,11 euro e sono autorizzati impegni di spesa per 6.710.237.121,11 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

3. Per l'esercizio finanziario 2021 sono previste entrate di competenza per 6.322.784.756,60 euro e sono autorizzati impegni di spesa per 6.322.784.756,60 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

4. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:

a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

b) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

c) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

d) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per missioni e per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

e) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli);

f) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

g) il prospetto di verifica e rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

h) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione;

i) il prospetto concernente il Fondo pluriennale vincolato;

j) il prospetto concernente la composizione del Fondo crediti di dubbia esigibilità;

k) il prospetto concernente il rispetto del limite di indebitamento;

l) l'elenco dei capitoli delle spese obbligatorie;

m) l'elenco delle spese finanziabili con il fondo per le spese impreviste;

n) la nota integrativa con i relativi allegati.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e ha effetto dal 1° gennaio 2019.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 28 dicembre 2018

FEDRIGA

(Omissis).

19R00072

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2018, n. 73.

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 61 del 28 dicembre 2018).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:


(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, e l'art. 119, commi primo e secondo, della Costituzione;

Visto l'art. 4 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);



Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008);

Considerato quanto segue:

1. Al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento per realizzare l'impianto di dissalazione nel Comune di Capoliveri, località Piano di Mola, Isola d'Elba, e assicurarne l'integrale copertura finanziaria è necessario prevedere il cofinanziamento della Regione;

2. È necessario rafforzare le politiche regionali di sostegno agli investimenti del settore sciistico toscano a favore di interventi operati da imprese per il rinnovo della vita tecnica degli impianti di risalita, collocati nelle aree vocate agli sport invernali d'interesse locale;

3. È opportuno prevedere il finanziamento di progetti di sperimentazione realizzati dai comuni finalizzati a riqualificare spazi urbani colpiti dal fenomeno della desertificazione commerciale e/o caratterizzate da situazioni di particolare degrado;

4. È necessario prevedere da parte della Regione un sostegno finanziario ai comuni, finalizzato all'implementazione delle mappe di pericolosità da alluvione e rischio di alluvioni con la determinazione del battente;

5. Il triennio 2016-2018 ha visto l'attuazione della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016) che istituiva un contributo economico annuale pari a 700,00 euro finalizzato a sostenere le famiglie in una situazione di difficoltà motivata dalla presenza di un figlio minore disabile grave. Tale contributo ha dato continuità ad un intervento già presente nel triennio 2013-2015. Si intende riproporre l'intervento per un ulteriore triennio al fine di attenuare il disagio sociale ed economico in cui si trovano le famiglie beneficiarie;

6. È necessario consentire all'Autorità Portuale regionale di procedere all'inquadramento di personale, ricorrendo all'istituto della mobilità di cui all'art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2005»), entro i limiti assunzionali e i tetti di spesa già definiti dalla Corte costituzionale con sentenza n. 1/2018, in coerenza con quanto previsto all'art. 6, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come ulteriormente declinato nelle linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno del personale adottate con decreto dell'8 maggio 2018 della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Funzione pubblica;

7. È opportuno procedere all'elaborazione dei progetti di fattibilità tecnico-economica, definitivi ed esecutivi, per interventi da realizzare sulla viabilità regionale previsti dagli atti di programmazione regionale;

8. Al fine di riqualificare e mettere in sicurezza la viabilità di accesso all'area demaniale del Pratomagno, è necessario prevedere contributi straordinari agli enti competenti;

9. È opportuno proseguire con l'erogazione di contributi straordinari nell'azione di supporto ai comuni con minore popolazione e con minore possibilità di intervento per fronteggiare le principali esigenze di mantenimento della rete stradale locale;

10. È necessario procedere all'erogazione di contributi straordinari ad ANAS, da affiancare ai finanziamenti statali, al fine di realizzare il ponte di Fibbona sul fiume Arno tra Montelupo e Capraia e Limite;

11. È opportuno erogare un contributo straordinario al Comune di Minucciano per l'implementazione degli itinerari ciclopedonali del lago di Gramolazzo;

12. È necessario prevedere uno stanziamento aggiuntivo alle risorse già previste con l'art. 33 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015) per la realizzazione dello scavalco ferroviario di collegamento tra il porto di Livorno e l'Interporto A. Vespucci;

13. È necessario prevedere un contributo straordinario per interventi sul sistema viario di Pisa, da affiancare ai finanziamenti statali, per i quali la Regione contribuisce alla progettazione ai sensi dell'art. 26-*quaterdecies* della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016);

14. È opportuno contribuire al finanziamento del progetto di fattibilità tecnico-economica della nuova viabilità di collegamento dalla variante Aurelia verso il porto nel Comune di Viareggio;


15. È opportuno destinare la somma di 300.000,00 euro, riconosciuti alla Regione Toscana quale parte civile a titolo di risarcimento del danno nella causa per il disastro della Costa Concordia, al Comune di Isola del Giglio per la ristrutturazione di alcune strutture nel territorio;

16. È opportuno sostenere la redazione di un progetto sperimentale multimisura per la rivitalizzazione dei centri minori, con l'obiettivo di una riqualificazione urbana ed ambientale, secondo i principi della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il Governo del territorio) e del Piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico approvato con deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37;

17. È opportuno sostenere la redazione di due studi di fattibilità per la realizzazione di altrettanti progetti di paesaggio volti a dare attuazione al PIT con valenza di piano paesaggistico regionale, così come indicato dall'art. 34 della disciplina di piano approvato con del c.r. 37/2015. I progetti di paesaggio rispondono all'obiettivo di valorizzare e coniugare gli aspetti paesaggistici, storico-culturali, rurali ed ambientali dei territori interessati;

18. In considerazione della crisi socio-economica che attraversa da alcuni anni i territori della montagna, e in particolare dell'Amiata, è opportuno stanziare risorse finanziarie finalizzate al cofinanziamento di interventi infrastrutturali capaci di migliorare la fruizione e l'accessibilità turistica del territorio;

19. Al fine di garantire l'adeguamento della viabilità di accesso ad una nuova area scolastica nel Comune di Calci, è necessario erogare un contributo straordinario al Comune di Calci per interventi di adeguamento del si-



stema della viabilità di accesso al nuovo sito scolastico e di realizzazione di una rotatoria, anche con le necessarie modifiche sul tracciato dell'esistente strada provinciale;

20. Al fine di concorrere al superamento della situazione di emergenza conseguente al vasto incendio boschivo nella zona dei Monti Pisani nel Comune di Calci in Provincia di Pisa che si è verificato il 24 settembre 2018, è necessario erogare un contributo straordinario al Comune di Calci;

21. È opportuno favorire l'accesso al credito da parte delle micro, piccole e medie imprese, aventi sede legale o unità operative in Toscana, per la realizzazione di investimenti produttivi, costituendo a tal fine un fondo di garanzia denominato Garanzia Toscana.

22. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Dissalatore dell'Elba

1. La Giunta regionale è autorizzata a destinare, nell'arco del triennio 2019-2021, la complessiva somma di euro 2.500.000,00 a titolo di concorso alle spese per la realizzazione di un impianto dissalatore nel Comune di Capoliveri, località Piano di Mola, previa sottoscrizione di un accordo di programma fra la Regione Toscana, l'Autorità Idrica Toscana di cui alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali numeri 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), i comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Portoazzurro, Portoferraio e Rio, finalizzato a garantire l'autonomia idrica dell'Isola d'Elba mediante la realizzazione di interventi, con relativo cronoprogramma, destinati all'approvvigionamento potabile della stessa di seguito denominato «Accordo per l'autonomia idrica dell'Isola d'Elba»;

2. L'Accordo per l'autonomia idrica dell'Isola d'Elba è stipulato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a seguito dell'acquisizione da parte del Tavolo dei sottoscrittori della scheda-intervento che, nell'ambito dell'accordo di programma quadro «Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche - IV atto integrativo», autorizza la realizzazione dell'impianto dissalatore di cui al comma 1;

3. Agli oneri per l'attuazione del presente articolo, pari a complessivi euro 2.500.000,00, si fa fronte, rispettivamente per euro 1.000.000,00 per l'anno 2019, euro 1.000.000,00 per l'anno 2020 e euro 500.000,00 per l'anno 2021, con gli stanziamenti della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 06 «Tutela e valorizzazione delle risorse idriche», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2019-2021.

Art. 2.

Sostegno alle PMI del «sistema neve» in Toscana per il rinnovo della vita tecnica degli impianti di risalita

1. La Giunta regionale, al fine di rafforzare le politiche regionali di sostegno agli investimenti del settore sciistico toscano, è autorizzata a concedere contributi fino all'importo massimo complessivo di euro 720.000,00 per gli anni 2019 e 2020, quale sostegno finanziario a favore di interventi operati da imprese per il rinnovo della vita tecnica degli impianti di risalita, collocati nelle aree vocate agli sport invernali d'interesse locale come elencate all'art. 59, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015).

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale individua con deliberazione le tipologie di intervento ammissibili ai contributi di cui al comma 1, definendo le relative modalità di attribuzione alle micro, piccole e medie imprese proprietarie degli impianti, o gestori degli stessi.

3. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 400.000,00 per l'anno 2019 e di euro 320.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 «Turismo», Programma 01 «Sviluppo e la valorizzazione del turismo», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019 e 2020.

Art. 3.

Contributi straordinari per la qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio e la rigenerazione degli spazi urbani fragili


1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare ai comuni, mediante procedura negoziale, contributi straordinari per un importo complessivo massimo di euro 300.000,00 per l'anno 2019 e per un importo pari a euro 300.000,00 per l'anno 2020, al fine di promuovere la qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio mediante i percorsi innovativi e di sostegno all'attività commerciale di cui all'art. 110 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio), nonché di promuovere la sperimentazione di progetti integrati di rigenerazione socio-economica di spazi urbani fragili, caratterizzati dalla presenza di particolari situazioni di degrado, anche collegate alla sicurezza urbana e a fenomeni di rarefazione o criticità economica e demografica.

2. Il contributo è finalizzato alla realizzazione delle misure di cui all'art. 110, comma 5, della legge regionale n. 62/2018 e, inoltre, agli interventi di:

a) riqualificazione di spazi pubblici;

b) recupero di immobili nella disponibilità di amministrazioni pubbliche, da destinare ad attività economiche e sociali, anche in ottica di economia collaborativa.

3. Con deliberazione della Giunta Regionale, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi di cui al comma 1.



4. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 20.000,00 per l'anno 2019 e di euro 70.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 03 «Ricerca e innovazione», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019 e 2020.

Art. 4.

Contributi per la determinazione del battente

1. La Regione assegna ai comuni contributi finalizzati all'implementazione delle mappe di pericolosità da alluvione e rischio di alluvioni con la determinazione del battente.

2. I contributi sono erogati al comune che, non disponendo della determinazione del battente, si trovi nella condizione di applicare conseguentemente l'art. 18, comma 2, della legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 (Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 «Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni». Modifiche alla legge regionale n. 80/2015 e alla legge regionale n. 65/2014). È data priorità ai comuni il cui territorio ricade in aree a pericolosità per alluvioni frequenti tenendo conto anche della situazione di maggior disagio di cui alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi e i tempi per la realizzazione degli studi di cui al comma 1.

4. I termini stabiliti sono perentori e in caso di loro inosservanza i contributi sono revocati.

5. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 480.000,00 per l'anno 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 01 «Difesa del suolo», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.

Art. 5.

Contributo a favore delle famiglie con figli minori disabili

1. La Regione, al fine di sostenere le famiglie con figli disabili minori di diciotto anni, istituisce un contributo annuale per il triennio 2019-2021 pari ad euro 700,00, a favore delle famiglie in possesso dei requisiti di cui al comma 4, per ogni minore disabile ed in presenza di un'accertata sussistenza nel disabile della condizione di handicap grave di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

2. Ai fini dell'erogazione del contributo è considerato minore anche il figlio che compie il diciottesimo anno di età nell'anno di riferimento del contributo.

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi dal Comune di residenza del richiedente a seguito di istanza presentata entro il 30 giugno di ciascun anno di riferimento del contributo. L'istanza di concessione del contributo è presentata dalla madre o dal padre del minore disabile, o da chi esercita la responsabilità genitoriale. I contributi concessi sono comunicati alla Regione che provvede ai relativi pagamenti.

4. I requisiti per la concessione del contributo sono i seguenti:

a) il genitore che presenta domanda deve far parte del medesimo nucleo familiare del figlio minore disabile per il quale è richiesto il contributo;

b) sia il genitore sia il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana, in modo continuativo, in strutture non occupate abusivamente, da almeno ventiquattro mesi antecedenti la data del 1° gennaio dell'anno di riferimento del contributo;

c) il genitore che presenta domanda e il figlio minore disabile devono far parte di un nucleo familiare convivente con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 29.999,00;

d) il genitore che presenta la domanda non deve avere riportato condanne con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale.

5. Le istanze di concessione dei benefici sono redatte secondo uno schema-tipo approvato con decreto del responsabile della competente struttura regionale e sono corredate da certificato comprovante l'handicap grave di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 e dall'attestazione ISEE aggiornata in corso di validità. La modulistica è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, stimati in euro 1.850.000,00 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 «Diritti sociali politiche sociali e famiglia», Programma 05 «Interventi per le famiglie», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2019-2021.


Art. 6.

Dotazione organica dell'Autorità portuale regionale

1. L'Autorità portuale regionale può procedere, nell'anno 2019, all'assunzione di personale tramite procedure di mobilità da altri enti a loro volta sottoposti ai limiti assunzionali previsti dall'art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2005») entro i limiti della spesa massima potenziale della dotazione organica da ultimo adottata.

2. Agli oneri di cui al comma 1, stimati in euro 250.000,00 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si fa fronte con le risorse già previste sulla Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 03 «Trasporti per vie d'acqua», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2019-2021.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.



Art. 7.

Finanziamento progettazione di interventi in materia di viabilità regionale

1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare, fino all'importo massimo di euro 712.000,00 per l'anno 2019, di euro 235.000,00 per l'anno 2020 e di euro 310.000,00 per l'anno 2021, la progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva, di interventi in materia di viabilità regionale individuati con deliberazione della Giunta regionale, in via preliminare e propedeutica al reperimento del finanziamento per la successiva realizzazione.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, per un massimo di complessivi euro 1.257.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2019-2021, secondo la seguente ripartizione:

- a) euro 712.000,00 per l'anno 2019;
- b) euro 235.000,00 per l'anno 2020;
- c) euro 310.000,00 per l'anno 2021.

Art. 8.

Interventi straordinari sulla viabilità del Pratomagno

1. Per gli interventi di riqualificazione e di messa in sicurezza della viabilità di accesso all'area demaniale del Pratomagno di competenza dell'Unione dei comuni del Pratomagno e dell'Unione dei comuni del Casentino, la Giunta Regionale è autorizzata ad erogare, previa stipula di specifico accordo con gli enti competenti, che ne disciplinino le modalità attuative, una somma fino ad un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2019.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 200.000,00 per il 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.

Art. 9.

Interventi straordinari sulla viabilità locale

1. Per gli interventi sulla viabilità pubblica comunale, sulla base di richieste avanzate alla Regione Toscana entro il 28 febbraio 2019 dai comuni proprietari con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti risultante dall'ultimo censimento, la Giunta Regionale è autorizzata ad erogare, previa sottoscrizione di accordi con i comuni beneficiari che ne disciplinino le modalità attuative, fino ad un massimo di complessivi euro 2.000.000,00 per l'anno 2019.

2. Sarà finanziata dalla Regione Toscana una sola richiesta di contributo per ciascun comune proponente.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono individuati dalla Giunta Regionale privilegiando i comuni con minore popolazione risultante dall'ultimo censimento. I medesimi interventi devono rispettare tutte le seguenti condizioni:

a) essere finalizzati ad interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino di tratti di strade pubbliche comunali;

b) essere cofinanziati dalla Regione fino ad un massimo di euro 50.000,00 e, comunque, non oltre l'80 per cento del computo estimativo del costo complessivo dell'intervento.

4. In sede di presentazione della richiesta di cui al comma 1, a firma del Sindaco, il comune garantisce:

a) la cantierabilità dell'intervento entro il 31 maggio 2019;

b) che il cronoprogramma dell'intervento proposto approvato dal comune preveda la conclusione dei lavori ed il collaudo amministrativo entro il 31 dicembre 2019;

c) l'inattuabilità dell'intervento in assenza del cofinanziamento regionale.

5. Alla richiesta di cui al comma 1, a firma del Sindaco, sono allegati i seguenti elaborati, sottoscritti da personale tecnico:

a) relazione tecnica descrittiva dell'intervento conforme al comma 3, lettera a);

b) planimetria della strada comunale interessata, con evidenziata la localizzazione dell'intervento in scala opportuna;

c) il computo estimativo complessivo dell'intervento;

d) il cronoprogramma di cui al comma 4, lettera b).

6. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 2.000.000,00 per l'anno 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.

Art. 10.

Contributi straordinari ad ANAS Spa per la realizzazione del ponte sul Fiume Arno in località Fibbiana


1. La Giunta Regionale è autorizzata ad erogare ad ANAS Spa un contributo straordinario fino ad un massimo di euro 3.500.000,00 per l'annualità 2021, per la realizzazione del ponte sull'Amo in località Fibbiana, in Comune di Montelupo Fiorentino, previa stipula di specifico accordo di programma.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 3.500.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2021.

Art. 11.

Contributi straordinari al Comune di Minucciano per la realizzazione di piste ciclabili

1. Per l'implementazione degli itinerari ciclo-pedonali del lago di Gramolazzo la Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Minucciano un contributo straordinario fino ad un massimo di euro 70.000,00, previa sottoscrizione di un accordo che ne disciplini le modalità di erogazione.



2. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 70.000,00 per l'anno 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Progranuna 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.

Art. 12.

Contributo straordinario per l'avvio delle attività propedeutiche e per la realizzazione dei primi interventi per il collegamento ferroviario tra il porto di Livorno e l'interporto A. Vespucci.

1. Per l'avvio delle attività propedeutiche e per la realizzazione dei primi interventi per lo scavalco ferroviario di Livorno di cui all'art. 33, comma 1, della legge regionale n. 86/2014, in aggiunta alle risorse previste al medesimo art. 33, la Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario a RFI, per un importo massimo di euro 3.200.000,00 per l'anno 2019, previa sottoscrizione di un accordo con gli enti interessati.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 3.200.000,00 per l'anno 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 01 «Trasporto ferroviario», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.

Art. 13.

Realizzazione interventi sul sistema viario di Pisa

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario alla Provincia di Pisa fino ad un massimo di euro 4.000.000,00 per l'anno 2021 per la realizzazione di lotti funzionali della viabilità locale fra la località Madonna Dell'Acqua in Comune di San Giuliano e l'Ospedale di Cisanello in Comune di Pisa, previa sottoscrizione di un accordo di programma con la Provincia e i comuni interessati che disciplinano le modalità attuative dell'intervento.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 4.000.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2021.

Art. 14.

Contributo straordinario al Comune di Viareggio in materia di viabilità

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario al Comune di Viareggio fino ad un massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2019, per la redazione della progettazione di fattibilità tecnico-economica di un asse viario di penetrazione per il collegamento del porto di Viareggio.

2. Il contributo è assegnato secondo le modalità operative stabilite con deliberazione di Giunta Regionale, nel rispetto del quadro normativo definito dal PIT con valenza di piano paesaggistico regionale.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.

Art. 15.

Finanziamento dei lavori di recupero, riqualificazione e ammodernamento del complesso immobiliare Fortezza da Basso in Firenze.

1. Le entrate derivanti dalla alienazione, da parte della Regione, di una quota di proprietà del complesso immobiliare demaniale della Fortezza da Basso in Firenze a favore della Camera di Commercio, industria e artigianato di Firenze, sono destinate, fino ad un massimo di euro 12.067.000,00 e comunque non oltre la quota di proprietà della Regione che residua, per il concorso con gli altri comproprietari alla realizzazione dei lavori previsti dal Piano di recupero adottato dal Comune di Firenze.

2. Agli oneri di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 3.000.000,00 per l'anno 2019, di euro 6.000.000,00 per l'anno 2020 e di euro 3.067.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con gli stanziamenti di cui alla Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 05 «Gestione dei beni demaniali e patrimoniali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2019/2021.


Art. 16.

Disposizioni sui beni immobili trasferiti o utilizzati a titolo gratuito dalla Regione a seguito del riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana.

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati:

a) i beni immobili di cui all'art. 5 della legge regionale 3 aprile 2017, n. 16 (Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla legge regionale n. 22/2015 e alla legge regionale n. 70/2015) e all'art. 2, comma 5, della legge regionale 2 agosto 2017, n. 42 (Disposizioni per la successione della Regione Toscana nei beni e nei rapporti della Provincia di Lucca conseguenti al riordino delle funzioni provinciali, e per la conclusione del processo di riordino. Modifiche alla legge regionale n. 22/2015) per i quali, per sopraggiunte esigenze organizzative o per eccessiva onerosità degli interventi di manutenzione che devono essere eseguiti, non si dà più corso alla stipulazione dei previsti atti di cessione in uso per funzioni;

b) i beni immobili di cui all'art. 3 della legge regionale n. 16/2017 e all'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 42/2017, la cui proprietà non è stata ancora trasferita alla Regione per effetto delle previsioni contenute negli allegati richiamati dalle suddette disposizioni, per i quali, per sopraggiunte esigenze organizzative o per eccessiva onerosità degli interventi di manutenzione che devono essere eseguiti, non si dà più corso al trasferimento della proprietà in favore della Regione;



c) i beni immobili, la cui proprietà è già stata trasferita alla Regione ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 16/2017 e dell'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 42/2017, per i quali, a causa delle difficoltà della trascrizione derivante da atti o omissioni dell'ente cedente, si rende opportuna la restituzione in proprietà all'ente cedente, ferma restando la facoltà della Regione di utilizzare il bene mediante la stipulazione di contratto di comodato.

2. La restituzione in proprietà all'ente cedente avviene a titolo gratuito ed è stabilita con decreto del Presidente della Giunta regionale. Nel caso di restituzione anticipata dell'immobile rispetto alle scadenze previste, la Regione rimborsa all'ente proprietario la quota di propria spettanza degli oneri per interventi di manutenzione straordinaria in proporzione alla durata dell'effettivo utilizzo della sede rispetto alla durata originariamente stabilita.

3. Fino al trasferimento del personale regionale e dei beni mobili di proprietà della Regione presenti negli immobili di cui al comma 1, lettere a) e b), ovvero fino alla stipulazione dei contratti di comodato per gli immobili di cui al comma 1, lettera e) o fino alla cessazione dell'utilizzo, la gestione dei suddetti beni immobili è regolata dagli accordi approvati con deliberazione della Giunta regionale in attuazione dell'art. 8, comma 6-ter, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali numeri 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014). La Regione provvede al rimborso delle spese sostenute dalle province e dalla Città metropolitana a norma degli accordi medesimi. Almeno centottanta giorni prima del previsto trasferimento del personale e dei beni mobili, la Regione comunica alla Provincia e alla Città metropolitana la data del trasferimento.

4. In sostituzione degli atti di cessione in uso per funzione, che alla data di entrata in vigore della presente legge regolano i rapporti tra Regione e provincia o Città metropolitana sui beni immobili di cui all'art. 5 della legge regionale n. 16/2017 e di cui all'art. 2, comma 5, della legge regionale n. 42/2017, la Regione e l'ente locale interessato possono regolare i rapporti d'uso gratuito con contratti di comodato d'uso, che sostituiscono gli atti di cessione in uso in essere. Resta ferma la facoltà della Regione di rilasciare i beni immobili, già concessi in uso gratuito con atti di cessione in uso per funzione, alla piena disponibilità della provincia o della Città metropolitana per sopraggiunte esigenze organizzative o per eccessiva onerosità degli interventi di manutenzione che devono essere eseguiti ai fini dell'agibilità o del ripristino delle condizioni di sicurezza del lavoro. In tal caso la Regione comunica in un congruo termine all'ente locale la data e le modalità del rilascio.

5. Gli interventi di manutenzione sugli immobili oggetto di cessione in uso per funzione, ovvero oggetto di comodato ai sensi del comma 3, previsti a carico della Regione, possono essere realizzati dall'ente proprietario, previa intesa tra le amministrazioni interessate. In tal caso la Regione trasferisce le risorse necessarie all'ente locale, con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta

regionale, che prevedono i casi di anticipazione totale o parziale delle somme, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, la restituzione delle somme trasferite e non utilizzate.

Art. 17.

Contributo straordinario al Comune di Isola del Giglio

1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare al Comune di Isola del Giglio un contributo straordinario di euro 300.000,00, pari all'importo riconosciuto alla Regione Toscana come parte civile, a titolo di risarcimento danni, nel procedimento penale per l'incidente della motonave Costa Concordia, per finanziare lavori da effettuarsi nel territorio del comune medesimo e su indicazione di quest'ultimo.

2. L'erogazione della somma di cui al comma 1 è subordinata alla sottoscrizione di un accordo fra la Regione e il Comune di Isola del Giglio ed è effettuata con le modalità definite nel medesimo accordo.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 300.000,00 per l'anno 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», Programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.

Art. 18.

Contributo al Comune di Fivizzano per progetto pilota rivitalizzazione centri minori

1. La Giunta regionale è autorizzata per l'anno 2019 a concedere un contributo al Comune di Fivizzano per la realizzazione di un progetto pilota di rivitalizzazione dei centri storici minori, in attuazione del piano di recupero del patrimonio edilizio esistente ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale) e della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il Governo del territorio).


2. L'erogazione della somma di cui al comma 1 è subordinata alla sottoscrizione di un accordo fra la Regione e il Comune di Fivizzano ed è effettuata con le modalità definite nel medesimo accordo.

3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 100.000,00 per l'anno 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti previsti dalla Missione 8 «Assetto del territorio ed Edilizia Abitativa», Programma 01 «Urbanistica e Assetto del Territorio», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019».

Art. 19.

Contributi agli enti locali per la realizzazione di studi di fattibilità relativi a progetti di paesaggio

1. La Giunta regionale è autorizzata, per l'anno 2019, a concedere contributi al Comune di Volterra ed alla Unione di comuni Montana Lunigiana per la realizzazione di stu-



di di fattibilità finalizzati alla redazione di progetti di paesaggio sui territori della Val di Cecina e della Lunigiana.

2. L'erogazione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla sottoscrizione di accordi fra la Regione e gli enti destinatari ed è effettuata con le modalità definite nei medesimi accordi.

3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 140.000,00 per l'anno 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti previsti dalla Missione 8 «Assetto del territorio ed Edilizia abitativa», Programma 01 «Urbanistica e Assetto del territorio», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.

Art. 20.

Attività di servizio di piena e pronto intervento garantita da parte dei consorzi di bonifica nelle more della stipula delle convenzioni per l'anno 2019.

1. Nelle more della stipula delle convenzioni tra la Regione e i consorzi di bonifica per lo svolgimento delle attività di servizio di vigilanza e piena e servizio di pronto intervento idraulico sulle opere idrauliche di seconda, terza, quarta e quinta categoria, di cui all'art. 2, comma 2, lettere g) e h), della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) i consorzi di bonifica garantiscono lo svolgimento delle attività sopra richiamate in coerenza con lo schema della convenzione approvata con deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2018, n. 904.

2. La copertura degli oneri finanziari derivanti dagli effetti di cui al comma 1, stimati in euro 93.500,00, è assicurata dalle risorse a valere sugli stanziamenti della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 01 «Difesa del suolo», Titolo I «Spese correnti» del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.

Art. 21.

Contributo straordinario per l'adeguamento e la ristrutturazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata

1. Al fine di sostenere economicamente l'adeguamento e la ristrutturazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata e garantirne l'effettivo riutilizzo sociale, è autorizzata la concessione di contributi agli enti locali assegnatari, a titolo di cofinanziamento, fino a un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2019.

2. Con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 1.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2019, si fa fronte con le risorse della Missione 3 «Ordine pubblico e sicurezza», Programma 02 «Sistema integrato di sicurezza urbana», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.

Art. 22.

Contributo straordinario ai comuni facenti parte dell'Unione dei comuni Amiata-Val d'Orcia e dell'Unione dei comuni montani dell'Amiata Grossetana.

1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario complessivo fino a un massimo di euro 500.000,00 ai comuni facenti parte dell'Unione dei comuni Amiata - Val d'Orcia e dell'Unione comuni montani dell'Amiata Grossetana, per l'esecuzione di opere pubbliche finalizzate al miglioramento dell'attrattiva turistica del territorio.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di assegnazione, di rendicontazione e di erogazione del contributo di cui al comma 1.

3. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo, anche di programma, con i comuni interessati alla realizzazione delle opere.

4. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata per l'anno 2019 la spesa fino a un massimo di euro 500.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 «Turismo», Programma 01 «Sviluppo e valorizzazione del turismo», Titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.

Art. 23.

Contributo alle province e alla Città metropolitana di Firenze

1. La Giunta regionale è autorizzata, per il triennio 2019-2021, a concedere un contributo alle province ed alla Città metropolitana di Firenze per la redazione del piano territoriale di coordinamento provinciale e della città metropolitana.


2. L'erogazione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla sottoscrizione di accordi fra la Regione e gli enti destinatari ed è effettuata con le modalità definite nel medesimo accordo.

3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata la spesa fino a un massimo di euro 150.000,00 per l'anno 2019, 150.000,00 per l'anno 2020 e 200.000,00 per l'anno 2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti previsti dalla Missione 8 «Assetto del territorio ed Edilizia abitativa», Programma 01 «Urbanistica e Assetto del Territorio», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2019-2021.

Art. 24.

Interventi straordinari per la viabilità locale nel Comune di Calci

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario al Comune di Calci, fino all'importo massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2019 per interventi di adeguamento del sistema della viabilità di accesso al nuovo sito scolastico nel Comune di Calci e



di realizzazione di una rotatoria, anche con le necessarie modifiche sul tracciato dell'esistente strada provinciale.

2. L'erogazione del contributo è subordinata alla stipula di specifico accordo di programma con gli enti locali interessati.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 500.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.

Art. 25.

Contributo straordinario al Comune di Calci per fronteggiare l'emergenza causata dall'incendio nella zona dei Monti Pisani.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Calci la somma fino a un massimo di euro 50.000,00 per l'anno 2019, quale contributo straordinario per le spese sostenute per la rimozione dei rifiuti, al fine del superamento della situazione di emergenza conseguente al vasto incendio boschivo nella zona dei Monti Pisani che si è verificato il 24 settembre 2018, e per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera a), della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività) con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 settembre 2018, n. 160.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 50.000,00 per l'anno 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 03 «Rifiuti», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.

Art. 26.

Garanzia Toscana

1. Per favorire l'accesso al credito da parte delle micro, piccole e medie imprese aventi sede legale o unità operative in Toscana per la realizzazione di investimenti produttivi in ricerca, sviluppo e innovazione, per la creazione e il consolidamento di imprese per sostenere processi di patrimonializzazione, è costituito un fondo di garanzia denominato «Garanzia Toscana».

2. Il fondo Garanzia Toscana può operare in uno o più dei seguenti ambiti:

a) il rilascio di garanzia diretta congiuntamente ai soggetti garanti e di assicurazione di garanzie rilasciate dai soggetti garanti a fronte di nuove operazioni finanziarie concesse da soggetti finanziatori;

b) il rilascio di garanzie per operazioni su portafogli, denominate «Tranched Cover»;

c) la costituzione di una riserva regionale nell'ambito del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

di cui all'art. 100, comma 2, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

3. Il fondo Garanzia Toscana opera ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"

4. Il fondo Garanzia Toscana può articolarsi per sezioni specializzate.

5. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, la Giunta regionale approva le direttive per la regolamentazione del fondo Garanzia Toscana.

6. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 3.000.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 01 «Industria, PMI e Artigianato», Titolo 2 «spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019 e 2020.

Art. 27.

Contributi straordinari al Comune di Volterra per l'avvio di studi ed interventi finalizzati al recupero e ripristino dell'anfiteatro romano.

1. Per il recupero e ripristino dell'anfiteatro romano di Volterra la Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Volterra un contributo straordinario, fino ad un massimo di 250.000 euro, per l'anno 2019, previa stipula di uno specifico accordo che ne disciplini la modalità di erogazione e subordinatamente alla previa erogazione di un contributo di pari importo da parte del ministero competente.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 250.000 per il 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del Bilancio di Previsione 2019-2021, annualità 2019.

Art. 28.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.


La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 27 dicembre 2018

La vicepresidente: BARNI

(Omissis).

19R00100



LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2018, n. 74.

Legge di stabilità per l'anno 2019.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 61 del 28 dicembre 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

Il Consiglio regionale

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, e l'art. 119, commi primo e secondo, della Costituzione;

Visto l'art. 4 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione);

Vista la legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente);

Vista la legge regionale 25 giugno 2009, n. 32 (Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari);

Vista la legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento);

Vista la legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 88/1998 e legge regionale n. 1/2005);

Vista la legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016);

Vista la legge regionale 4 ottobre 2016, n. 68 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio 2016. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 32/2002, 21/2010, 66/2011, 77/2012, 77/2013, 86/2014, 70/2015, 81/2015);

Vista la legge regionale 1° agosto 2017, n. 40 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Modifiche alle leggi regionali 29/2009, 59/2009, 55/2011, 77/2013, 86/2014, 82/2015, 89/2016 e 16/2017);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 79 (Bilancio di previsione finanziario 2018-2020);

Vista la legge regionale 8 giugno 2018, n. 28 (Agenzia regionale toscana per l'impiego «ARTI»). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002. Disposizioni di riordino del mercato del lavoro);

Vista la legge regionale 20 luglio 2018, n. 37 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2018-2020);

Visto il parere favorevole dal Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 10 dicembre 2018;

Visto il parere favorevole dalla Conferenza permanente delle autonomie sociali espresso nella seduta del 10 dicembre 2018;

Visto il parere favorevole dalla Commissione regionale pari opportunità espresso nella seduta del 10 dicembre 2018;

Considerato quanto segue:

Per quanto concerne il capo I (Disposizioni in materia di entrata):

1. È opportuno introdurre alcuni elementi di razionalizzazione e di armonizzazione delle disposizioni in materia di imposta regionale sulle concessioni di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Si riunificano nell'ambito della legge regionale n. 2/1971 le norme in materia, attualmente contenute in una pluralità di fonti e, in particolare, nell'art. 17, commi 1 e 2, della legge regionale n. 68/2016 che, relativamente all'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico e delle relative aree, nonché sulle concessioni di derivazione di acque pubbliche di cui alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri), stabilisce le aliquote dell'imposta, rispettivamente nella misura del 50 e del 10 per cento del canone di concessione, a decorrere dal 1° gennaio 2016; nell'art. 11 della legge regionale n. 77/2012 che stabilisce al 300 per cento del canone di concessione l'aliquota dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso di risorse minerarie e geotermiche, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e nell'art. 12 della legge regionale n. 77/2012 che, relativamente alle concessioni di beni del demanio marittimo, stabilisce l'aliquota del 25 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013;

2. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con le previsioni di cui alla legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni ur-



genti in materia di concessioni del demanio idrico), e gli equilibri generali di finanza pubblica, è necessario prorogare la sospensione dell'imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 68/2016 anche per gli anni 2019 e 2020;

Per quanto concerne il capo II (Disposizioni di carattere finanziario):

3. Ad una rinnovata valutazione rispetto a quanto disposto con la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 91 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi previsti dalla legge regionale n. 24/2009. Modifiche alla legge regionale n. 65/2014 e misure per accelerare la realizzazione di opere e interventi da parte degli enti locali), tenuto conto dell'evoluzione della disciplina inerente alle disposizioni transitorie di cui alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il Governo del territorio), si rende opportuno stabilire il differimento al 31 dicembre 2020 del termine entro cui rendere applicabili le misure previste nella legge regionale n. 24/2009;

4. È necessario garantire la concreta realizzazione della nuova programmazione triennale di cui all'art. 3 della legge regionale n. 32/2009 in tema di contrasto alla povertà attraverso le eccedenze alimentari e il progetto «Spesa per tutti»;

5. È opportuno modificare gli articoli di legge recanti la disciplina delle indennità rispettivamente del gruppo tecnico regionale di verifica di cui all'art. 40-ter della legge regionale n. 51/09 e del gruppo tecnico regionale di valutazione di cui all'art. 42 della medesima legge regionale, con particolare riferimento alla necessità di specificare la disciplina inerente alla corresponsione dell'indennità di presenza dei componenti;

6. Al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Autorità portuale regionale, è necessario prevedere la sostituzione, in caso di assenza temporanea, del Segretario generale;

7. È opportuno individuare nel Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana l'organo di controllo interno per la relazione sui conti giudiziali degli agenti contabili della Regione, in conformità al parere della Corte dei conti 2/2018, con relativo adeguamento dell'indennità;

8. È necessario disporre per la cessazione degli specifici fondi costituiti a norma dell'art. 9, comma 7, della legge regionale n. 22/2015, in attuazione delle disposizioni di legge statali nel frattempo intervenute;

9. È necessario dare attuazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera d) bis), della legge regionale n. 23/2012;

10. È necessario reintegrare le dotazioni finanziarie di alcuni interventi in materia di viabilità, ove occorra anche riprogrammando risorse diminuite in variazione nell'annualità 2018;

11. È opportuno finanziare, anche per l'anno 2021, il supporto all'attività di vigilanza sul territorio pratese di cui all'art. 1 della legge regionale n. 77/2017;

12. È opportuno finanziare, anche per l'anno 2021, gli interventi di manutenzione della via Francigena autorizzati dall'art. 6 della legge regionale n. 77/2017;

13. È necessario ribadire l'interesse della Regione alla realizzazione di interventi contro la violenza di genere, finanziandoli per il triennio di riferimento del nuovo bilancio di previsione;

14. È opportuno proseguire il finanziamento di interventi strutturali correttivi e di adeguamento dei tratti coperti che rimuovano o, almeno, riducano il rischio idraulico garantendo o ripristinando la funzionalità idraulica dei tratti dei corsi d'acqua interessati;

15. È opportuno definire ulteriormente i possibili contenuti dei rapporti dell'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI) con comuni, province e Città Metropolitana di Firenze, per la gestione delle sedi del mercato del lavoro di proprietà degli enti locali, soprattutto al fine di innalzare il livello manutentivo degli immobili allo standard delle altre sedi regionali, tenuto conto della messa a disposizione gratuita degli immobili da parte degli enti proprietari;

16. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva
la presente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

Art. 1.

Imposta regionale sulle concessioni statali. Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 2/1971


1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione), è sostituito dal seguente:

«2. L'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile è commisurata:

a) relativamente alle concessioni di beni del demanio idrico e delle relative aree di cui all'art. 2, comma 1, lettera n), della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri), al 50 per cento del canone di concessione;

b) relativamente alle concessioni di derivazioni di acque pubbliche di cui all'art. 10, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 80/2015, al 10 per cento del canone di concessione;

c) relativamente alle concessioni di beni del demanio marittimo, al 25 per cento del canone statale di concessione e del canone assunto a base di calcolo degli indennizzi di cui all'art. 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a



concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494;

d) relativamente alle concessioni per l'occupazione e l'uso di risorse minerarie e geotermiche, al 300 per cento del canone di concessione.»

2. Ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 1 della legge regionale n. 2/1971, dopo la parola: «rilasciate» sono inserite le seguenti: «o rinnovate».

Art. 2.

*Termine per il pagamento dell'imposta.
Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 2/1971*

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 2/1971 è sostituito dal seguente:

«1. L'imposta è corrisposta dal concessionario entro il 31 dicembre dell'anno in cui devono essere versati il canone di concessione, le somme dovute a titolo di conguaglio dei canoni anche per anni pregressi, e gli indennizzi di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 400/1993 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494/1993.»

Art. 3.

Imposta regionale sulle concessioni statali del demanio idrico di cui alla legge regionale n. 80/2015 e addizionale regionale al canone per l'utenza di acqua pubblica. Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 68/2016.

1. Al comma 4 dell'art. 17 della legge regionale 4 ottobre 2016, n. 68 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio 2016. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 32/2002, 21/2010, 66/2011, 77/2012, 77/2013, 86/2014, 70/2015, 81/2015), le parole: «di cui al comma 1 lettera *b)*» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, della legge regionale n. 2/1971».

Art. 4.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi o disposizioni regionali:

a) il comma 6 dell'art. 1 della legge regionale n. 2/1971;

b) il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 2/1971;

c) la legge regionale 11 agosto 1995, n. 85 (Determinazione dell'ammontare dell'imposta regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo);

d) gli articoli 11 e 12 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013);

e) i commi 1 e 2 dell'art. 17 della legge regionale 4 ottobre 2016, n. 68 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio 2016. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 32/2002, 21/2010, 66/2011, 77/2012, 77/2013, 86/2014, 70/2015, 81/2015);

f) l'art. 33 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 88 (Legge di stabilità per l'anno 2017).

Art. 5.

Proroga del blocco dell'imposta regionale sulle concessioni di demanio idrico e delle relative aree.

1. Per l'anno 2019 è ridotta del 100 per cento:

a) l'aliquota dell'imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)*, della legge regionale n. 2/1971;

b) l'aliquota dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile per i canoni relativi alle concessioni uso ormeggi per occupazioni di durata pari o inferiore a sei mesi.

2. Le minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono stimate in euro 2.000.000,00 per l'anno 2019 e sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 101 «Imposte, tasse e proventi assimilati» del Titolo 1 «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa» del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.

Capo II

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 6.

Titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari. Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 24/2009

1. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

Art. 7.

Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari. Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 32/2009.

1. Dopo il comma 2-ter dell'art. 4 della legge regionale 25 giugno 2009, n. 32 (Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari) è aggiunto il seguente:

«2-quater. Per il programma pluriennale di cui all'art. 3 ed il progetto di cui all'art. 3-bis, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 04 «Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2019-2021.»

Art. 8.

Gruppo tecnico regionale di verifica. Modifiche all'art. 40-ter della legge regionale n. 51/2009.

1. Il comma 3 dell'art. 40-ter della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti



autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento), è sostituito dal seguente:

«3. Ai membri del gruppo di verifica compete un'indennità di presenza ed il rimborso delle spese sostenute, secondo quanto stabilito per i dirigenti regionali.»

2. Dopo il comma 7 dell'art. 40-ter della legge regionale n. 51/2009 è aggiunto il seguente:

«7-bis. La Giunta regionale, con deliberazione, disciplina la corresponsione delle indennità di presenza spettanti ai componenti del gruppo di verifica, determinandone gli importi, i criteri e le modalità di erogazione; l'importo delle indennità è determinato tenendo conto della funzione dell'organismo, della complessità dell'attività che è chiamato a svolgere, dell'impegno richiesto ai componenti e delle conseguenti responsabilità.»

Art. 9.

Gruppo tecnico regionale di valutazione. Modifiche all'art. 42 della legge regionale n. 51/2009.

1. Il comma 3 dell'art. 42 della legge regionale n. 51/2009 è sostituito dal seguente:

«3. Ai membri del gruppo di valutazione compete un'indennità di presenza ed il rimborso delle spese sostenute, secondo quanto stabilito per i dirigenti regionali.»

2. Il comma 8-bis dell'art. 42 della legge regionale n. 51/2009 è abrogato.

3. Il comma 9 dell'art. 42 della legge regionale n. 51/2009 è sostituito dal seguente:

«9. La Giunta regionale, con deliberazione, disciplina la corresponsione delle indennità di presenza di cui ai commi 3 e 8, determinandone gli importi, i criteri e le modalità di erogazione; l'importo delle indennità è determinato tenendo conto della funzione dell'organismo, della complessità dell'attività che è chiamato a svolgere, dell'impegno richiesto ai componenti e delle conseguenti responsabilità.»

Art. 10.

Segretario generale dell'Autorità portuale. Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 23/2012.

1. Dopo il comma 5-bis dell'art. 7 della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 88/1998 e legge regionale n. 1/2005), è aggiunto il seguente:

«5-ter. Qualora nell'organico dell'ente non sia presente un dirigente, il segretario generale, in caso di assenza temporanea, è sostituito, previo accordo con il direttore della Direzione regionale competente in materia, da quest'ultimo o da altro dirigente da lui individuato all'interno della direzione.»

Art. 11.

Organo di controllo interno. Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 40/2012

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana) è inserita

la seguente: «d bis) svolge il ruolo di organo di controllo interno per la relazione sui conti giudiziari degli agenti contabili della Regione;».

Art. 12.

Indennità e rimborso spese. Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 40/2012

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 40/2012 le parole: «pari al 20» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 22».

2. Al comma 2-bis dell'art. 10 della legge regionale n. 40/2012 la parola: «35» è sostituita dalla seguente: «37».

Art. 13.

Sistema tangenziale di Lucca. Modifiche all'art. 45-bis della legge regionale n. 77/2012

1. Al comma 2-bis dell'art. 45-bis della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013), le parole: «fino all'importo massimo di euro 2.000.000,00 per l'anno 2018, di euro 4.000.000,00 per l'anno 2019 e di euro 6.500.000,00 per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «pari ad euro 11.000.000,00 per l'anno 2020 e di euro 4.000.000,00 per l'anno 2021».

2. Il comma 3-bis dell'art. 45-bis della legge regionale n. 77/2017 è sostituito dal seguente:


«3-bis. All'onere di spesa di cui al comma 2-bis, pari a euro 11.000.000,00 per l'anno 2020 ed euro 4.000.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020 e 2021.»

Art. 14.

Unificazione dei fondi per il personale. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 22/2015.

1. Dopo il comma 10 dell'art. 9 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), è aggiunto il seguente:

«10-bis. A decorrere dall'anno 2018 cessano gli specifici fondi costituiti a norma del comma 7 e le relative risorse confluiscono nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e della dirigenza della Regione Toscana. A seguito dell'unificazione dei fondi, cessano le disposizioni di cui al comma 5 relative al divieto di incremento del trattamento economico del personale trasferito e si applicano gli accordi sottoscritti con le rappresentanze sindacali dei lavoratori.»



Art. 15.

Contributi straordinari per la viabilità nei Comuni di Pisa e San Giuliano. Modifiche all'art. 26-quaterdecies della legge regionale n. 82/2015.

1. Al comma 1 dell'art. 26-quaterdecies della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016), le parole: «fino all'importo massimo di euro 400.000,00 per il 2018 e fino all'importo massimo di euro 400.000,00 per il 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'importo massimo di euro 800.000,00 per l'anno 2019».

2. Il comma 2 dell'art. 26-quaterdecies della legge regionale n. 82/2015 è sostituito dal seguente:

«2. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 800.000,00 per l'anno 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.».

Art. 16.

Contributo straordinario al Comune di Isola del Giglio. Abrogazione dell'art. 24 della legge regionale n. 40/2017.

1. L'art. 24 della legge regionale 1° agosto 2017, n. 40 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Modifiche alle leggi regionali 29/2009, 59/2009, 55/2011, 77/2013, 86/2014, 82/2015, 89/2016 e 16/2017), è abrogato.

Art. 17.

Aree demaniali portuali. Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 40/2017

1. Al comma 1 dell'art. 26 della legge regionale n. 40/2017 le parole: «euro 1.000.000,00 per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «euro 600.000,00 per l'anno 2019».

2. Il comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 40/2017 è sostituito dal seguente:

«2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte per euro 600.000,00, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per vie d'acqua”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019 - 2021, annualità 2019.».

Art. 18.

Contributo all'Azienda USL Toscana centro per il supporto all'attività di vigilanza sul territorio pratese. Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 77/2017.

1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018), è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale è autorizzata a destinare la somma di euro 350.000,00 per l'anno 2018 e di euro 185.500,00 per l'anno 2019 in favore dell'Azienda USL

Toscana centro, ai fini della stipula, da parte dell'azienda medesima, di un accordo di collaborazione con il Comune di Prato per lo svolgimento, da parte della polizia municipale, di attività di affiancamento nelle azioni di vigilanza effettuate nell'ambito del piano straordinario di controlli per il lavoro sicuro nell'area Toscana centro.».

2. Il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 77/2017 è sostituito dal seguente:

«3. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte:

a) per euro 350.000,00 per l'anno 2018, con gli stanziamenti della Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018;

b) per euro 185.500,00 per l'anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.».

Art. 19.

Manutenzione dell'itinerario della via Francigena. Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 77/2017

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 77/2017, le parole: «e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, 2020 e 2021».

2. Il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 77/2017 è sostituito dal seguente:

«4. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 è autorizzata la spesa:

a) di euro 120.000,00 per l'anno 2018, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018;

b) di euro 120.000,00 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021.».


Art. 20.

Interventi contro la violenza di genere. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 77/2017.

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 77/2017, sono aggiunte le parole: «, 605.000,00 per l'anno 2019, 205.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 77/2017 è inserito il seguente:

«4-bis. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 605.000,00 per l'anno 2019, 205.000,00 per l'anno 2020 e 205.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.».



Art. 21.

Estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana fiorentina. Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 77/2017.

1. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 77/2017, la parola: «5.000.000,00» è sostituita dalla seguente: «6.000.000,00».

2. Il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 77/2017 è sostituito dal seguente:

«2. All'onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte:

a) per l'importo massimo di euro 2.500.000,00 per l'anno 2018 con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 02 «Trasporto pubblico locale», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018;

b) per l'importo massimo di euro 3.500.000,00 per l'anno 2019 con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 02 «Trasporto pubblico locale», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.»

Art. 22.

Manutenzione rete ciclabile. Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 77/2017

1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 77/2017 le parole: «, per l'anno 2018,» sono sostituite dalle seguenti: «, per gli anni dal 2018 al 2021,».

2. Il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 77/2017 è sostituito dal seguente:

«2. La copertura dei finanziamenti di cui al comma 1 è assicurata:

a) fino a un massimo di euro 150.000,00 per l'anno 2018, con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018;

b) fino a un massimo di euro 888.000,00 per il triennio 2019-2021, con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2019-2021, secondo la seguente ripartizione:

- 1) euro 174.000,00 per l'anno 2019;
- 2) euro 214.000,00 per l'anno 2020;
- 3) euro 500.000,00 per l'anno 2021.»

Art. 23.

Interventi finalizzati alla rimozione delle problematiche indotte dai tratti coperti dei corsi d'acqua. Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 77/2017.

1. Al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 77/2017, le parole: «, per l'anno 2018,» sono soppresse.

2. Dopo il comma 5 dell'art. 18 della legge regionale n. 77/2017 è aggiunto il seguente:

«5-bis. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 530.000,00 per l'anno 2019 ed euro 1.000.000,00

per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 01 «Difesa del suolo», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2019-2021.»

Art. 24.

Disposizioni sui beni immobili utilizzati dall'Agenzia regionale toscana per l'impiego. Modifiche all'art. 27 della legge regionale n. 28/2018.

1. Dopo il comma 4 dell'art. 27 della legge regionale 8 giugno 2018, n. 28 (Agenzia regionale toscana per l'impiego «ARTI»). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002. Disposizioni di riordino del mercato del lavoro), è inserito il seguente:

«4-bis. L'Agenzia e il comune interessato, nell'ambito della ridefinizione dei rapporti di cui al comma 4, individuano l'immobile idoneo per lo svolgimento delle funzioni e, se del caso, l'immobile destinato allo svolgimento delle funzioni in via transitoria. Individuano altresì le attività e gli interventi che spettano a ciascun ente e il soggetto che vi dà attuazione, con facoltà di trasferire le risorse necessarie dal soggetto cui spettano gli interventi al soggetto attuatore. Salvo diversa determinazione dell'Agenzia in ragione del periodo di uso dell'immobile in via transitoria, all'Agenzia spettano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.»

2. Alla fine della lettera b) del comma 5 dell'art. 27 della legge regionale n. 28/2018, sono aggiunte le parole: «In tal caso, l'accordo può altresì prevedere che detti interventi siano o possano essere realizzati dall'ente proprietario con spesa a carico dell'Agenzia, secondo modalità di trasferimento delle risorse stabilite dal direttore dell'Agenzia.»

Art. 25.

Disposizioni finanziarie. Modifiche all'art. 31 della legge regionale n. 28/2018


1. Dopo il comma 4 dell'art. 31 della legge regionale n. 28/2018 è inserito il seguente:

«4-bis. Al finanziamento delle spese inerenti agli eventuali oneri di manutenzione straordinaria di cui all'art. 27, comma 4-bis, fino ad un massimo di euro 800.000,00 per l'anno 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 15 «Politiche per il lavoro e la formazione professionale», Programma 01 «Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.»

Art. 26.

Contributo straordinario ai comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni Amiata-Val d'Orcia e dell'Unione Comuni montani Amiata Grossetana. Abrogazione dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2018.

1. L'art. 12 della legge regionale 20 luglio 2018, n. 37 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2018-2020) è abrogato.



Art. 27.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 27 dicembre 2018

La vice Presidente: BARNI

(*Omissis*).

19R00101

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2018, n. 75.

Bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 61 del 28 dicembre 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 37 dello statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e, in particolare, gli articoli 10 e 11;

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008) e, in particolare, gli articoli 18 e 19;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 10 dicembre 2018;

Visto il parere favorevole della commissione regionale per le pari opportunità, espresso nella seduta del 10 dicembre 2018;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente delle autonomie sociali, espresso nella seduta del 10 dicembre 2018;

Visto il parere favorevole dal Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, espresso in data 12 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del Collegio dei revisori dei

conti della Regione Toscana) sulla proposta di legge della Giunta regionale 27 novembre 2018, n. 1;

Considerato quanto segue:

1. si rende necessario prevedere adeguati stanziamenti del bilancio di previsione 2019 - 2020 in funzione delle necessità di spesa per il sostegno delle politiche di intervento regionale da realizzare nel corso degli esercizi di riferimento;

APPROVA

la presente legge:

Art. 1.

Bilancio di previsione finanziario annuale


1. È approvato il riepilogo generale delle entrate per titoli e delle spese per titoli e missioni del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l'anno finanziario 2019 annesso alla presente legge.

2. È approvato per l'anno finanziario 2019 in € 3.307.828.052,76 il totale dei residui attivi presunti, di cui € 11.774.845,01 il totale dei residui attivi presunti delle entrate per conto terzi e partite di giro (colonna Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 - riga Titolo 9 «Entrate per conto terzi e partite di giro»), dei titoli di entrata di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo entrate per Titoli» (colonna Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 - riga Totale generale delle entrate);

3. È approvato per l'anno finanziario 2019 in € 3.470.881.939,91 il totale dei residui passivi presunti, di cui € 550.519.958,23 il totale dei residui passivi presunti delle uscite per conto terzi e partite di giro (colonna Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 - riga Titolo 7 «Uscite per conto terzi e partite di giro»), dei titoli di uscita di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo spese per Titoli e Missioni» (colonna Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 - riga Totale generale delle spese);

4. È approvato per l'anno finanziario 2019 in € 15.696.304.251,34 lo stato di previsione di competenza dei titoli dell'entrata, di cui € 3.285.452.000,00 il totale delle previsioni di competenza delle entrate per conto terzi e partite di giro (colonna Previsioni dell'anno 2019 - riga Titolo 9 «Entrate per conto terzi e partite di giro»), di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo entrate per Titoli» (colonna Previsioni dell'anno 2019 - riga Totale generale delle entrate «Previsioni di competenza»);

5. È approvato per l'anno finanziario 2019 in € 15.696.304.251,34 lo stato di previsione di competenza dei titoli della spesa, di cui € 3.285.452.000,00 il totale delle previsioni di competenza delle spese per conto terzi e partite di giro (colonna Previsioni dell'anno 2019 - riga Titolo 7 «Uscite per conto terzi e partite di giro»), di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo spese per Titoli e Missioni» (colonna Previsioni dell'anno 2019 - riga Totale generale delle spese «Previsioni di competenza»);



6. È approvato per l'anno finanziario 2019:

a) in € 16.715.939.684,24 lo stato di previsione di cassa dei titoli dell'entrata di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo entrate per Titoli» (colonna Previsioni dell'anno 2019 - riga Totale generale delle entrate «Previsioni di cassa»);

b) in € 3.297.226.845,01 lo stato di previsione di cassa del totale delle entrate per conto terzi e partite di giro (colonna Previsioni dell'anno 2019 - riga Titolo 9 «Entrate per conto terzi e partite di giro» Previsioni di cassa);

7. È approvato per l'anno finanziario 2019:

a) in € 16.463.026.492,94 lo stato di previsione di cassa dei titoli della spesa, di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo spese per Titoli e Missioni» (colonna Previsioni dell'anno 2019 - riga Totale generale delle spese «Previsioni di cassa»);

b) in € 3.585.971.958,23 lo stato di previsione di cassa del totale delle spese per conto terzi e partite di giro (colonna Previsioni dell'anno 2019 - riga Titolo 7 «Uscite per conto terzi e partite di giro»), di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo spese per Titoli e Missioni» (colonna Previsioni dell'anno 2019 - riga Totale generale delle spese «Previsioni di cassa»).

Art. 2.

Bilancio di previsione finanziario pluriennale

1. È approvato il riepilogo generale delle entrate per titoli e delle spese per titoli e missioni del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l'anno finanziario 2019 annesso alla presente legge;

2. È approvato in € 10.132.989.857,59 lo stato di previsione di competenza dei titoli dell'entrata di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo entrate per Titoli» (colonna Previsioni dell'anno 2020 - riga Totale generale delle entrate «Previsioni di competenza»);

3. È approvato in € 10.132.989.857,59 lo stato di previsione di competenza dei titoli della spesa, di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo spese per Titoli e Missioni» (colonna Previsioni dell'anno 2020 - riga Totale generale delle spese «Previsioni di competenza»);

4. È approvato in € 9.932.901.444,77 stato di previsione di competenza dei titoli dell'entrata di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo entrate per Titoli» (colonna Previsioni dell'anno 2021 - riga Totale generale delle entrate «Previsioni di competenza»);

5. È approvato in € 9.932.901.444,77 lo stato di previsione di competenza dei titoli della spesa, di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo spese per Titoli e Missioni» (colonna Previsioni dell'anno 2021 - riga Totale generale delle spese «Previsioni di competenza»).

Art. 3.

Disavanzo da debito autorizzato e non contratto

1. Agli effetti di cui al comma 2, il disavanzo presunto alla data del 31 dicembre 2018 è approvato in complessivi € 1.840.242.824,22.

2. Nell'esercizio 2019 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa e relativamente al disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziaria spesa d'investimento risultante dal rendiconto 2018.

Art. 4.

Disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui

1. Agli effetti di cui al comma 2, il disavanzo derivante dall'operazione di riaccertamento straordinario effettuata nell'esercizio 2015 ai sensi dell'art. 3, commi 15 e 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è approvato in € 75.742.973,80 per l'anno 2019, in € 72.829.782,50 per l'anno 2020 ed € 69.916.591,20 per l'anno 2021.


2. Alla copertura di detto disavanzo si provvede come previsto nella deliberazione del Consiglio regionale 1° dicembre 2015, n. 77 (Ripiano del maggior disavanzo di amministrazione di natura tecnica di cui all'art. 3, commi 15 e 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»), in trenta esercizi a quote annuali costanti di € 2.913.191,30 a partire dal bilancio di previsione 2015.

Art. 5.

Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex decreto-legge n. 35/2013 convertito dalla legge n. 64/2013

1. Agli effetti di cui al comma 2, il disavanzo derivante dalla contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali) convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è approvato in € 611.003.682,79 per l'anno 2019, in € 594.137.421,26 per l'anno 2020 ed € 576.894.015,08 per l'anno 2021.

2. Alla copertura di detto disavanzo si provvede come previsto dall'art. 1 del decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179 (Disposizioni urgenti in materia di contabilità e di concorso all'equilibrio della finanza pubblica delle Regioni), decaduto per mancata conversione, i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1, comma 699, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge di stabilità 2016»).



Art. 6.

Autorizzazione all'indebitamento

1. Nel triennio 2019 - 2021 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di € 144.723.014,61 di cui € 50.435.672,27 nel 2019, € 47.114.606,71 nel 2020 ed € 47.172.735,63 nel 2021, subordinatamente al rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2004»), di quanto previsto dall'art. 62 del decreto legislativo n. 118/2011 e all'osservanza di quanto recato dall'art. 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

2. I mutui o prestiti di cui al comma 1, sono da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore ad anni trenta, ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti.

3. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI).

4. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2020 e 2021, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso o agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, Missione 5000 «Debito Pubblico».

5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2021, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2021, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

Art. 7.

Allegati al bilancio di previsione

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio annuale relativo all'esercizio 2019:

- a) risultato presunto di amministrazione (Allegato a);
- b) composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (Allegato b);
- c) composizione dell'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità (Allegato c);
- d) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento delle regioni e delle province autonome (Allegato d);
- e) elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (Allegato e);

f) elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (Allegato f);

g) elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i fondi speciali (Allegato g);

h) nota integrativa al bilancio di previsione 2019-2021 (Allegato h);

i) parere del Collegio dei revisori dei conti (Allegato i).

Art. 8.

Autorizzazioni per il bilancio 2019 - 2021

1. È autorizzato l'accertamento dei tributi e delle entrate per il triennio 2019 - 2021.

2. Sono autorizzati la riscossione ed il versamento dei tributi e delle entrate per l'anno 2019.

3. È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione dei titoli previsionali di spesa relative al bilancio pluriennale a legislazione vigente per il periodo 2019 - 2021.

4. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui all'articolo 1, comma 7.

5. Per le leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio la quota di spesa per gli anni 2019 - 2021 è quella indicata nello stato di previsione della spesa rispettivamente nelle colonne della competenza e della cassa.

Art. 9.

Variazioni di bilancio

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio 2019 le variazioni al bilancio di previsione 2019 - 2021, ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo n. 118/2011.

Art. 10.

Estinzione di crediti di modesto ammontare


1. È confermato in € 50,00 l'importo dei crediti di natura non tributaria o derivanti dall'articolo I della legge regionale 1° ottobre 2018, n. 53 (Riapertura dei termini per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Modifiche alla legge regionale n. 57/2017, alla legge regionale n. 77/2016 ed alla legge regionale n. 69/2011), per i quali può essere disposto il non accertamento o la cancellazione dal conto dei residui.

Art. 11.

Nota integrativa

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo n. 118/2011 è approvato l'allegato h della presente legge, che dà conto dei seguenti aspetti:

a) criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli



stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando l'illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;

b) elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2018, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

c) elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d) elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili;

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

f) elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

g) oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti dai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

h) elenco dei propri enti ed organismi strumentali;

i) elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa copertura percentuale.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 27 dicembre 2018

La Vicepresidente: BARNI

(Omissis).

19R00102

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2018, n. 76.

Revisione degli interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Modifiche alla l.r. 55/2006.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 3 gennaio 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera z), dello statuto;

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466 (Speciali elargizioni a favore di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere e di azioni terroristiche);

Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata);

Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata);

Vista la legge regionale 20 novembre 2006, n. 55 (Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata);


Considerato quanto segue:

1. L'esperienza maturata nell'applicazione della legge regionale n. 55/2006 rende altamente opportuna una revisione delle tipologie di contributo concedibile, anche in relazione all'esigenza di garantire una maggiore equità nell'accesso ai benefici oggetto di disciplina;

2. L'esigenza esplicitata al punto 1 rende necessario prevedere una soglia reddituale parametrata all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), cui condizionare la corresponsione e la misura percentuale dei contributi erogati ai sensi della legge regionale n. 55/2006;

3. L'attuale previsione di un contributo a compensazione di quanto corrisposto a titolo di imposta municipale sulla prima casa risulta non più congrua, in considerazione del fatto che tale imposta è attualmente corrisposta solo per la proprietà di immobili di lusso, appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

4. È opportuna la previsione di una norma transitoria, diretta a regolare l'istruttoria delle domande di contributo pervenute al momento dell'entrata in vigore della presente legge.



Approva la presente legge:

Art. 1.

Destinatari dei benefici.

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 55/2006

1. L'art. 2 della legge regionale 20 novembre 2006, n. 55 (Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Destinatari dei benefici*) – 1. I benefici regionali sono corrisposti a coloro che hanno riportato un'invalidità permanente e ai superstiti delle vittime e che siano stati riconosciuti tali ai fini della concessione della speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466 (Speciali elargizioni a favore di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere e di azioni terroristiche), alla legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) ed alla legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), purchè in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) residenza in Toscana al momento del verificarsi dell'evento, per coloro che hanno riportato l'invalidità permanente o per le vittime;

b) accadimento dell'evento, da cui è derivata l'invalidità permanente o la morte, nel territorio della Regione Toscana.

2. I benefici di cui alla presente legge sono erogati ai soggetti di cui al comma 1 nella seguente misura percentuale, rispetto al contributo concedibile sulla base delle disposizioni del regolamento di cui all'art. 4, in relazione all'individuazione delle seguenti soglie dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE):

a) valore ISEE inferiore ad euro 20.000,00: contributo concedibile nella misura del 100 per cento;

b) valore ISEE compreso tra euro 20.000,01 ed euro 25.000,00: contributo concebile nella misura dell'80 per cento;

c) valore ISEE compreso tra euro 25.000,01 ed euro 30.000,00: contributo concedibile nella misura del 70 per cento;

d) valore ISEE compreso tra euro 30.000,01 ed euro 35.000,00: contributo concedibile nella misura del 60 per cento;

e) valore ISEE compreso tra euro 35.000,01 ed euro 40.000,00: contributo concedibile nella misura del 50 per cento;

f) valore ISEE compreso tra euro 40.000,01 ed euro 45.000,00: contributo concedibile nella misura del 40 per cento;

g) valore ISEE compreso tra euro 45.000,01 ed euro 50.000,00: contributo concedibile nella misura del 30 per cento;

h) valore ISEE compreso tra euro 50.000,01 ed euro 55.000,00: contributo concedibile nella misura del 20 per cento;

i) valore ISEE compreso tra euro 55.000,01 ed euro 60.000,00: contributo concedibile nella misura del 10 per cento;

l) valore ISEE compreso tra euro 60.000,01 ed euro 70.000,00: contributo concedibile nella misura del 5 per cento;

m) valore ISEE superiore ad euro 70.000,01: contributo non concedibile.

Art. 2.

Tipologie dei benefici.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 55/2006

1. La lettera f) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 55/2006 è abrogata.

Art. 3.

Norma transitoria

1. Le richieste relative ai benefici regionali, acquisite alla data di entrata in vigore della presente legge, sono istruite e definite sulla base della normativa previgente.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 28 dicembre 2018

La Vicepresidente: BARNI

(*Omissis*).

19R00103

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 20 agosto 2018, n. 20.

Sistema di elezione del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 34 del 20 agosto 2018*)

IL CONSIGLIO REGIONALE


HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).



TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge disciplina il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali sulla base di quanto disposto dall'art. 122 della Costituzione, nel rispetto dello statuto regionale e dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 2 luglio 2004, n. 165.

Art. 2.

Elezione diretta del Presidente della Giunta regionale

1. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 48 dello statuto, è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio regionale.

2. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi su tutto il territorio regionale, sommando i voti ottenuti in ciascuna circoscrizione provinciale.

3. Ai sensi dell'art. 25 dello statuto regionale, oltre che dal Presidente della Giunta regionale eletto direttamente, il consiglio regionale è composto da 20 consiglieri eletti sulla base di liste circoscrizionali concorrenti.

4. È eletto consigliere regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto presidente, ai sensi della presente legge.

5. Qualora il candidato presidente non eletto si dimetta dalla carica di consigliere, il seggio è assegnato con la regola dei maggiori resti tra i candidati al consiglio regionale, qualunque sia la lista provinciale del candidato che subentra.

Art. 3.

*Elezione dei consiglieri regionali
e rappresentanza di genere*

1. I consiglieri regionali sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti su base circoscrizionale e con premio di maggioranza, secondo la disciplina della presente legge.

2. L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti su base circoscrizionale è effettuata con criterio proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale.

3. Le liste concorrenti su base circoscrizionale sono composte in modo che i candidati dello stesso sesso non eccedano il 60% del totale ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c-bis) punto 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina. In caso di mancato rispetto delle suddette percentuali, i candidati eccedenti vengono esclusi dalla lista, a partire da quelli collocati in coda.

Art. 4.

Circoscrizioni elettorali e ripartizione dei seggi

1. Il territorio della Regione è ripartito in 2 circoscrizioni elettorali coincidenti con il territorio delle Province di Matera e di Potenza.

2. La ripartizione dei 20 seggi tra le circoscrizioni elettorali avviene in misura proporzionale alla popolazione residente, quale risulti dai dati ufficiali dell'ultimo censimento nazionale, dividendo il numero complessivo dei cittadini residenti nell'intero territorio regionale per i 20 seggi, in base ai quozienti interi e ai più alti resti.

3. La ripartizione dei 20 seggi tra le due circoscrizioni è effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

Art. 5.

Indizione delle elezioni e convocazione dei comizi

1. Le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del consiglio regionale possono aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo previsto dalla legge dello Stato in base all'art. 122, comma 1, della Costituzione e non oltre il termine di cui all'art. 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165.

2. Il Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del consiglio regionale, fissa la data delle elezioni ed emana il decreto di convocazione dei comizi almeno sessanta giorni prima della data di celebrazione delle elezioni.

3. Il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui all'art. 4, comma 3 sono notificati ai sindaci della Regione.

4. I sindaci dei comuni della Regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che è affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.

5. Il decreto di convocazione dei comizi, inoltre, è comunicato ai presidenti delle commissioni elettorali circoscrizionali della Regione.


Art. 6.

*Presentazione delle candidature
a Presidente della Giunta regionale*

1. Le candidature a Presidente della Giunta regionale sono presentate, contestualmente alla presentazione delle liste a lui collegate con le modalità di cui all'art. 10, presso ciascun Ufficio centrale circoscrizionale, che le invia alla Consulta di garanzia statutaria, che a norma dell'art. 22 dello statuto sovraintende alle elezioni, per la verifica dell'ammissibilità e delle condizioni di candidatura ed eleggibilità.

2. La presentazione delle candidature è accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una lista o gruppi di liste o coalizione di liste.

3. La presentazione della candidatura e la dichiarazione di collegamento sono autenticate ai sensi dell'art. 11.



4. La candidatura di ciascun candidato presidente è efficace solo se è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione dello stesso, autenticata ai sensi dell'art. 11, comma 1, e dalla documentazione di cui all'art. 11, comma 1; inoltre, ha efficacia solo se convergente con la dichiarazione di collegamento di cui all'art. 11, comma 2.

5. La candidatura di ciascun candidato presidente è presentata da non meno di mille e da non più di millecinquecento elettori della Regione.

6. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente della Giunta regionale non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Art. 7.

Presentazione delle liste elettorali

1. In ogni circoscrizione sono presentate liste circoscrizionali di candidati consiglieri regionali, contrassegnate da un simbolo:

a) è definito «gruppo di liste» l'insieme delle liste circoscrizionali contrassegnate dal medesimo simbolo;

b) è definita «coalizione di liste» l'insieme di gruppi di liste collegati ad una medesima candidata o candidato Presidente della Giunta regionale.

2. La presentazione delle liste circoscrizionali è accompagnata a pena di nullità, dalla dichiarazione di collegamento ad un candidato Presidente della Giunta regionale. Nel caso di un gruppo di liste il candidato presidente, a pena di nullità, deve essere lo stesso.

3. Più liste circoscrizionali o più gruppi di liste possono indicare il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale. In questo caso sono necessarie dichiarazioni convergenti dei delegati alla presentazione della rispettiva lista. Le liste con il medesimo candidato presidente partecipano congiuntamente all'attribuzione del premio di maggioranza.

4. Le liste sono presentate da non meno di trecento e da non più di seicento elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione.

5. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 4, non è richiesta la sottoscrizione degli elettori per la presentazione delle liste circoscrizionali per i partiti o i gruppi politici che, nelle ultime elezioni regionali, hanno presentato candidature con il medesimo contrassegno e hanno ottenuto almeno un seggio nel consiglio regionale. L'esonerazione dalla sottoscrizione è previsto anche in caso di presentazione di liste con contrassegno composito che riproduca in tutto o in parte il contrassegno medesimo insieme a quello di un altro o di altri partiti o gruppi.

Art. 8.

Organi elettorali

1. Entro tre giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, la Consulta di garanzia statutaria, che sovraintende, a norma dello statuto, alle elezioni regionali e funge da Ufficio centrale regionale, costituisce

l'Ufficio centrale circoscrizionale per ciascuna delle due circoscrizioni provinciali. A tal fine, il Presidente della Giunta, d'intesa con il Presidente del consiglio regionale, invia alla consulta l'elenco dei dirigenti regionali che hanno dato la disponibilità a partecipare agli uffici centrali circoscrizionali e l'elenco dei funzionari regionali che hanno dato la disponibilità ad assumere la posizione di segretario dell'ufficio.

2. L'Ufficio centrale circoscrizionale è costituito presso il comune capoluogo della provincia ed è composto di tre dirigenti regionali, dei quali uno con funzioni di presidente.

3. Un funzionario regionale esercita le funzioni di segretario dell'Ufficio.

4. L'Ufficio centrale circoscrizionale soprintende alle operazioni previste dalla presente legge.

5. La Consulta di garanzia statutaria decide i ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati, nonché per l'attribuzione dei seggi in sede di collegio unico regionale e per la distribuzione tra le diverse coalizioni e liste del premio di maggioranza. Svolge tutti gli altri compiti che le sono attribuiti dalla presente legge.

Art. 9.

Elettorato attivo e passivo

1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali compilate secondo le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni.

2. Sono eleggibili alla carica di Presidente della Giunta regionale e di consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni.

TITOLO II

LE LISTE ELETTORALI E LE CANDIDATURE

Art. 10.

Candidature e liste dei candidati

1. Le candidature a Presidente della Giunta regionale e le liste dei candidati per ogni circoscrizione sono presentate all'Ufficio centrale circoscrizionale presso il comune capoluogo di provincia dalle ore 8,00 del trentesimo giorno alle ore 12,00 del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo l'ufficio rimane aperto quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8,00 alle ore 20,00.

2. Le candidature e le liste dei candidati devono essere sottoscritte dagli elettori, secondo quanto previsto dagli articoli 6, comma 3, e 7, commi 4 e 5. Ai fini della sottoscrizione, nei quindici giorni antecedenti il termine di presentazione delle liste, ogni comune assicura agli elettori di qualunque comune della circoscrizione la possibi-



lità di sottoscrivere le liste dei candidati, durante l'orario di apertura dei propri uffici e, comunque, per non meno di otto ore al giorno dal lunedì al venerdì e durante le giornate del sabato e della domenica antecedenti il termine di presentazione delle liste; le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari di apertura sono resi noti al pubblico mediante avviso reso palese anche nelle ore di chiusura degli uffici, nonché attraverso gli organi di informazione.

3. La firma degli elettori, indicante il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore, apposta su modulo recante il contrassegno di lista, è autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale); è indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura o lista di candidati.

4. Ciascuna lista circoscrizionale comprende un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione e non inferiore ad un terzo, arrotondato all'unità superiore.

5. Di tutti i candidati è indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione reca una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

6. È consentito presentare la propria candidatura in una sola lista e in due circoscrizioni. Il candidato che sia proclamato eletto consigliere contemporaneamente in due circoscrizioni, deve optare per una delle due entro quindici giorni dalla proclamazione. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nella circoscrizione in cui ha riportato la cifra elettorale individuale più elevata.

Art. 11.

Documenti per la presentazione delle candidature e delle liste

1. La candidatura a Presidente della Giunta regionale, oltre a quanto previsto dall'art. 6, è corredata dai seguenti documenti:

a) i certificati, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della candidatura, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione. I sindaci rilasciano tali certificati nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta;

b) la dichiarazione di accettazione della candidatura del candidato presidente. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53 del 1990. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare;

c) la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'art. 7, del decreto legislativo n. 235 del 2012;

d) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica, nonché il certificato del casellario giudiziale;

e) la dichiarazione di collegamento del candidato Presidente della Giunta con una lista, o un gruppo di liste, o una coalizione di liste. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con l'analoga dichiarazione resa dai delegati delle rispettive liste.

2. La lista è corredata dai seguenti documenti:

a) i certificati, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci rilasciano tali certificati nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta;

b) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ciascun candidato. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53 del 1990. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare;

c) la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'art. 7, del decreto legislativo n. 235 del 2012;

d) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica del candidato, nonché il certificato del casellario giudiziale;

e) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o che si possono facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici ovvero con quelli di altre liste presentate in precedenza. Non possono essere presentati, altresì, contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa;

f) la dichiarazione di collegamento di ciascuna lista ad un candidato Presidente della Giunta. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con l'analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente della Giunta regionale alla presentazione della sua candidatura.


3. La dichiarazione di presentazione della lista contiene l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.

Art. 12.

Esame ed ammissione delle liste e delle candidature. Ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati di cui all'art. 10, comma 1:

a) verifica se le liste sono state presentate in termine, sono sottoscritte dal numero di elettori stabilito, com-



prendono un numero di candidati pari almeno al minimo prescritto, rispettano le disposizioni di cui all'art. 10, comma 4 e all'art. 3, comma 3 e sono accompagnate dalla dichiarazione di collegamento ad un candidato Presidente della Giunta;

b) dichiara non valide le liste che non corrispondono alle condizioni di cui alla lettera a) e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione o un numero di candidati dello stesso sesso eccedente il 60% del totale, cancellando gli ultimi nomi, in ogni caso nel rispetto delle disposizioni dell'art. 10, comma 4 e dell'art. 3, comma 3;

c) ricusa i contrassegni che non sono conformi alle norme di cui all'art. 11, comma 2, lettera e);

d) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 11, comma 2, lettera c) e dei candidati a carico dei quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di una delle condizioni di incandidabilità previste dall'art. 7, del decreto legislativo n. 235/2012, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'art. 11, comma 2;

e) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non hanno compiuto o che non compiono il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni, di quelli per i quali non è presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e il certificato del casellario giudiziale;

f) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;

g) trasmette alla Consulta di garanzia statutaria le dichiarazioni di cui all'art. 11, comma 2, lettera f).

2. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

3. L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a riunirsi l'indomani alle ore nove per ascoltare eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.

4. Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

5. I delegati di lista possono ricorrere alla Consulta di garanzia statutaria contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati o di candidature alla Presidenza entro ventiquattro ore dalla comunicazione; il ricorso è depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella Segreteria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

6. L'Ufficio centrale circoscrizionale, nella stessa giornata, trasmette alla Consulta di garanzia statutaria il ricorso con le proprie deduzioni; la Consulta di garanzia statutaria decide nei due giorni successivi.

7. Le decisioni della Consulta di garanzia statutaria sono comunicate entro ventiquattro ore dalla loro adozione ai ricorrenti ed agli uffici centrali circoscrizionali.

Art. 13.

Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste. Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, ricevuta la comunicazione della decisione della Consulta di garanzia statutaria, compie le seguenti operazioni:

a) assegna un numero a ciascuna lista unica o coalizione di liste ammesse, secondo l'ordine del sorteggio di cui all'art. 16, comma 3, effettuato alla presenza dei delegati di lista;

b) assegna un numero a ciascuna lista all'interno della coalizione, secondo l'ordine del sorteggio di cui all'art. 16, comma 2, effettuato alla presenza dei delegati di lista;

c) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;

d) procede, per mezzo del Dipartimento Presidenza della Giunta regionale, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della circoscrizione, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;

e) trasmette immediatamente al Dipartimento Presidenza della Giunta regionale le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

TITOLO III

DELLE MANIFESTAZIONI DI VOTO

Art. 14.

Diritto di voto dell'elettore


1. Ogni elettore può esprimere un voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale e un voto a favore di una lista nella circoscrizione in cui vota.

2. Ogni elettore, inoltre, ha facoltà di attribuire preferenze con le modalità stabilite dalla presente legge.

Art. 15.

Norme speciali per gli elettori

1. Gli elettori di cui all'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione.



2. I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della Regione, con le modalità di cui agli articoli 42, 43 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione.

Art. 16.

Scheda elettorale

1. La votazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da due righe riservate all'eventuale indicazione delle preferenze. Alla destra di tale rettangolo è indicato il nome e cognome del candidato Presidente della Giunta collegato. Il primo rettangolo, nonché il nome e cognome del candidato presidente, sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo.

2. In caso di coalizione di più liste provinciali, i rettangoli di ciascuna lista sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo con collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo definita mediante sorteggio. Il nome e cognome del candidato presidente collegato alla coalizione è posto al centro di detto più ampio rettangolo.

3. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio.

Art. 17.

Manifestazione del voto

1. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo o esprimendo un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa.

2. L'elettore ha facoltà di esprimere una seconda preferenza, riservata a un candidato di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della preferenza successiva alla prima.

3. Il voto espresso per una delle liste provinciali è contestualmente attribuito al candidato presidente della lista o coalizione cui la lista è collegata. Il voto espresso per il solo candidato presidente è attribuito al presidente stesso.

4. Il voto espresso su liste diverse collegate allo stesso candidato presidente si intende attribuito al solo candidato presidente; nello stesso caso, il voto di preferenza espresso per un candidato appartenente ad una delle liste si intende prevalente ed è attribuito alla lista medesima ed il voto di preferenza espresso per un candidato sullo spazio riservato a lista diversa da quella di appartenenza si intende attribuito al candidato medesimo ed alla lista che lo sostiene.

5. Non è ammesso il voto disgiunto. Il voto espresso per un candidato presidente e per una lista diversa da quelle a lui collegate è nullo. Il voto espresso su liste collegate a candidati presidente diversi è nullo.

TITOLO IV

LE OPERAZIONI DI ATTRIBUZIONE DEI SEGGI E DI PROCLAMAZIONE, CONVALIDA, SURROGA E SUPPLENZA DEGLI ELETTI

Art. 18.

Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale

1. I presidenti degli uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, per il tramite del comune, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale.

2. Nei comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al Presidente dell'Ufficio elettorale della prima sezione, che ne cura il successivo inoltro.

3. Per le sezioni dei comuni sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del comma 1.

Art. 19.

Clausola di sbarramento

1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste circoscrizionali o gruppi di liste circoscrizionali non facenti parte di coalizioni che abbiano ottenuto, nell'intera Regione, meno del tre per cento dei voti validi.

2. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste circoscrizionali o gruppi di liste circoscrizionali facenti parte di coalizioni che abbiano ottenuto, nell'intera Regione, meno dell'otto per cento dei voti validi.

3. Sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste circoscrizionali o gruppi di liste circoscrizionali facenti parte di coalizioni che abbiano ottenuto, nell'intera Regione, almeno l'otto per cento dei voti validi, indipendentemente dalla percentuale ottenuta dalle liste o gruppi di liste circoscrizionali.

Art. 20.

Assegnazione dei seggi

1. Compite le operazioni di cui all'art. 15, comma 1 e 2, della legge n. 108 del 1968 e successive modificazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

a) determina i voti individuali dei singoli candidati Presidenti della Giunta regionale compresi quelli assegnati ai sensi dell'art. 15, comma 1, numero 2), della legge n. 108/1968, sommando i voti ottenuti dai candidati nelle singole sezioni della circoscrizione;

b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista circoscrizionale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista circoscrizionale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi dell'art. 15, comma 1, numero 2), della legge n. 108/1968, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;



c) determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi dell'art. 15, comma 1, numero 2), della legge n. 108/1968, ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;

d) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista;

e) determina la cifra individuale circoscrizionale di ciascuna coalizione. La cifra elettorale della coalizione è data dalla somma dei voti validi ottenuti dal candidato presidente a essa collegato;

f) divide il totale dei voti validi espressi a favore delle liste e delle coalizioni di liste della circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale;

g) comunica tempestivamente alla Consulta di garanzia statutaria il risultato di tutte le operazioni compiute.

2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle Sezioni, con i relativi atti e documenti allegati, devono essere inviati subito dal Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla Segreteria della Consulta di garanzia statutaria, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del Tribunale.

3. La Consulta di garanzia statutaria, ricevute le comunicazioni degli uffici centrali circoscrizionali:

a) proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato che, nel complesso delle circoscrizioni, ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

b) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste, sommando le cifre elettorali circoscrizionali definite ai sensi del comma 1, lettera b);

c) determina la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste, corrispondente ai voti validi riportati nel complesso delle circoscrizioni dal candidato alla Presidenza della Giunta regionale ad esso collegato;

d) divide la cifra elettorale delle coalizioni e dei gruppi di liste successivamente per 1, 2, 3, 4 ... e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti;

e) sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera d), i più alti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare e determina in tal modo quanti seggi spettano a ciascuna coalizione o gruppo di liste;

f) l'ufficio verifica che almeno dodici seggi, escluso quello attribuito al presidente eletto, siano stati assegnati al gruppo di liste o alla coalizione ad esso collegata. Se i seggi riportati sono in numero inferiore, l'ufficio attri-

buisce al gruppo o alla coalizione, i seggi necessari per raggiungere tale consistenza, a condizione che il presidente eletto abbia ricevuto almeno il 40% dei voti validamente espressi. Se invece il presidente eletto ha ottenuto meno del 40% dei voti validamente espressi, al gruppo o alla coalizione ad esso collegati sono attribuiti: 11 seggi, se il presidente eletto ha ottenuto almeno il 30% dei voti validamente espressi; 10 seggi nelle altre ipotesi. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano soltanto nelle ipotesi in cui il gruppo o la coalizione collegate al presidente eletto non abbiano già raggiunto o superato le soglie di seggi sopra indicate sulla base del riparto di cui alla precedente lettera e). L'ufficio, una volta determinato il numero di seggi assegnato al gruppo o coalizione collegate al presidente eletto, distribuisce i seggi residui tra le altre coalizioni e gruppi di liste con le modalità di cui alla lettera e);

g) in ogni caso, al gruppo di liste o alla coalizione collegata al candidato eletto presidente, non possono essere attribuiti più di 14 seggi. Se i seggi assegnati sono in numero superiore, l'ufficio sottrae al gruppo di liste o alla coalizione collegata al presidente eletto i seggi eccedenti rispetto a tale soglia e li assegna alle restanti coalizioni e gruppi di liste, seguendo la graduatoria dei quozienti di cui alla lettera d);


h) nel caso in cui il gruppo di liste o la coalizione collegata al presidente eletto ottenga un numero di seggi non inferiore a 12 e non superiore a 14, resta fermo il riparto di cui alla lettera e);

i) L'ufficio procede alla ripartizione dei seggi tra i gruppi di liste della medesima coalizione. A tal fine divide la cifra elettorale dei gruppi di liste appartenenti alla coalizione, successivamente per 1, 2, 3, 4, ...; forma, poi, una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti, scegliendo i più alti in numero uguale a quello dei seggi assegnati alla coalizione e determinando in tal modo i seggi da attribuire a ciascun gruppo.

4. Successivamente, la Consulta di garanzia statutaria:

a) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista circoscrizionale, assegnataria di seggi, per il quoziente elettorale circoscrizionale, ed attribuisce ad ogni lista circoscrizionale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma del comma 5, lettera b);

b) moltiplica per cento i resti di ciascuna lista circoscrizionale, calcolati ai sensi della lettera a), e li divide per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione. Sono considerati resti anche i voti attribuiti alla lista che non abbia conseguito, nella divisione di cui alla lettera a), alcun risultato intero. Il risultato di questa operazione costituisce la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista circoscrizionale.



5. Successivamente, la Consulta di garanzia statutaria:

a) verifica, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi assegnati a quoziente intero alle liste circoscrizionali a norma del comma 4, lettera a). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al comma 3, sottrae i seggi in eccedenza alle liste circoscrizionali, partendo da quelle che hanno avuto assegnati più seggi e seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera b);

b) dispone, in un'unica graduatoria regionale decrescente, le cifre elettorali residuali percentuali di cui al comma 4, lettera b), e distribuisce tra le liste circoscrizionali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali percentuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione ai sensi dall'art. 4, fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi assegnatigli a norma del comma 3. Qualora a seguito delle predette operazioni, non vengano assegnati tutti i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione ai sensi dell'art. 4, a partire dalle liste circoscrizionali del gruppo che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria decrescente del numero dei voti validi riportati dalle altre liste circoscrizionali del gruppo;

c) individua il seggio spettante al candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto presidente. A tale scopo, riserva l'ultimo dei seggi spettanti alle liste circoscrizionali collegate in applicazione della lettera b). Qualora tutti i seggi spettanti alle liste circoscrizionali collegate siano stati assegnati a quoziente intero, l'ufficio riserva al candidato presidente il seggio che sarebbe stato attribuito alla lista circoscrizionale collegata che ha riportato la minore cifra elettorale.

6. Successivamente, la Consulta di garanzia statutaria determina il numero dei seggi spettanti definitivamente ad ognuna delle liste circoscrizionali, sommando per ciascuna i seggi già assegnati a norma del comma 4, lettera a) e i seggi residui spettanti a norma del comma 5, lettera b). In nessun caso alle circoscrizioni può essere attribuito un numero di seggi superiore rispetto al numero di seggi risultante dalla ripartizione di cui all'art. 4 della presente legge, al netto del seggio di cui al comma 5, lettera c) del presente articolo. Il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, quindi, proclama eletti i candidati di ogni lista circoscrizionale corrispondenti ai seggi spettanti, seguendo la graduatoria stabilita a norma del comma 1, lettera d).

7. Di tutte le operazioni della Consulta di garanzia statutaria viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale è consegnato alla Presidenza provvisoria del consiglio regionale che ne rilascia ricevuta nella prima adunanza del consiglio stesso; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte d'appello.

TITOLO V

DISPOSIZIONI SULLE SPESE PER LE ELEZIONI E SULLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

Art. 21.

Spese per le elezioni

1. Le spese inerenti alle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del consiglio regionale, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico della Regione.

2. Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dall'applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alla amministrazione regionale, sono anticipati dai comuni e sono immediatamente rimborsati dalla Regione in base a documentato rendiconto presentato entro il termine di tre mesi dalla data delle consultazioni.

Art. 22.

Accordo con il Ministero dell'interno

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a concludere entro tre mesi dalla data di adozione della presente legge, e comunque in tempo utile per il regolare svolgimento delle elezioni, un accordo con il Ministero dell'interno per la gestione delle prossime elezioni regionali sulla base della presente legge e della disciplina statale e regionale.


2. L'onere economico del presente accordo trova copertura nel Bilancio pluriennale 2018 - 2020 della Regione Basilicata Missione 01 - Programma 07 - Titolo 1 - Macroaggregato 104.

Art. 23.

Supplenza e surroga dei consiglieri assessori

1. La nomina ad assessore regionale comporta la sospensione di diritto dalla carica di consigliere regionale, per la durata dell'incarico assessorile accettato dallo stesso consigliere, e la sua sostituzione temporanea con un consigliere supplente, da effettuarsi nella prima seduta consiliare successiva alla nomina, nella persona del candidato della medesima lista circoscrizionale non eletto avente la cifra elettorale individuale più elevata.

2. Qualora, durante l'incarico di assessore dello stesso consigliere, così temporaneamente sospeso da tale carica, si renda necessario il subentro di un nuovo consigliere per dimissioni o decadenza di un altro componente del consiglio regionale eletto nella stessa lista, il consigliere supplente l'assessore ai sensi del comma 1 è proclamato definitivamente eletto e l'assessore è sostituito dal candidato consigliere della stessa lista avente la cifra elettorale individuale più elevata. Agli adempimenti di cui al presente comma si provvede nella prima seduta consiliare successiva alle dimissioni o decadenza dell'altro consigliere regionale eletto nella stessa lista.



Art. 24.

Cause di ineleggibilità ed incompatibilità

1. Per le cause di incompatibilità e di ineleggibilità si rinvia alla normativa nazionale.

Art. 25.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, qualora non sia ancora costituita la Consulta di garanzia statutaria, l'Ufficio centrale circoscrizionale è costituito presso il Tribunale di ciascun capoluogo di provincia ed è composto da tre magistrati di cui uno con funzione di presidente, nominati dal Presidente del Tribunale stesso. Le funzioni di Segreteria dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono assicurate dal personale della cancelleria del Tribunale stesso.

2. In sede di prima applicazione, qualora non sia ancora costituita la Consulta di garanzia statutaria, l'Ufficio centrale regionale è costituito presso la Corte d'appello del capoluogo di Regione ed è composto da tre magistrati dei quali uno con funzione di presidente nominati dal Presidente della Corte d'appello medesima. Le funzioni di Segreteria dell'Ufficio centrale regionale sono assicurate dal personale della cancelleria della Corte d'appello.

3. Al fine di assicurare l'ottimale gestione del procedimento elettorale, il Presidente della Giunta regionale assume tutte le necessarie iniziative, anche mediante intese con i competenti organi dell'amministrazione statale centrale e periferica.

Art. 26.

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 20 agosto 2018

FRANCONI

LEGGE REGIONALE 19 settembre 2018, n. 21.

Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020 dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (A.R.D.S.U.).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 38 del 20 settembre 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (A.R.D.S.U.)

Art. 1.

1. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (ARDSU) i fondi, nell'importo massimo di euro 518.900,00, già iscritti nella Missione 04 - Programma 04 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020 della Regione Basilicata, approvato con la legge regionale 31 maggio 2018, n. 9, per concorrere alle spese di funzionamento della stessa Azienda, relativamente all'esercizio finanziario 2018.

2. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (ARDSU) i fondi, nell'importo massimo di euro 518.900,00, già iscritti nella Missione 04 - Programma 04 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020 della Regione Basilicata, approvato con la legge regionale 31 maggio 2018, n. 9, per concorrere alle spese di funzionamento della stessa Azienda, relativamente agli esercizi finanziari 2019 e 2020.

Art. 2.

1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, è approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (ARDSU), allegato alla presente legge.

TITOLO II
NORMA FINALE

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.



2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 19 settembre 2018

FRANCONI

(*Omissis*).

18R00474

LEGGE REGIONALE 19 settembre 2018, n. 22.

Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020 dell'Agencia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.).

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 38 del 20 settembre 2018*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO
ED INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA

Art. 1.

1. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Agencia lucana di sviluppo ed innovazione in agricoltura i fondi, nell'importo massimo di euro 1.650.000,00, già iscritti nella Missione 16 - Programma 01 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020 della Regione Basilicata, approvato con la legge regionale 31 maggio 2018, n. 9, per concorrere alle spese di funzionamento della stessa Agencia, relativamente all'esercizio finanziario 2018.

2. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Agencia lucana di sviluppo ed innovazione in agricoltura i fondi, nell'importo massimo di euro 1.650.000,00, già iscritti nella Missione 16 - Programma 01 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020 della Regione Basilicata, approvato con la legge regionale 31 maggio 2018, n. 9, per concorrere alle spese di funzionamento della stessa Agencia, relativamente agli esercizi finanziari 2019 e 2020.

Art. 2.

1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, è approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 dell'Agencia lucana di sviluppo ed innovazione in agricoltura, allegato alla presente legge.

TITOLO II
NORMA FINALE

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 19 settembre 2018

FRANCONI

(*Omissis*).

18R00475

LEGGE REGIONALE 19 settembre 2018, n. 23.

Istituzione del Fondo Unico Autonomie Locali (F.U.A.L.).

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale Speciale della Regione Basilicata n. 38 del 20 settembre 2018*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi

1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli art. 117 e 119 della Costituzione e dello statuto regionale, nonché dei principi di cui all'art. 118 della Costituzione, adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà, adotta misure legislative ed amministrative volte ad assicurare l'adeguamento delle articolazioni del Governo locale, quale sistema delle autonomie locali, alle vigenti disposizioni statali in materia ed alle specificità dei singoli territori.

Art. 2.

Oggetto

1. La Regione promuove il Fondo unico autonomie locali (F.U.A.L.) nel quadro istituzionale definito dall'art. 1, dei principi statutari sul conferimento delle funzioni agli enti locali (art. 64), sulla copertura finanziaria delle funzioni conferite (art. 66) e sulla perequazione territoriale (art. 69) e in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative statali e regionali.



Art. 3.

Istituzione Fondo unico autonomie locali (F.U.A.L.)

1. In attuazione dei principi sulla perequazione territoriale, di cui all'art. 69 dello statuto della Regione è istituito il F.U.A.L..

2. Il F.U.A.L. è finanziato annualmente con fondi del bilancio regionale.

Art. 4.

Costituzione del F.U.A.L.

1. Il F.U.A.L. è costituito da:

- a) Fondo per i comuni al di sotto dei 3000 abitanti;
- b) Fondo per i comuni al di sopra dei 3000 abitanti;
- c) Fondo per le Città capoluogo di provincia;
- d) Fondo per gli EE.LL. in stato di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-*quater*, comma 3 del T.U.E.L. (pre dissesto);
- e) Fondo per gli EE.LL. in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del T.U.E.L.;
- f) Fondo per l'unione e la fusione dei comuni;
- g) Fondo rotativo per la progettazione a favore degli EE.LL.;
- h) Fondo per la valorizzazione e accordo di programma;
- i) Fondo per le Province;
- j) Fondo per contributi straordinari.

2. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, con propria deliberazione, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, l'UPI e l'ANCI, provvede al riparto delle risorse di cui al comma 1 e secondo i criteri di cui ai successivi articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e sulla base degli effettivi stanziamenti.

3. La Giunta regionale fissa i criteri di riparto del F.U.A.L. mediante delibera di Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, tenendo conto della natura giuridica della spesa.

Art. 5.

F.U.A.L. e Fondo per i comuni al di sotto dei 3000 abitanti

1. Il F.U.A.L. è costituito dal Fondo di coesione per i comuni sotto i 3000 abitanti.

2. Sono beneficiari del Fondo di coesione interna i comuni che, all'ultimo censimento ISTAT, non superano i 3000 abitanti di popolazione.

3. I criteri di riparto dei contributi in favore dei comuni beneficiari sono stabiliti dall'art. 3 della disciplina del Fondo approvata dal Consiglio regionale con delibera di Consiglio regionale n. 354/2012.

Art. 6.

F.U.A.L. e Fondo per i comuni al di sopra dei 3000 abitanti

1. Il F.U.A.L. è costituito dal Fondo per comuni al di sopra dei 3000 abitanti.

2. Sono beneficiari del presente Fondo i comuni che, all'ultimo censimento ISTAT, superano i 3000 abitanti di popolazione.

3. Il riparto dei contributi in favore dei comuni beneficiari avviene sulla base di criteri da stabilirsi con apposita delibera di Giunta regionale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, l'UPI e l'ANCI e che tengano presente delle funzioni sovracomunali nei comparti della scuola, della sanità, della giustizia o quali sedi di uffici di enti pubblici provinciali, regionali e nazionali.

Art. 7.

F.U.A.L. e Fondo per i comuni capoluogo di Provincia

1. Il F.U.A.L. è costituito dal Fondo per i comuni capoluogo di Provincia.

2. Sono beneficiari del presente Fondo i comuni capoluogo di Provincia di Potenza e Matera in quanto comuni ospitanti servizi sovracomunali e di prossimità.

3. Il riparto dei contributi in favore dei comuni capoluogo di Provincia di Potenza e Matera avviene sulla base di criteri da stabilirsi con apposita delibera di Giunta regionale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, l'UPI e l'ANCI che tengano presente delle funzioni sovracomunali nei comparti della scuola e dell'università, della sanità, della giustizia o quali sedi di uffici di enti pubblici provinciali, regionali e nazionali.

Art. 8.

*F.U.A.L. e Fondo per gli EE.LL. in stato di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-*quater*, comma 3 del T.U.E.L.*

1. Il F.U.A.L. è costituito da un Fondo per gli EE.LL. in stato di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-*quater*, comma 3 del T.U.E.L..

2. Sono beneficiari del presente Fondo gli EE.LL. che hanno avviato le procedure di riequilibrio finanziario pluriennale ed il cui piano sia stato approvato dagli organismi consiliari competenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, e subordinatamente all'approvazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 243-*quater*, comma 3 del T.U.E.L..



3. Per il risanamento finanziario degli enti locali di cui al comma 2, la Regione può erogare un'anticipazione a valere sul Fondo di cui al comma 1 e, con apposita delibera di Giunta regionale, individua:

- a) gli enti locali aventi diritto all'anticipazione e le modalità di accesso al Fondo;
- b) i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione;
- c) le modalità per la concessione dell'anticipazione;
- d) il piano di riparto tra gli EE.LL..

4. I criteri di riparto dei contributi di cui al comma 1 sono da stabilirsi con apposita delibera di Giunta regionale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, l'UPI e l'ANCI.

Art. 9.

F.U.A.L. e Fondo per gli EE.LL. in stato di dissesto ai sensi dell'art. 244 del T.U.E.L.

1. Il F.U.A.L. è costituito da un Fondo per gli EE.LL. in stato di dissesto per concorrere al superamento delle criticità finanziarie conseguenti allo stato di dissesto dichiarato.

2. Sono beneficiari del presente Fondo gli EE.LL. in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del T.U.E.L..

3. Per il risanamento finanziario degli enti locali di cui al comma 2, la Regione può erogare un'anticipazione a valere sul Fondo di cui al comma 1 e, con apposita delibera di Giunta regionale, individua:

- a) gli enti locali aventi diritto all'anticipazione e le modalità di accesso al Fondo;
- b) i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione;
- c) le modalità per la concessione dell'anticipazione;
- d) il piano di riparto tra gli EE.LL..

4. I criteri di riparto dei contributi di cui al comma 1 sono da stabilirsi con apposita delibera di Giunta regionale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, l'UPI e l'ANCI.

Art. 10.

F.U.A.L. e Fondo per le unioni e le fusione dei comuni

1. Il F.U.A.L. è costituito da un Fondo per incentivare e/o supportare l'attività di avvio delle unioni o fusioni dei comuni, ai sensi del T.U.E.L. e della legge n. 56/2014, e per l'esercizio della gestione associata di funzioni e servizi delle stesse.

2. I criteri di riparto dei contributi di cui al comma 1 sono da stabilirsi con apposita delibera di Giunta regionale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali e l'ANCI.

Art. 11.

F.U.A.L. e Fondo rotativo per la progettazione a favore degli EE.LL.

1. Il F.U.A.L. è costituito da un Fondo rotativo per la predisposizione di progettualità da parte degli enti locali che, in forma singola o associata, realizzano interventi finalizzati alla tutela ambientale, attraverso attività di prevenzione e gestione ottimale dei rischi connessi al cambiamento climatico, nonché finalizzati all'efficientamento e alla sostenibilità ambientale delle fonti energetiche al fine di favorire una più bassa emissione di carbonio.

2. Sono beneficiari del presente Fondo gli EE.LL. in forma singola e/o associata.

3. I criteri di riparto dei contributi di cui al comma 1 sono da stabilirsi con apposita delibera di Giunta regionale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, l'UPI e l'ANCI.

Art. 12.

F.U.A.L. e Fondo per gli accordi di valorizzazione e gli accordi di programma

1. Il F.U.A.L. è costituito da un Fondo per la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica attraverso Accordi di valorizzazione ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii., e da un Fondo per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento attraverso Accordi di programma ai sensi dell'art. 34 del T.U.E.L. a valere sulle risorse dedicate, sia nazionali che europee, del nuovo ciclo di programmazione 2014-2020.

2. Al fondo di cui al comma 1 vanno stralciate le risorse destinate con delibera di Giunta regionale n. 53/2017 alle Aree interne individuate con delibera di Giunta regionale n. 489/2015.

3. I criteri di riparto dei contributi di cui al comma 1 sono da stabilirsi con apposita delibera di Giunta regionale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, l'UPI e l'ANCI.

Art. 13.

F.U.A.L. e Fondo per le province

1. Il F.U.A.L. è costituito dal Fondo per le province.

2. Sono beneficiari del presente Fondo le Province di Potenza e di Matera.

3. I criteri di riparto dei contributi di cui al comma 1 sono da stabilirsi con apposita delibera di Giunta regionale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali e l'UPI.

Art. 14.

Sostegno ai Comuni «virtuosi»

1. Al fine di sostenere le buone pratiche e la gestione efficiente degli enti locali sono concessi contributi ai Comuni «virtuosi» in misura non inferiore al 20% dell'importo annuale del fondo.



Art. 15.

Fondo a sostegno dei servizi

1. Al fine di consentire la copertura di particolari ed imprevisti oneri, scaturenti dall'esercizio di servizi pubblici essenziali, è possibile concedere contributi straordinari, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, l'UPI e l'ANCI.

Art. 16.

Assistenza tecnica alle autonomie locali

1. Al fine di supportare complessi processi organizzativi, gestionali, di programmazione, pianificazione e/o progettazione è possibile concedere agli EE.LL. qualificata e specifica assistenza.

Art. 17.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con l'art. 7 della legge regionale n. 8/2018 (Legge di stabilità regionale 2018).

Art. 18.

Norma transitoria

1. Nelle more dell'istituzione del Consiglio delle autonomie locali, previsto dall'art. 78 dello statuto della Regione Basilicata, si procede con l'intesa con l'UPI e l'ANCI».

Art. 19.

Pubblicazione

1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 19 settembre 2018

FRANCONI

18R00476

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica alla legge regionale 5 dicembre 2018, n. 68, concernente «Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2018-2020.» Avviso tecnico di errore materiale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 59 del 21 dicembre 2018.


Con riferimento alla legge regionale 5 dicembre 2018, n. 68, concernente «Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2018-2020.», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 56 del 7 dicembre 2018, Parte prima, si segnala che, per mero errore materiale, all'art. 33, comma 1 della stessa, le parole «750.000,» devono leggersi come: «750.000,00,».

19R00041


LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*


(WI-GU-2019-GUG-018) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**

*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**

*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 9 0 5 0 4 *

€ 7,00

